

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 dicembre 1997)

### INDICE

|   |   |
|---|---|
| BEDIN: sul sequestro preventivo dell'Hotel Ramada di Venezia (4-05298) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag. 4247  | CECCATO: sull'arresto del signor Roberto Miazzo, accusato di violenza carnale (4-06538) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag. 4259   |
| BEVILACQUA: sugli uffici di Sanità marittima ed aerea ed i Servizi di assistenza al personale navigante (SANS) di Napoli (4-06165) (risp. BINDI, ministro della sanità) 4248                                      | CORTIANA: sulla nomina degli organi tecnici nazionali dell'Associazione italiana arbitri (4-06853) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4262             |
| sull'iscrizione del colonnello della Guardia di finanza Giuseppe Quaranta ad una loggia massonica (4-07367) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 4249  | COSTA: sull'articolazione degli inquadramenti in fasce professionali transitorie dei segretari comunali (4-07480) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4263 |
| BONATESTA: sulla legge regionale del Lazio n. 75 del 1989 recante «Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali» (4-05210) (risp. BINDI, ministro della sanità) 4252 | CURTO: sui corsi di diploma universitario per il personale sanitario per l'anno accademico 1997/98 (4-07541) (risp. BINDI, ministro della sanità) 4264  |
| BONATESTA, VALENTINO: sulla carenza di organico presso il day-hospital oncologico di Viterbo (4-02432) (risp. BINDI, ministro della sanità) 4253  | DANIELI: sull'adozione di bambini del Terzo mondo (4-05384) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 4265  |
| BORNACIN, PELLICINI: sull'apertura continuata del valico autostradale di Zenna sul confine italo-svizzero (Pino sulla Sponda Lago Maggiore) (Varese) (4-07319) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 4256         | DE ANNA: sulla società sportiva Jesi calcio (4-06274) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4269  |
| BORTOLOTTO: sulle «elezioni della Padania» del 26 ottobre 1997 (4-08211) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4258  | DE LUCA Athos: sul caso giudiziario di Claudio Cerica (4-04068) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 4270  |

|  |  |
|--|--|
| DE LUCA Athos, SARTO: sul caso giudiziario di Claudio Cerica (4-06091) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) Pag. 4271<br>sulle sanzioni amministrative e penali previste per i lavavetri che operano a Torino (4-07413) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 4272 | MEDURI, VALENTINO: sulla situazione del tribunale di Reggio Calabria (4-06768) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) Pag. 4295   |
| DI ORIO: sull'albo degli odontoiatri (4-06158) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> ) 4274   | MIGNONE: sull'impiego di amianto in provincia di Matera (4-06061) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4296<br>sull'impiego dell'amianto negli stabilimenti italiani (4-06250) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4297   |
| FASSONE, MIGONE: sull'attività del notaio Bassetti di Torino (4-05109) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4277  | MONTAGNA: sul risparmio fiscale realizzato dal gruppo Fininvest (4-03346) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4299   |
| GASPERINI, LAGO: sul trasferimento del detenuto Luca Peroni (4-06425) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4281   | MONTELEONE: sugli interventi nel territorio di Senise (Potenza) (4-06084) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 4300  |
| GUERZONI: sulla tassazione sui rifiuti (4-03898) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4282  | MULAS: sulla strada che collega Olbia e Tempio Pausania (4-06385) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 4301  |
| LAURO: sui titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi (4-04765) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4283   | MUNDI: sull'infestazione virale che ha colpito le colture di pomodori in provincia di Foggia (4-07228) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 4303  |
| LORETO: sull'organico del comando del Corpo forestale dello Stato di Castellaneta (Taranto) (4-07093) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 4286   | OCCHIPINTI: sull'ufficio postale di Bronte (Catania) (4-05153) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4304  |
| MACERATINI, DE CORATO: sull'assegnazione del canale televisivo n. 33 UHF all'emittente «Porta Portese TV» (4-02988) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4287   | PASTORE: sulle irregolarità nello svolgimento dei giochi a premi durante trasmissioni della RAI (4-05364) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4306<br>sulla regolarizzazione dei contributi per i privati (4-06644) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4308   |
| MANFREDI ed altri: sulla concessione gratuita delle frequenze radio alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (4-06529) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4289  | PERUZZOTTI: sul centro di accoglienza per i cani randagi gestito dal professor Segala di Varese (4-04544) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> ) 4309  |
| MANFROI ed altri: sulle trattenute sindacali (4-07358) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4290   | PIERONI: sull'assegnazione degli appuntamenti per eseguire esami diagnostici presso la ASL n. 12 delle Marche (4-07246) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> ) 4311<br>sulla presentazione della lista dei candidati Verdi al consiglio comunale di Spoltore (Pescara) (4-08144) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 4312 |
| MANIERI, ERROI: sull'affondamento di un mercantile battente bandiera del Belize nelle acque di Mancaversa (4-07880) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 4291  | PREIONI: sullo sportello per il pagamento delle bollette del telefono sito in via Amendola a Domodossola (4-02724) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4314  |
| MANZI, MARCHETTI: sulle discariche di Beinasco e di Volvera (Torino) (4-08217) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 4292   |  |
| MARRI ed altri: sull'ospedale pediatrico «Anna Meyer» di Firenze (4-04838) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> ) 4293   |  |

|   |  |
|---|--|
| sui magistrati onorari (4-06047) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) Pag. 4317  | SPECCHIA: sulle carte telefoniche prepagate per i telefoni cellulari (4-07330) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) Pag. 4329                                       |
| sulla sospensione del comandante dei vigili urbani di Stresa (4-06757) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4318   | SPECCHIA ed altri: sul trasferimento delle cause d'appello in materia tributaria alla commissione unica regionale (4-03860) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4331         |
| RONCONI: sulla produzione e il commercio di sementi e piante da rimboschimento (4-06150) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 4319                     | TABLADINI, WILDE: sulla sottrazione di più di 5.000 fascicoli da parte di un cancelliere del tribunale di Brescia (4-06932) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4333 |
| RUSSO SPENA: sul controllo sulle aziende che operano nell'ex Unione sovietica (4-05192) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> ) 4321 | VEGAS: sulla situazione del carcere di Viterbo (4-07826) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4334  |
| SALVATO: sulle officine meccaniche del carcere di Rebibbia a Roma (4-06819) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4322                                      | VIVIANI: sulle residenze sanitarie assistite (4-04786) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> ) 4335   |
| SELLA DI MONTELUCE: sulla semplificazione degli obblighi di certificazione per cessioni di beni e servizi (4-04326) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4323      | sull'impianto specializzato per il tennis da tavolo di Verona (4-06167) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 4337       |
| sui poteri della SIAE (4-05528) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 4325  | sulla società di servizi «Ideal service» di Villafranca di Verona (4-07368) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4338                                  |
| SERENA: sulle spese per la pubblicizzazione dei numeri telefonici di regioni ed enti locali (4-03085) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4327          | WILDE: sul processo ai dirigenti del CONI (4-06562) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 4340                           |
| sulla pubblicazione dei volumi contenenti i codici di avviamento postale (4-07362) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4328                             | sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica in merito alla pasta De Cecco (4-07038) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 4342                               |



BEDIN. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il giudice per le indagini preliminari della pretura di Venezia ha disposto il sequestro preventivo dell'Hotel Ramada di Venezia Mestre;

che non è in discussione l'operato e l'intervento della magistratura;

considerato tuttavia:

che sono a rischio di licenziamento i 72 lavoratori diretti;

che il danno economico per l'economia locale riguarda anche i lavoratori stagionali, l'indotto e la stessa funzione di spazio per convegni svolta dall'Hotel Ramada,

si chiede di sapere:

se vi siano le condizioni per limitare le conseguenze dell'azione giudiziaria, senza pregiudizio per il suo svolgersi;

quali procedure si intenda attivare per salvaguardare i posti di lavoro ed eventualmente consentire soluzioni alternative.

(4-05298)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che il Ministro di grazia e giustizia, per espresso dettato costituzionale, non può in alcun modo interferire nell'operato della magistratura, con particolare riguardo ai provvedimenti da questa legittimamente adottati nell'esercizio della propria potestà discrezionale.

Il cittadino che assuma di essere stato ingiustamente leso da un provvedimento del giudice può, infatti, avvalersi degli specifici mezzi di tutela endoprocessuali previsti dall'ordinamento, rispetto al cui utilizzo il Guardasigilli non dispone di alcun potere.

Così si è, del resto, verificato nel caso richiamato dall'interrogante, in cui, emesso il 4 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia decreto di sequestro preventivo dell'«Hotel Ramada», sito in Mestre; presentata richiesta di riesame dal legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, signor Russotti, il Tribunale di Venezia, sezione del riesame, con ordinanza del 18 aprile 1997 ha annullato il decreto di sequestro preventivo impugnato, disponendo la restituzione del bene al legale rappresentante della società proprietaria dello stesso.

In base alle informazioni pervenute dal Ministero del lavoro, risulta che il personale dipendente dall'«Hotel Ramada» ha ripreso la normale attività il 19 aprile 1997, dopo essere stato utilizzato, per il periodo di chiusura dell'immobile, nelle operazioni di pulizia generale.

Per alcune giornate soltanto detto personale risulta essere stato posto in congedo ordinario.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(5 dicembre 1997)

---

BEVILACQUA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che per impegni assunti nell'attività connessa all'incarico parlamentare, per diversi giorni, e precisamente da martedì 27 a giovedì 29 maggio 1997, lo scrivente ha tentato di contattare l'ufficio di sanità marittima ed aerea SANS di Napoli per conoscere l'esito di una pratica a tale ufficio inviata in data 16 novembre 1995;

che il personale addetto, adducendo una pretesa incompetenza nel merito, ha invitato lo scrivente a rivolgersi ad altri uffici, i quali a loro volta si sono dichiarati anch'essi incompetenti, sicchè non è stato possibile ottenere alcuna notizia; si evidenzia da tali comportamenti una scarsa attenzione e una totale mancanza di disponibilità nei confronti dell'utenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali comportamenti da parte di alcuni dipendenti;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di codesta parte di personale per rendere tali uffici meglio funzionanti al fine di una ottimizzazione dei servizi.

(4-06165)

(30 maggio 1997)

RISPOSTA. – I fatti esposti nell'atto parlamentare cui si risponde esigerebbero, da parte di questo Ministero, ogni doveroso accertamento, per l'eventuale adozione delle misure del caso nei confronti dei soggetti che si fossero resi responsabili di comportamenti scorretti o comunque omissivi rispetto ai loro compiti d'istituto.

Va rilevato, tuttavia, che l'interrogazione appare, al riguardo, assai indeterminata, riferendosi in essa di reiterati contatti con l'«Ufficio di sanità marittima ed aerea SANS di Napoli», circostanza, questa, che, di per se stessa, impedisce una corretta ricostruzione della vicenda, poichè, come è noto, gli Uffici di Sanità marittima ed aerea ed i Servizi di assistenza al personale navigante (SASN), pur costituendo gli uni e gli altri organi periferici di questo Ministero, sono entità ben distinte fra loro e, soprattutto, titolari di competenze del tutto diverse.

Questo preclude, con ogni evidenza, la possibilità di individuare l'Ufficio destinatario della pratica richiamata, tanto più sconoscendo la natura di quest'ultima.

In concreto, quindi, nonostante le sommarie indagini frattanto condotte, è risultato finora impossibile risalire alla stessa pratica ed all'Uffi-

cio competente sulla sola base della data d'invio citata nell'interrogazione.

Sarebbe, perciò auspicabile che l'onorevole interrogante volesse riproporre l'atto parlamentare in modo più esplicito e determinato, ciò che consentirebbe a questo Ministero una puntuale e adeguata risposta, dando conto in essa di ogni possibile disfunzione che si sia in concreto verificata.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

---

BEVILACQUA. — *Al Ministro delle finanze* — Premesso:

che da notizie assunte sembrerebbe che il colonnello della Guardia di finanza Giuseppe Quaranta sia risultato iscritto ad una loggia massonica «coperta» e per tale motivo nell'ottobre 1995, all'atto della nomina a procuratore della Repubblica di Napoli del dottor Cordova sia stato sollevato, con effetto immediato, dall'incarico di comandante del nucleo regionale di Napoli;

che lo stesso ufficiale sembrerebbe essere stato destinatario, per gravi comportamenti omissivi, di una informazione di garanzia quale comandante del suddetto Nucleo regionale, nell'ambito di un procedimento penale che l'autorità giudiziaria di quella sede ha tuttora in corso su organizzazioni camorristiche:

che dal 1995 il Quaranta è capo del VI reparto del comando generale e in tale veste svolge ufficialmente funzioni di «collegamento con il Parlamento e con gli organi d'informazione», ed è stato giudicato idoneo ed iscritto tra i primi nel quadro di avanzamento al grado di generale di brigata per l'anno 1997 superando numerosi colleghi di pari grado;

che il suo vice capo di gabinetto, generale di brigata Castore Palmerini fu sollevato dall'incarico, nel 1983, di capo del servizio di vigilanza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia Massonica P2 presieduta dall'onorevole Tina Anselmi, perchè genero del colonnello Gentile, anche questi iscritto in elenco e come tale inquisito;

che sempre da notizie assunte sembrerebbe che anche il generale di divisione Paolo Pasini sia iscritto ad una Loggia Massonica «coperta»; lo stesso ricopre attualmente un delicato incarico presso gli Organi di rappresentanza del corpo e di ispettore per l'Italia centrale della Guardia di finanza e in tale modo viene a conoscenza di notizie «classificate» senza essere in possesso delle prescritte relative abilitazioni,

l'Interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra risponda al vero;

se, in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere i dovuti chiarimenti sulla inquietante vicenda;

se non ritenga, infine, di dover valutare la strana coincidenza in base alla quale il colonnello Quaranta, il generale Palmerini ed il generale di divisione Pasini svolgono tutti funzioni e compiti a livello centrale di estrema delicatezza, essendo preposti ad intrattenere rapporti con altre istituzioni dello Stato.

(4-07367)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che da notizie assunte risulterebbe che il Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Quaranta sia risultato iscritto ad una loggia massonica «coperta» e, inoltre, sarebbe stato destinatario di una informazione di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria per gravi comportamenti amministrativi, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nell'ipotesi che tali fatti corrispondano al vero nonchè di valutare la coincidenza in base alla quale anche il colonnello Castore Palmerini e il generale della divisione Paolo Pasini, coinvolti in vicende simili, svolgano funzioni di estrema delicatezza.

In riferimento ai fatti concernenti il colonnello Quaranta, il Comando Generale della Guardia di finanza ha rilevato che, in base a quanto riportato negli allegati alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, l'Ufficiale avrebbe fatto parte di una loggia coperta.

A tal fine il Comando Generale ha precisato che, come risulta dalla nota redazionale relativa al volume che raccoglie la documentazione delle «altre forme massoniche coperte», le forme organizzative di cui il volume tratta sono del tutto distinte, storicamente e sostanzialmente, dalla loggia massonica denominata P2, oggetto dell'inchiesta parlamentare. Tali forme, infatti, per quanto può dedursi dagli elementi documentali di datazione rintracciati, risalgono a periodo cronologicamente anteriore alla legge sul divieto delle associazioni segrete.

Ciò posto l'interesse della Commissione per il fenomeno, ha osservato il Comando Generale, è limitato esclusivamente alla testimonianza da esso ricavabile circa la preesistenza, rispetto alla P2, di un uso organizzativo massonico consistente nel configurare un regime particolare di riservatezza con cui circondare essenzialmente, anche se non esclusivamente, le adesioni di personalità eminenti.

In particolare, la stessa nota rileva che nessuna indagine è stata svolta, perchè esulante dal mandato della Commissione, circa la consistenza effettiva delle posizioni soggettive singole, la veridicità o la consapevolezza per gli interessi dei vincoli associativi, o delle iniziali procedure di candidatura, desumibili da una parte della documentazione pubblicata.

La presunta connessione tra i fatti di cui sopra e l'avvicendamento nell'incarico di Comandante del Nucleo Regionale di polizia tributaria su richiesta del dottor Cordova non trova riscontro agli atti.

Risulta, invece, che il Colonnello Quaranta, attualmente Capo del VI Reparto, è indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna-



le di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, in un procedimento penale con l'accusa di abuso d'ufficio e falsità ideologica, con riferimento all'epoca in cui lo stesso comandava il Nucleo Regionale di polizia tributaria di quella città, relativamente alla redazione di una nota con la quale, secondo l'accusa, si prospettavano falsamente all'Autorità Giudiziaria ragioni di opportunità e di difficoltà organizzativa a giustificazione del differimento dell'esecuzione di un provvedimento giudiziale, poi in realtà mai più avvenuto.

Risulta, inoltre, secondo notizie riferite allo stesso colonnello Quaranta da parte del proprio difensore di fiducia, che in data 23 luglio 1997 l'Autonità Giudiziaria inquirente ha formalizzato la richiesta di archiviazione al G.I.P. in ordine alla sua posizione.

Per quanto attiene l'avanzamento del predetto ufficiale al grado di Generale di Brigata per l'anno 1997, il Comando Generale ha riferito che le previsioni di legge stabiliscono cinque promozioni cosiddette tabellari, da conferire, in assenza di vacanze anticipate, al 31 dicembre del corrente anno. L'Ufficiale è stato giudicato idoneo ed è stato classificato al nono posto della graduatoria di merito.

Circa le vicende riguardanti il colonnello Palmerini, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato che effettivamente l'Ufficiale è stato distaccato presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 come risulta da documentazione dell'epoca.

In merito alla sua parentela con il Colonnello, ora in congedo assoluto, Gentile Pasqualino, inquisito nell'ambito dell'inchiesta formale disciplinare avviata nei confronti dei presunti appartenenti alla loggia massonica P2, agli atti del predetto Comando non esistono elementi utili circa il suo sollevamento dal suddetto incarico a causa del legame di parentela con il citato colonnello Gentile.

Risulta, invece, che l'attività posta in essere nell'occasione è stata oggetto di apprezzamento da parte del presidente della citata Commissione.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni di Vice Capo di Gabinetto, si assicura che tale incarico è stato conferito avuto riguardo esclusivamente all'alta professionalità e al proficuo senso del dovere costantemente dimostrati dal colonnello Palmerini nello svolgimento delle proprie funzioni.

Circa i fatti riguardanti il generale D. Pasini si precisa che anche quest'ultimo risulta aver fatto parte, secondo quanto riportato negli allegati alla già citata Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, di una loggia coperta.

Il problema della compatibilità tra «status militare» e adesione alla massoneria interessa non solo il Comando Generale della Guardia di Finanza, ma tutte le Amministrazioni militari presso le quali risulta esservi personale presumibilmente appartenente alla predetta associazione.

Pertanto, in attesa di specifiche direttive adottate congiuntamente dalle Amministrazioni interessate, e che consentano, peraltro, uniformità di comportamento, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha ri-

tenuto di non poter procedere all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli Ufficiali risultati aderenti a logge massoniche.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(5 dicembre 1997)

---

BONATESTA. *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che il consiglio regionale del Lazio ha approvato, in data 4 dicembre 1989, la legge regionale n. 75, recante «Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali»;

che detta legge, all'articolo 1 prevedeva la parità numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili (o coadiutori sanitari) e dei veterinari coadiutori e all'articolo 2 impegnava, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, le USL a trasformare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorchè coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile (o coadiutore sanitario) o rispettivamente veterinario coadiutore;

che l'Azienda USL di Viterbo, con delibera n. 2209, del 30 giugno 1995, ha indetto concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 5 posti di coadiutore sanitario disciplina organizzazione, servizi sanitari di base;

che ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 502 e n. 517, è stata statuita la nuova organizzazione della dirigenza medica che non prevede più la qualifica di coadiutore sanitario, per la quale fu bandito il concorso;

che tale qualifica è ricompresa nella posizione funzionale di dirigente medico di I livello, quale è quella di tutti i partecipanti (i quali paradossalmente si troverebbero a dover sostenere un concorso per una qualifica già posseduta);

che di fatto la trasformazione prevista dalla citata legge regionale 75/89 in derivazione dell'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 502 e 517;

che, in data 21 marzo 1994, l'assessore regionale ha inviato un telegramma al servizio del personale della USL VT/3, che testualmente recita: «Seguito approvazione consiglio regionale provvedimento relativo at ridefinizione ambiti territoriali USL valutare opportunità procedere sospensione concorsi pubblici ruolo sanitario qualora non siano iniziate prove d'esame. Per quanto attiene ruolo tecnico amministrativo et professionale SS.LL. devono valutare opportunità sospendere procedure concorsuali anche se iniziate prove d'esame.»;

che l'azienda USL di Viterbo ha fissato per il 15 aprile 1997 le prove d'esame relative al concorso di cui alla legge regionale n. 75/89, nonostante quanto premesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto sopra indicato, gli sviluppi delle procedure concorsuali non siano da giudicarsi del tutto incoerenti se non addirittura illegittimi; se non si ritenga di dover procedere alla immediata sospensione delle stesse ed alla successiva revoca.

(4-05210)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessariamente in base agli elementi di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella regione Lazio.

Stando a quanto riferito dal competente assessorato salvaguardia e cura della salute, risulta che i concorsi riservati, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, debbano essere portati a termine, poichè il loro espletamento dovrebbe ritenersi un fatto consequenziale a trasformazioni avvenute per effetto di una norma regionale.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

BONATESTA, VALENTINO. — *Al Ministro della sanità.* —  
Premesso:

che nel *day hospital* oncologico di Viterbo, al quale fanno riferimento circa 1.500 malati di tumore, lavorano attualmente due soli medici (peraltro costretti a lavorare anche nel reparto di medicina) e due sole infermiere sulle quattro in organico dato che una, la caposala, è in malattia e l'altra ha ottenuto l'esonero dal servizio;

che le due strutture nelle quali i sanitari in questione sono costretti ad operare si trovano ad alcuni chilometri di distanza l'una dall'altra e che i turni di lavoro assegnati ai predetti medici non tengono in alcun conto il doppio ruolo dagli stessi svolto;

che di recente ai due sanitari di cui trattasi sono state addirittura raddoppiate le guardie notturne nel reparto di medicina presso l'ospedale di Belcolle nonostante la mattina successiva gli stessi debbano recarsi presso l'Ospedale grande degli infermi ove funziona il *day hospital* oncologico;

che, se non si interviene con urgenza, il *day hospital* oncologico di Viterbo rischia la paralisi con gravissime ripercussioni sui numerosi assistiti che si vedrebbero costretti a ricorrere ad analoghe strutture esistenti a Roma o a Terni e comunque in altre province, con disagi enormi sia per i difficili collegamenti pubblici con il territorio del viterbese, sia per l'aggravio di spesa che dovrebbero sopportare dopo avere già contribuito all'acquisto dell'intero arredo per gli ambulatori, mentre è in

corso una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per ottenere l'acceleratore lineare e raccogliere un miliardo e duecento milioni necessari all'acquisto del simulatore d'immagine;

che sono previste a brevissima scadenza clamorose iniziative di protesta nel caso in cui la ASL di Viterbo non provveda a sanare le gravi carenze di personale sopra denunciate;

che il tribunale per i diritti del malato ha scritto al direttore generale delle ASL di Viterbo e al direttore sanitario dell'ospedale «Andosilla» di Civita Castellana (in provincia di Viterbo) facendo presente come il nosocomio in questione non disponga di traverse per i letti dei degenti e come, al posto di queste, vengano usate grosse buste di plastica nera solitamente utilizzate per la raccolta dei rifiuti;

che, sempre nella lettera scritta dal tribunale per i diritti del malato, si fa notare come presso l'ospedale «Andosilla» di Civita Castellana i materassi di gommapiuma siano vecchi, sporchi, maleodoranti e senza copertura e che non si possono nemmeno sterilizzare in quanto il nosocomio non dispone di una lavatrice a vapore;

che nei vari reparti c'è carenza di lenzuola, coperte e cuscini e che tutto questo autorizza forti dubbi sulla igienicità totale della struttura e sul «confort» che viene garantito ai degenti;

che, trovandosi l'ospedale «Andosilla» di Civita Castellana in un centro fortemente industrializzato, lo stesso è maggiormente esposto a richieste di interventi e di ricoveri per malattie e incidenti che si assommano alle quotidiane richieste da parte degli utenti provenienti non solo dai paesi più vicini ma anche da Roma e Rieti;

che anche in questo caso i disagi derivanti dalle strutture e dalla qualità dei servizi vengono alleviati, per quanto possibile, grazie all'impegno profuso dal personale medico e paramedico;

che, a seguito dei violenti acquazzoni abbattutisi nei giorni scorsi sull'intero territorio della provincia di Viterbo, i locali che ospitano gli ambulatori dell'ospedale di Tarquinia si sono allagati e che non è la prima volta che si verifica il fenomeno in presenza di avverse condizioni meteorologiche;

che l'acqua, filtrata dalle pareti e dal soffitto, ha invaso gli ambulatori di ergometria, cardiologia, esame doppler e medicina dello sport allagando i pavimenti, rovinando scrivanie e apparecchiature, mettendo a rischio l'impianto elettrico e condizionando seriamente la salubrità e igienicità di quei locali;

che l'astanteria del pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo potrebbe non accettare più in degenza breve i malati (che non abbiano la certezza di essere ricoverati nei presidi ospedalieri dell'ASL) per mancanza di infermieri;

che la «minaccia» è stata formulata dal primario del pronto soccorso stesso dopo essere venuto a conoscenza che era stato soppresso il servizio di pronta disponibilità per il personale infermieristico di pronto soccorso dalle 8 alle 14 e che quella del personale ausiliario era stata soppressa mentre era attivata presso la direzione sanitaria;

che tale disposizione è contraria - a detta del primario del pronto soccorso - al decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987

che recita: «è vietata la pronta disponibilità dell'ausiliario socio sanitario fatta eccezione per coloro che operano nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza», in cui rientra il pronto soccorso, e che pertanto, nonostante la reiterata richiesta di ampliamento di organico, il servizio è stato penalizzato da tale disposizione che aggrava il disagio rilevabile per i carichi di lavoro cui si suppliva con la pronta disponibilità;

che, nel caso in questione, inevitabili sono le ripercussioni sull'astanteria per la quale occorre appurare se la stessa esista nella dotazione organica dei posti-letto dell'ospedale di Belcolle (nel qual caso il primario del pronto soccorso chiede venga dotata di organico proprio e disgiunto dal personale di pronto soccorso) o se non esista (nel qual caso, sostiene, sempre, il primario, non deve essere operativa);

che numerose altre, quotidianamente, sono le disfunzioni che attraverso i *mass media* vengono denunciate all'attenzione dell'opinione pubblica per quanto concerne gli ospedali in provincia di Viterbo;

che le disfunzioni in questione, oltre che i servizi, riguardano in molti casi le strutture: come a Ronciglione dove non si riesce ad attivare il nuovo pronto soccorso o ad Acquapendente dove non è stato possibile utilizzare due miliardi che la regione Lazio aveva stanziato per interventi sul locale nosocomio o a Orte e Vetralla dato che il Piano di ristrutturazione ospedaliera provinciale non trova ancora attuazione o a Viterbo dove - a distanza di oltre 20 anni dalla posa della prima pietra - il nuovo ospedale di Belcolle è realizzato per metà mentre il vecchio Ospedale grande degli infermi sopravvive, in parte, ma in condizioni di estremo degrado e con problemi di costi, logistici e di qualità dei servizi,

gli interroganti chiedono di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire per dare risposte concrete agli specifici problemi posti e se non intenda attivare una indagine conoscitiva sullo «stato di salute» della sanità in generale nella provincia di Viterbo, denunciando eventuali responsabilità per ritardi e/o omissioni che dovessero rilevarsi da parte di enti ed istituzioni preposti alla cura ed alla tutela della salute dei viterbesi e non solo.

(4-02432)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella regione Lazio.

Si è appreso, al riguardo, che il nuovo direttore generale dell'azienda USL di Viterbo, nominato dalla regione Lazio ed insediatosi dal mese di aprile di quest'anno, avrà bisogno, ovviamente, del periodo di tempo strettamente necessario a conoscere la situazione dell'assistenza sanitaria nel territorio di competenza, per poi proporre motivatamente un piano di riorganizzazione del sistema assistenziale che ritenga più idoneo alle esigenze della popolazione.

Il Ministro della sanità  
BINDERI

(10 dicembre 1997)

BORNACIN, PELLICINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Consiglio comunale di Pino sulla Sponda Lago Maggiore (Varese) ha approvato in data 4 luglio 1985 un ordine del giorno relativo all'apertura continuata del valico di Zenna sul confine italo-svizzero;

che al momento il valico rimane aperto dalle cinque del mattino alla mezzanotte durante i giorni feriali e dalle cinque all'una dopo mezzanotte nei festivi e prefestivi;

che la chiusura del valico per oltre cinque ore penalizza fortemente i lavoratori frontalieri con attività soggette a turni notturni (panificatori, pasticceri, infermieri, fisioterapisti, eccetera), i quali sono costretti a fare il periplo del Monte Cineri e ad utilizzare la dogana di Punta Tresa per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro oltre confine;

che tale situazione deprime più in generale tutta l'economia della zona di Luino, punteggiata da oltre 700 residenze straniere che fanno capo abitualmente alla regione del Sopraceneri svizzera, obbligando il rientro forzato prima della mezzanotte in entrambi i sensi di marcia;

che per le valli del Luinese, contrassegnate dallo spopolamento dei villaggi montani e dalla perdita di oltre ventimila posti di lavoro, l'unica speranza di ripresa è il rilancio dell'industria turistica, la quale risulta fortemente penalizzata dall'attuale chiusura del valico di Zenna;

che l'attuale situazione danneggia anche gli intensi rapporti culturali esistenti tra il Luinese e il Locarnese (Settimana di Ascona, convegni Monte Verità, Festival di Locarno, concerti di Magadino, Casinò di Locarno, manifestazioni di Bellinzona), rendendo oltremodo difficili gli spostamenti delle persone nelle ore notturne;

che il traffico in discesa dal Gottardo, giunto a Bellinzona, in presenza della dogana di Zenna aperta, troverebbe un collegamento diretto con il sistema autostradale di Sesto Calende, attraverso la strada costiera via Luino, superstrada Besozzo-Vergiate-Sesto Calende;

che la chiusura notturna del valico provoca ulteriori disagi alla viabilità in considerazione del fatto che i carenti collegamenti che fanno capo alla navigazione Lago Maggiore costringono molti automobilisti a percorrere la strada costiera durante tutto l'arco della giornata;

che la stessa Direzione delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, Direzione centrale dei servizi doganali, ha evidenziato, con lettera n. 720 del 14 ottobre 1996, l'opportunità di estendere l'orario di apertura del Valico di Zenna anche alla fascia oraria attualmente non coperta da tale servizio,

si chiede di sapere quale posizione il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito a tale proposta ed in particolare se ritenga oggettivamente valide le considerazioni sopra addotte, che giustificano la richiesta avanzata dal comune di Pino sulla Sponda Lago Maggiore e più in generale da tutta la comunità del Luinese.

(4-07319)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione con richiesta di risposta scritta 4-07319 presentata dall'onorevole interrogante.

Nell'interrogazione cui si risponde, si chiede di conoscere se questo Dicastero ritenga opportuno adottare provvedimenti volti ad attuare la richiesta avanzata dal comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore di apertura continuata dal valico autostradale di Zenna sul confine italo-svizzero, «al momento aperto dalle cinque del mattino alla mezzanotte durante i giorni feriali e dalle cinque all'una dopo mezzanotte nei giorni festivi e prefestivi».

Ciò al fine di evitare di penalizzare sia i lavoratori frontalieri costretti ad effettuare un percorso alternativo attraverso il valico di Ponte Tresa con maggior tempo di percorrenza, sia le correnti di traffico turistico serale degli escursionisti svizzeri verso l'Italia, con considerevoli perdite di introiti nel settore alberghiero della ristorazione e dei locali pubblici nelle zone del Luinese, nonché i rapporti culturali esistenti tra le due zone confinanti Luinese-Locarnese.

La problematica sollevata è stata già sottoposta all'esame del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 6 agosto 1996, così come riferito dal competente reparto del Corpo della Guardia di finanza.

Nel corso dell'incontro, sollecitato dal direttore del competente ufficio doganale di Varese, cui hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli Enti interessati, in merito all'apertura ininterrotta (h 24) del menzionato valico autostradale, sono state evidenziate le difficoltà afferenti la carenza del personale preposto ad una adeguata vigilanza notturna al valico confinario da parte dell'Arma dei carabinieri, della Polizia e della Guardia di finanza, nonché l'inadeguatezza delle strutture logistiche atte ad ospitare eventuali rinforzi delle forze di polizia di frontiera.

Al riguardo il Comando generale della Guardia di finanza ha precisato che i lavori di ristrutturazione della caserma del valico di Zenna, che avevano determinato il temporaneo abbandono dell'immobile dove era allocato il Comando Brigata, si sono conclusi con la consegna dell'immobile avvenuta in data 20 agosto 1997.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha inoltre comunicato che a seguito di un monitoraggio eseguito dalla Brigata di Zenna presso il valico stradale in questione sulle autovetture e sulle persone transanti (in entrata ed in uscita), dalle ore 24.00 alle ore 1.00 nel periodo estivo compreso tra l'8 agosto ed il 16 settembre 1996, è emerso che:

nel periodo infrasettimanale, il traffico veicolare è alquanto limitato, mentre si registra un lieve (ma non considerevole) incremento nel fine settimana;

la maggior parte dei transanti nel fine settimana sono quasi esclusivamente frequentatori di locali notturni in territorio elvetico;

solo il 20 per cento circa delle auto transate in entrata nello Stato appartiene a frontalieri i quali, peraltro, svolgono una attività lavorativa soggetta a turnazione notturna (panificatori, pasticciieri, infermieri), con inizio e fine che comunque non incide sulla fascia oraria ritenuta penalizzante.

In merito a quest'ultimo punto, la competente Direzione compartimentale di Milano e la circoscrizione di Varese hanno evidenziato che non sussistono problemi da parte della dogana a soddisfare le esigenze dei frontalieri, eventualmente attraverso il ricorso all'istituto della reperibilità.

Tuttavia, la modesta entità del volume di traffico notturno attraverso il valico di che trattasi non è stata ritenuta idonea a giustificare un incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia e la conseguente ristrutturazione delle caserme ove ospitare il personale.

Risulta che sulla base di tale considerazione il prefetto di Varese non abbia ritenuto opportuno disporre il mutamento degli orari di apertura del valico di che trattasi.

Infine, la prefettura di Varese ha precisato che risultano opinabili le tesi secondo le quali la limitazione di orario del valico andrebbe ad incidere negativamente tanto sulle attività economiche, legate al rilancio turistico, che sui rapporti culturali tra i due paesi confinanti.

Ciò in quanto, con riferimento alla prima tesi, si può affermare la non incidenza della limitazione di orario sul territorio di che trattasi per la mancata presenza in esso di località di interesse turistico, nonchè di servizi per i quali i cittadini svizzeri possono trovare convenienza ad entrare in Italia in orario notturno.

Con riferimento alla seconda tesi, in occasione delle «Settimane di Ascona», del «Festival di Locarno» e dei «Concerti di Magadino» non si registra un particolare aumento degli ingressi e delle uscite nè da Zenna, nè da Ponte Tresa.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(5 dicembre 1997)

---

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le cosiddette «elezioni» del parlamento padano, indette dalla Lega Nord, sono una farsa ed un imbroglio che inganna i cittadini;

che il voto è una cosa seria, con la quale si sceglie e si decide la rappresentanza democratica e il governo dei comuni, delle province, delle regioni e della nazione;

che il 26 ottobre non si decide nulla e si crea soltanto confusione;

che il 26 ottobre anche gli italiani, con l'entrata in vigore dell'accordo di Schengen, sono diventati a pieno titolo cittadini europei, senza alcuna frontiera tra Stato e Stato;

che la Lega Nord, invece, erige muri e barriere e ci allontana dall'Europa;

che ogni voto sarà usato dalla Lega Nord per la secessione e la divisione dell'Italia e contro la convivenza civile e democratica,



si chiede di sapere:

se, vista la concomitanza delle elezioni-farsa padane con la campagna elettorale per le elezioni amministrative, che nelle zone afflitte dalla propaganda leghista coinvolgono enti locali di grande importanza come la provincia di Vicenza ed il comune di Venezia, non si ritenga di intervenire con gli strumenti più adeguati ad evitare che i cittadini siano tratti in inganno;

quali iniziative siano state attivate per evitare che gli spazi per la propaganda elettorale vera siano invasi di manifesti per le elezioni padane finte;

se, oltre al diritto della Lega Nord di attuare le iniziative propagandistiche che ritiene più opportune, non sia da tutelarsi anche il diritto dei cittadini (anche dei meno avveduti) a non essere presi in giro su materie di questa delicatezza ed importanza. Accade infatti che in alcune zone particolarmente arretrate del Veneto persone semplici sono state convinte con la propaganda che le elezioni padane non costituiscono una delle tante manifestazioni propagandistiche di un partito, ma sono effettivamente in grado di eleggere un vero parlamento.

(4-08211)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Poichè la manifestazione denominata «elezioni della Padania», preannunciata per il 26 ottobre scorso, si sarebbe svolta nel periodo in cui era in corso la propaganda elettorale in vista delle consultazioni amministrative del 16 novembre, sono state tempestivamente impartite direttive al fine di assicurare che nell'individuazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni fosse data assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione e che la scelta degli spazi per le affissioni venisse effettuata secondo criteri volti a soddisfare le prioritarie esigenze della campagna elettorale e ad evitare la possibilità di ingenerare negli elettori errori o confusioni.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(11 dicembre 1997)

CECCATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* –  
Premesso:

che in data 29 luglio 1995 in Montecchio Maggiore veniva arrestato, con l'accusa infamante di violenza carnale, il signor Roberto Miazzo, nato a Chiampo il 26 marzo 1953 e residente a Montecchio Maggiore, via Adige, padre di Suayens (1976), Ivan (1975) Emanuela (1979), Veronica (1988) e Cristopher (1990);

che la segnalazione ai servizi sociali dell'USL veniva inoltrata da «Telefono Rosa» che aveva raccolto le confessioni di Emanuela e

Suayens (quest'ultima già in passato aveva denunciato il padre per violenza carnale ma dopo una visita ginecologica che aveva dato esito negativo aveva ritrattato confessando di essere stata animata da vendetta perchè il padre l'aveva rimproverata in malo modo);

che il Tribunale di minorenni di Venezia con provvedimento del 27 luglio 1995 disponeva «l'allontanamento dei minori Miazzo Emanuela, Veronica e Christopher dalla residenza familiare ed il loro affido ai servizi sociali dell'USL n. 5 per il collocamento in idoneo ambiente; delega il servizio sociale affidatario a disciplinare i rapporti tra la madre e i figli e sospende il rapporto tra padre e figli»;

che in esecuzione di tale provvedimento il servizio sociale disponeva che Veronica e Christopher durante il giorno venissero accuditi da una famiglia esterna per far ritorno a casa solo durante le ore serali; per Emanuela non veniva invece assunta alcuna decisione; con discutibile zelo, e libera interpretazione ed applicazione da parte dei servizi sociali dell'USL del provvedimento suddetto, i minori venivano altresì allontanati dai nonni, Saverio Miazzo e Bruna Boro, e dagli zii da parte di padre ai quali i minori erano molto affezionati. Il nucleo familiare di Roberto Miazzo era cresciuto, infatti, in fretta e la necessità di lavorare di entrambi i coniugi aveva comportato il ricorso all'assistenza dei nonni e degli zii, tra l'altro, all'epoca, ancora non sposati o senza figli; i figli del Miazzo (già a partire da Ivan) dopo l'orario scolastico venivano ospitati dai nonni che li trattenevano seguendoli nei compiti ed accudendoli per quanto necessitava; il ritorno alla casa paterna avveniva solo alla sera quando i genitori erano rientrati dal lavoro. Anche le vacanze estive erano trascorse con i nonni e gli zii in località di villeggiatura tant'è che, al momento dell'arresto del Miazzo, i figli Veronica e Christopher erano ospitati dalle zie al mare; il legame tra i nipoti ed i parenti paterni era pertanto molto stretto;

che l'esecuzione del provvedimento da parte del servizio sociale ha comportato il repentino ed ingiustificato allontanamento dei minori anche dalle persone a cui, dopo i genitori, erano più legati affettivamente; i servizi sociali hanno infatti vietato ai nonni ed inizialmente agli zii qualsiasi approccio con i nipoti e a nulla sono valsi gli interventi per far modificare queste decisioni. Nonostante siano trascorsi quasi due anni, i servizi sociali non intendano modificare la loro decisione ritenendo in qualche modo responsabili i nonni di una mancata sorveglianza o, peggio, di un corcorso morale;

che da nove mesi i signori Saverio Miazzo e Bruna Boro attendono inoltre risposta ad un ricorso presentato al Tribunale dei minorenni nel quale chiedono la revoca di ogni provvedimento a loro sfavore e che sia consentita loro la visita ai nipoti; dopo l'audizione nulla è stato ancora deciso perchè si è in attesa di una relazione dei servizi sociali che sembra non arrivare mai; così, mentre rimangono inascoltate le istanze dei coniugi Miazzo-Boro, Christopher e Veronica vengono assistiti da una nuova famiglia (diversa da quella alla quale originariamente erano stati affidati) che, stranamente, ha un legame di parentela con la madre;

che la figlia Emanuela (diventata maggiorenne da due mesi) ospita un ragazzo nella casa familiare. I servizi sociali dell'USL n. 5, prontamente avvertiti del fatto, non hanno ritenuto di dover intervenire (o non sembrano averlo fatto con la dovuta serietà e fermezza); così oggi Emanuela è madre di un bimbo (nato il 17 maggio 1997), convive con il ragazzo, la madre, i fratelli minori, la sorella Suayens nonché il ragazzo di quest'ultima, tutti sotto lo stesso tetto,

si chiede di sapere che cosa si intenda fare in merito a quanto esposto in premessa.

(4-06538)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dal tribunale per i minorenni di Venezia e dal commissariato del Governo nella regione Veneto, si forniscono le seguenti informazioni.

I minori Emanuela, Veronica e Christopher Miazzi vennero allontanati dalla residenza familiare con provvedimento del 27 luglio 1995, in quanto erano emersi fatti di violenza carnale commessi da Miazzi Roberto nei confronti delle figlie.

Il Miazzi fu, per altri fatti, arrestato e, successivamente, condannato in primo grado alla pena di 7 anni di reclusione.

In sede processuale, unitamente alla fondatezza della accuse mosse dalle figlie dell'imputato, emergeva in modo univoco la collusione dei nonni paterni con il figlio, avendo i predetti sempre negato i fatti oggetto delle contestazioni.

Dalla relazione del servizio sociale competente veniva confermato tale atteggiamento ed evidenziata un'aperta ostilità, da parte dei nonni paterni, nei confronti della madre dei minori e delle minori stesse, atteggiamenti ritenuti dagli operatori gravemente turbativi dell'evoluzione psico-fisica dei minori, già sottoposti ad insopportabili pressioni.

In considerazione di tali comportamenti e del conseguente deterioramento dei rapporti con i nipoti, è stato vietato a questi ultimi di frequentare i nonni paterni, divieto confermato anche a seguito di un recente parere del servizio di età evolutiva dell'unità sanitaria locale n. 5 di Arzignano (Vicenza).

Le verifiche più recenti effettuate dai servizi in ambito familiare mettono in rilievo l'attuale insussistenza di presupposti legittimanti interventi di tipo autoritativo, tenuta anche presente la maggiore età da poco raggiunta della primogenita e l'impossibilità di porre in essere interventi non condivisivi dall'interessata.

Quanto agli aspetti giudiziari della vicenda, di competenza del tribunale per i minorenni di Venezia, si comunica che la procedura promossa dal pubblico ministero nei confronti di entrambi i genitori appare vicina alla conclusione, essendo state da poco acquisite le informazioni relative all'affido eterofamiliare dei minori.

Anche la procedura promossa dai nonni paterni dovrebbe ormai essere prossima alla definizione, essendo stati di recente trasmessi gli atti al pubblico ministero per il suo parere conclusivo.

In assenza di segnalazioni su eventuali irregolarità ascrivibili a magistrati nella vicenda in questione, il Ministro ritiene di doversi astenere da qualsiasi iniziativa riconducibile, in astratto, alle sue attribuzioni istituzionali.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(11 dicembre 1997)

---

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il prossimo consiglio federale della Federazione italiana giuoco calcio, previsto per sabato 12 luglio 1997, dovrà decidere in merito alla nomina del nuovo selezionatore di arbitri in sostituzione di quello attuale;

che sul quotidiano «la Repubblica» di lunedì 7 luglio 1997 in riferimento a tale nomina si fa esplicito riferimento a pressioni da parte di politici e di partiti;

che la sola persistenza del sospetto getterebbe ombre preoccupanti sulla garanzia che le partite di calcio vengano svolte in modo corretto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fare immediata chiarezza su tutta la vicenda onde assicurare le opportune garanzie affinché il processo di individuazione del nuovo selezionatore avvenga in modo trasparente e corretto sotto tutti i punti di vista.

(4-06853)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Gli Organi tecnici nazionali dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) vengono nominati dal Presidente Federale, su proposta del Presidente dell'Associazione; nessuna decisione in merito, pertanto, è di competenza del Consiglio Federale.

Per la stagione sportiva in corso poichè l'Associazione Italiana Arbitri è stata commissariata ed il Consiglio Federale ha nominato, quale Commissario Straordinario, il Presidente della F.I.G.C., avvocato Luciano Nizzola, quest'ultimo ha proceduto, autonomamente, alla nomina del Commissario C.A.N. (Commissione Arbitri per i Campionati di Serie A e B) nella persona del signor Fabio Baldas.

Il nuovo commissario della C.A.N. è un arbitro di grande esperienza nazionale ed internazionale, al quale si riconoscono qualità tecniche e umane, che hanno motivato la scelta.

Peraltro, è da rilevare che, dalla corrente stagione sportiva, al fine di garantire maggiore trasparenza nelle designazioni arbitrali per le gare di serie A e B, è in corso di adozione un sistema computerizzato, basato su un programma modulare dinamico che consente di assegnare automaticamente a ciascun incontro l'arbitro «più adatto» in rapporto alla difficoltà della gara.

Le valutazioni sugli arbitri e la difficoltà degli incontri, che costituiscono gli incontri, da fornire al *computer*, verranno continuamente aggiornati in relazione all'andamento dei campionati.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 dicembre 1997)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 10 dello schema del regolamento per lo stato giuridico dei segretari comunali specifica l'articolazione degli inquadramenti in fasce professionali transitorie e, nello specifico, nella fascia *c)* e *d)* per i segretari con 9 anni e 6 mesi di servizio e per i segretari di 2<sup>a</sup> classe, senza prevedere alcuna norma transitoria per gli inquadramenti nella fascia *d)* dei segretari comunali capo che hanno già conseguito l'idoneità nei concorsi nazionali banditi dal Ministero dell'interno;

che sembra incomprensibile il perchè non vengano prese in considerazione, nelle norme transitorie, le posizioni giuridiche dei segretari comunali capo che hanno più di 9 anni e 6 mesi di servizio e che hanno già conseguito l'idoneità dei concorsi per segretari generali banditi negli anni precedenti, anche in considerazione della circostanza che molti sono già in servizio presso le segreterie generali di comuni che hanno più di 10.000 abitanti ed hanno già superato un concorso a livello nazionale per cui la partecipazione ad un nuovo corso-concorso sembrerebbe superfluo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare una ulteriore discriminazione in capo a detti funzionari, atteso che nel passato analoghe norme transitorie sono state adottate anche per funzionari appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

(4-07480)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel primo schema di regolamento trasmesso al Consiglio di Stato in data 14 agosto 1997 era previsto, all'articolo 12, che «I segretari in servizio che hanno conseguito l'idoneità a segretario generale di seconda classe mediante superamento di precedenti concorsi banditi dal Ministero dell'Interno sono iscritti nella seconda fascia professionale».

Nella seconda fascia potevano iscriversi coloro i quali erano già in possesso della qualifica di segretario generale di seconda classe.

A seguito delle indicazioni provenienti dalle rappresentanze delle associazioni degli enti locali e dei lavoratori di categoria, il testo della suddetta disposizione è stato, poi, modificato, in sede di risposta alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con parere interlocutorio, per cui tale beneficio risulta attualmente esteso a tutti i segretari capi con anzianità di nove anni e sei mesi di servizio.

Tuttavia, gli effetti favorevoli collegati all'iscrizione nella fascia professionale superiore diventano effettivi con la nomina del segretario presso una sede ricompresa nella fascia anzidetta, fermo restando che «Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia» (articolo 12, comma 2).

Ciò, ovviamente, allo stato attuale e salvo eventuali modifiche da apportare a seguito dell'espressione del parere definitivo del Consiglio di Stato o in sede di deliberazione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(10 dicembre 1997)

CURTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto 29 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 215 del 15 settembre 1997, ha decretato il numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione per l'anno accademico 1997-1998;

che, secondo quanto riportato dal decreto sopra citato, il numero dei posti, a livello nazionale, è ripartito per regioni e province autonome «tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure professionali interessate;

che dall'elenco allegato al decreto sopradetto si evince che la regione Puglia è tra quelle che hanno avuti assegnati il minor numero di posti (solo 418 contro, per esempio, gli oltre 1500 assegnati alla regione Lazio),

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se non intenda modificare, con successivo provvedimento, il numero dei posti assegnato alla regione Puglia in relazione alla necessità di potenziamento fortemente avvertita nel settore sanitario.

(4-07541)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito al problema prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde, deve farsi rilevare che, in base a quanto previsto nel decreto ministeriale 29 agosto 1997 recante la «Determinazione del numero di posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1997-1998», il numero di posti inizialmente indicato nella Tabella allegata allo stesso Decreto può esser modificato con altro decreto in relazione ad ulteriori esigenze rappresentate dalle Regioni ed alle effettive possibilità formative di ciascuna Università considerata.

In questo senso il competente Dipartimento di questo Ministero sta curando l'istruttoria di tutte richieste di modifica presentate, ivi compresa quella della regione Puglia, in vista della prossima emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che, per quanto possibile, terrà conto di tutte le richieste pervenute.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

---

DANIELI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il persistere del fenomeno delle adozioni di bambini stranieri, provenienti per lo più dall'America latina e dal Terzo mondo, presenta aspetti poco chiari dal punto di vista giuridico, morale ed anche sanitario, dal momento che le legislazioni di quei paesi sono, in questo campo, piuttosto approssimative e «facili», tanto che in molti casi l'adozione assume più i caratteri di una compravendita che quelli di un atto d'alto valore sociale;

che le famiglie italiane che adottano bambini stranieri giustificano la loro scelta con il fatto che nel nostro paese il procedimento dell'adozione è reso troppo lungo e difficile da una serie di lungaggini ed impedimenti burocratici;

che l'adozione di bambini del Terzo mondo comporta con tutta evidenza lo sradicamento culturale ed etnico dell'adottato dal tessuto sociale suo proprio, con tutte le logiche conseguenze, anche se queste verranno a galla solo dopo anni;

che è dovere dello Stato italiano tutelare, prima di ogni altro, i suoi cittadini, cosa che comporta l'obbligo sociale ed etico di dare nei fatti ai bambini italiani in stato di adottabilità la precedenza assoluta nelle procedure d'adozione, fino a quando negli appositi istituti rimanesse anche un solo minore da adottare,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti minori in stato di adottabilità esistano oggi in Italia;

in quanti e quali istituti essi siano ospitati;

a quanto ammonti per lo Stato il costo annuo di mantenimento per ciascun minore;

quanto denaro percepiscano annualmente gli istituti in oggetto.

Il tutto per avere un quadro completo del problema al fine di valutare se esistano, al di là della prassi stabilita dalla legge, resistenze e/o interessi che ostacolano l'adozione dei minori italiani.

(4-05384)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il competente Ufficio centrale per la giustizia minorile ha fornito i seguenti elementi di risposta.

Sulle presunte lungaggini delle procedure giudiziarie italiane che, a detta dell'interrogante, giustificerebbero la preferenza delle famiglie italiane per l'adozione dei bambini stranieri, qualsiasi riflessione non può non prendere le mosse da una considerazione preliminare che tenga conto di due aspetti essenziali dell'adozione stessa, vale a dire:

a) l'adozione è una misura da assumere nell'interesse del minore, prevalente rispetto a quello degli aspiranti genitori, in quanto tale istituto giuridico è finalizzato alla tutela del minore adottabile;

b) il numero dei minori in stato di adottabilità è di gran lunga inferiore a quello solitamente indicato dai *mass-media*, in quanto sono adottabili solo i minori che si trovino nelle situazioni estreme di abbandono, privi di assistenza da parte di entrambi i genitori e dei parenti entro il quarto grado. Molto spesso, infatti, si confonde il numero dei minori collocati in istituto o in casa-famiglia o presso famiglie affidatarie con quello dei minori adottabili; è, invece, da porre in evidenza il fatto che la gran parte delle situazioni che determinano il collocamento dei minori in tali strutture non sono riconducibili al tipo di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori interessati.

Queste considerazioni appaiono idonee a spiegare, quindi, il numero relativamente ridotto delle dichiarazioni di adottabilità pronunciate in Italia, il cui numero complessivo, nell'ultimo quadriennio, è riportato nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Minori dichiarati in stato di adottabilità (1993-1996)

| Anno       | N. Minori |
|------------|-----------|
| 1993 ..... | 1231      |
| 1994 ..... | 1051      |
| 1995 ..... | 1148      |
| 1996 ..... | 1359      |



Nell'ultimo quadriennio, a fronte dei dati sopra riportati, il numero complessivo dei decreti di affidamento preadottivo riguardanti i minori italiani è stato il seguente:

*Tabella 2 – Decreti di affidamento preadottivo (1993-1996)*

| Anno       | N. Decreti |
|------------|------------|
| 1993 ..... | 710        |
| 1994 ..... | 614        |
| 1995 ..... | 864        |
| 1996 ..... | 1027       |

Il numero dei decreti di adozione riguardanti minori italiani, nel quadriennio considerato, è stato, infine, il seguente:

*Tabella 3 – Decreti di adozione nazionale (1993-1996)*

| Anno       | N. Decreti |
|------------|------------|
| 1993 ..... | 776        |
| 1994 ..... | 751        |
| 1995 ..... | 784        |
| 1996 ..... | 811        |

Relativamente al problema, segnalato dall'interrogante, della «precedenza» da attribuire ai minori italiani nelle procedure di adozione, occorre rilevare che tale principio viene effettivamente seguito, in quanto il gran numero di coppie aspiranti all'adozione (circa venti per ogni minore adottabile) e l'assoluta gratuità di questa garantiscono, meglio di qualsiasi altro strumento, la preferenza per i minori italiani adottabili.

*Tabella 4 – Affidamenti preadottivi di minori italiani e provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo di minori stranieri. Decreti di adozione definitiva di minori italiani e stranieri (anno 1996)*

|                      | Italiani | Stranieri |
|----------------------|----------|-----------|
| N. Affidamenti ..... | 1.027    | 2.088     |
| N. Adozioni .....    | 811      | 2.649     |

Il maggior numero di minori stranieri adottati non dipende da una preferenza per questi ultimi, ma dal fatto che i minori italiani adottabili sono relativamente pochi (1.359 in tutto nell'anno in questione).

Per quanto concerne la provenienza dei minori stranieri, si riportano di seguito, nella Tabella 5, le cifre relative alle principali provenienze nazionali dei minori adottati in Italia nel 1996:

*Tabella – Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo. Principali Paesi di origine dei minori (Anno 1996).*

|                | Provvedimenti |
|----------------|---------------|
| Russia .....   | 360           |
| Romania .....  | 285           |
| Brasile .....  | 256           |
| Colombia ..... | 246           |
| India .....    | 187           |
| Bulgaria ..... | 147           |
| Polonia .....  | 52            |

I flussi più consistenti provengono, attualmente dall'Est europeo e dall'America Latina, ovviamente in seguito alla nota situazione politico-sociale di queste aree. A più riprese è stata sollevata la grave questione della scarsa trasparenza delle procedure di adozione internazionale nei Paesi più interessati a questo fenomeno. Occorre precisare che una soluzione a questo problema può essere trovata soltanto a livello internazionale, attraverso l'azione concertata sia dai Paesi di provenienza dei minori, sia di quelli di destinazione. Allo scopo è stata elaborata la Convenzione dell'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, firmata anche dall'Italia e in attesa di ratifica da parte del nostro Paese. L'Italia ha, peraltro, attivato accordi bilaterali in materia con alcuni Paesi (Perù e Romania) che dovrebbero riuscire a disciplinare nella maniera più trasparente possibile le procedure di adozione di minori provenienti da questi Stati.

Relativamente agli aspetti amministrativi ed agli oneri economici riguardanti il mantenimento dei minori nelle strutture di accoglienza, si rileva che le competenze relative spettano, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli enti locali e che, di conseguenza, non vi sono oneri diretti a carico dello Stato. Si osserva, peraltro, che, a quanto risulta da indagini conoscitive condotte nel recente passato in varie regioni da enti universitari di ricerca, amministrazioni locali e fondazioni, le risorse economiche destinate alle strutture residenziali per minori in difficoltà e alle famiglie affidatarie variano ampiamente da comune a comune.

Si deve ribadire, comunque, che gli interventi assistenziali in strutture protette, a favore di minori in difficoltà – per *handicap*, per separazione o incapacità dei genitori – sono di natura completamente diversa rispetto a quelli predisposti dalla normativa vigente (legge n. 183/1984) a favore dei minori dichiarati in stato di abbandono. Questi ultimi, a differenza dei primi, debbono essere affidati ad una coppia aspirante all'adozione, scelta dal tribunale per i minorenni fra le molte che si sono dichiarate disponibili.

Il periodo di tempo intercorrente fra la dichiarazione definitiva di adottabilità del minore e l'affidamento pre-adoztivo alla coppia è brevissimo (pochi giorni) o immediato; in alcuni casi, l'affidamento precede addirittura, nell'interesse del bambino, la stessa dichiarazione di adottabilità (cosidetto affidamento «a rischio»). Si deve, infatti, osservare che la situazione attuale dell'adozione comporta, dal punto di vista della coppia, una lunga attesa (perchè le coppie in attesa sono moltissime, mentre i bambini adottabili sono pochi); dal punto di vista del bambino dichiarato adottabile, invece, l'attesa è nulla perchè, appena è accertato lo stato di abbandono, l'affidamento preadoztivo segue immediatamente.

Diverso è il discorso per i minori dichiarati adottabili più grandi d'età o portatori di gravi *handicap*, per i quali la scelta della coppia disponibile all'adozione presenta difficoltà non sempre superabili.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(10 dicembre 1997)

---

DE ANNA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la società sportiva Jesi calcio è arrivata seconda nel campionato dilettanti interregionale delle Marche ed il primo posto è stato ottenuto dalla società Astrea calcio, squadra interamente composta da agenti di custodia;

che in virtù del piazzamento ottenuto (primo posto) l'Astrea Calcio ha il diritto di iscriversi al campionato nazionale professionistico di C2 in quanto tale diritto è sancito da un'apposita legge, n.190 del 13 luglio 1990;

che nel frattempo è stata approvata la legge n. 586 del 1996, «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche», che sancisce la trasformazione delle società sportive dilettantistiche in società a fini di lucro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi una incongruenza nella possibilità di trasformazione di una società dilettantistica in professionistica quando tutte le componenti della società in oggetto svolgono già un'altra professione che in questo caso è quella dell'agente di custodia.

(4-06274)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana gioco calcio, si fa presente quanto segue.

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha sancito l'obbligo per tutte le società partecipanti ai campionati professionistici di assumere la forma giuridica di società di capitali, con il divieto di perseguire

lo scopo di lucro, divieto che, tuttavia, non ha influito sulla loro natura di società di capitali.

Tali società, pertanto, già con la normativa contenuta nella suddetta legge, erano società professionistiche a tutti gli effetti.

La legge 13 luglio 1990, n. 190, derogando alle disposizioni della predetta legge n. 91 ed alle norme federali, ha consentito alle Associazioni sportive appartenenti al Corpo degli agenti di custodia di svolgere attività sportiva, nell'ambito dei Campionati di qualunque serie organizzati dalla FIGC.

La legge n. 586 del 1996 non ha inciso in alcun modo sulla deroga codificata dalla citata legge n. 190 e sulle ragioni che ispirarono l'emanazione del suddetto provvedimento. Pertanto si ritiene pienamente legittima la partecipazione al Campionato professionistico di serie C2 della società Astrea, nella sua attuale forma di Associazione sportiva.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 dicembre 1997)

DE LUCA Athos. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nei giorni scorsi Claudio Cerica, di 43 anni, è stato identificato ed arrestato dopo aver raccolto in terra e restituito alla proprietaria un portafoglio rubato;

che, pendendo sul Cerica un mandato di cattura internazionale, egli è stato rinchiuso in un braccio speciale del carcere romano di Rebibbia (il G12), dove dovrà scontare una pena residuale di 4 anni, 9 mesi e 10 giorni di carcere;

che i reati a lui contestati sono quelli di partecipazione a banda armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e violazione della normativa sulle armi e che per nessuno di questi reati Cerica è stato implicato in fatti di sangue;

che Cerica era tornato in Italia con la speranza che la Corte di cassazione accogliesse il ricorso presentato dal suo legale e gli concedesse la continuità della pena;

che la sentenza della Corte di cassazione è attesa per marzo e se il ricorso venisse accolto gli anni da scontare per Cerica si ridurrebbero a meno di tre e lui potrebbe immediatamente beneficiare della semilibertà prevista dalla legge Gozzini;

che i reati imputati a Cerica, come quello di associazione sovversiva, derivano da leggi speciali che in altri paesi d'Europa non esistono proprio;

considerato che il caso di Claudio Cerica è emblematico di un'intera generazione di quarantacinquenni che, per ideali di gioventù, rimangono oggi dietro le sbarre anche quando ormai, come nel caso in questione, si hanno tutte le carte in regola per reinserirsi nella società ed alleggerire le patrie galere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che, in sede giurisdizionale, si pervenga ad una tempestiva decisione sul caso di Claudio Cerica.

(4-04068)

(5 febbraio 1997)

DE LUCA Athos, SARTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a distanza di oltre tre mesi dall'arresto, avvenuto in circostanze singolari dopo aver restituito alla proprietaria un portafoglio rubato e trovato casualmente per strada, Claudio Cerica, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia a Roma, condannato ad un residuo di pena di quattro anni e sei mesi per banda armata e associazione sovversiva, prosegue lo sciopero della fame per protestare contro gli ostacoli che continuano ad esserci riguardo alla sua richiesta di lavoro esterno;

che tutto ciò avviene nonostante la solidarietà di molti e l'impegno dei suoi legali affinché vengano concessi a Cerica i benefici previsti dalla legge Gozzini all'articolo 21;

che vi è stata una recente sentenza della Cassazione che ha respinto inspiegabilmente il ricorso presentato dai legali di Cerica per avere riconosciuta la continuazione del reato, il che avrebbe portato alla riduzione della pena;

considerato:

il gesto di apprezzabile senso civico al momento della restituzione del portafoglio e il comportamento tenuto in carcere sino a questo momento da parte di Claudio Cerica;

il parere favorevole espresso da una commissione interna del carcere di Rebibbia circa la concessione del lavoro esterno e la possibilità concreta di essere subito inserito in un progetto di lavoro che impegnerebbe Cerica presso la casa editrice di un quotidiano;

considerato inoltre:

che la sentenza di condanna è stata emessa per reati associativi legati ad un periodo particolare della storia del nostro paese e rispetto al quale oggi si sta cercando, anche attraverso provvedimenti legislativi, di trovare una adeguata soluzione;

che Claudio Cerica non è stato riconosciuto colpevole di nessun fatto di sangue,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché vengano concessi a Claudio Cerica i benefici dell'articolo 21 della legge Gozzini riguardo al lavoro esterno, evitando che le pastoie burocratiche possano impedire o allungare i tempi dell'assegnazione, dando in questo modo un segnale forte da parte della giustizia italiana e cominciando seriamente a considerare chiusa la fase delle leggi speciali, come quella sull'associazione sovversiva, che va rivista anche alla luce dei codici penali europei più avanzati.

(4-06091)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. (\*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si forniscono i seguenti elementi acquisiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

In data 16 aprile 1997 il gruppo di osservazione e trattamento operante presso la casa circondariale di Rebibbia ha formulato a favore del detenuto Cerica, a seguito delle risultanze positive della osservazione scientifica della personalità e in considerazione delle offerte di lavoro già pervenute alla direzione, un programma di trattamento che prevede colloqui con gli operatori penitenziari e partecipazione alle attività trattamentali ed ammissione al beneficio dei permessi premio e dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.

Il magistrato di sorveglianza di Roma, in data 22 maggio 1997, ha emesso, ai sensi degli articoli 13 e 69 della legge n. 354 del 1975, proprio decreto con il quale, «fatte salve le determinazioni che si riterranno di adottare in merito ai benefici di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge n. 354 del 1975» approva il programma di trattamento redatto dall'*equipe* di osservazione nei confronti del detenuto Claudio Cerica.

Dal 15 luglio 1997 il magistrato di sorveglianza ha inoltre approvato l'ammissione al lavoro esterno senza scorta.

Dal 18 luglio il Cerica risulta ristretto nella terza casa circondariale di Rebibbia-Roma per usufruire del lavoro all'esterno *ex* articolo 21 dell'ordinamento penitenziario presso la Data Coop. con sede a Roma per svolgere attività nell'ambito di detta cooperativa. Il Cerica esce dall'istituto alle ore 8 e vi rientra alle 21 dal lunedì al sabato.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(9 dicembre 1997)

---

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che è stata firmata nei giorni scorsi dal vice sindaco di Torino una ordinanza che prevede sanzioni amministrative (multe fino a due milioni) e penali (previsto l'arresto fino a tre mesi) per i lavavetri che operano nella città;

che si tratta di un provvedimento inutile che rischia di creare incomprensione ed esasperare gli animi della gente;

che una presenza controllata e organizzata del fenomeno dell'immigrazione rappresenta una fonte di stabilizzazione del mercato e della produttività del nostro paese e che esperti economisti hanno confermato che la presenza di immigrati che svolgono alcune attività lavorative in Italia è indispensabile e utile all'economia italiana;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

considerato che dovrebbe essere trovata una soluzione al problema attraverso un controllo del fenomeno ed una sua regolamentazione e che questa ordinanza rischia di passare presso l'opinione pubblica come un fatto di intolleranza, che può inasprire i rapporti tra gli immigrati presenti in Italia e i cittadini italiani, dando anche un'immagine negativa del nostro paese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire affinché l'ordinanza venga revocata evitando in questo modo i rischi che iniziative analoghe possano essere prese in altre località.

(4-07413)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. - Il fenomeno dell'attività abusiva di «parcheggiatore» e «lavavetri», svolta da cittadini italiani e da extracomunitari, è da tempo all'attenzione delle forze dell'ordine e del comune di Torino, sia per la sua rilevante diffusione, sia per i suoi riflessi sull'ordine pubblico, derivanti specialmente dalla frequente degenerazione in comportamenti estorsivi, penalmente rilevanti.

L'esercizio abusivo di mestieri girovaghi - tra i quali è da annoverare quello di «lavavetri» - è sottoposto a sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per effetto dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dal decreto legislativo n. 489 del 1994, all'accertamento della violazione segue la segnalazione all'autorità cui compete il rilascio dell'autorizzazione - cioè al sindaco - che entro 5 giorni ordina la cessazione dell'attività con provvedimento motivato, da notificare al trasgressore. L'inosservanza è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Poichè risulta estremamente difficile raggiungere i trasgressori, spesso senza fissa dimora o sprovvisti di documenti, la frequente mancata notifica delle ordinanze rende inefficace l'attività sanzionatoria, impedendo di fatto l'applicazione della norma penale e delle conseguenti misure di polizia giudiziaria.

È stato questo il motivo per cui il comune di Torino ha adottato un provvedimento a carattere generale, contenente l'ordine di cessazione immediata dell'attività abusiva. Con tale strumento si rendeva, infatti, possibile la notifica dell'ordine di cessazione dell'attività abusiva subito dopo l'accertamento della violazione, realizzando in tal modo, con immediatezza, il presupposto per l'applicazione della sanzione penale, in caso di persistente inosservanza del divieto.

In occasione di apposita seduta del consiglio comunale, il sindaco di Torino ha precisato che l'ordinanza, secondo l'intendimento dell'amministrazione comunale, sarebbe rivolta soprattutto ai parcheggiatori abusivi, la cui attività è causa di disagi, con conseguenti frequenti proteste, per la popolazione.

Nella stessa occasione, egli ha annunciato che il provvedimento verrà opportunamente adeguato e precisato in tal senso.

Quanto allo specifico quesito è appena il caso di osservare che tra i poteri di un Ministro dell'interno non vi è certamente quello di interferire con l'autonoma attività amministrativa delle autonomie locali, per revocare un'ordinanza, atto tipico e peculiare del potere attribuito ai sindaci dall'ordinamento.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(10 dicembre 1997)

DI ORIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la legge n. 409 del 1985 ha istituito presso ogni ordine provinciale dei medici chirurghi un apposito albo degli odontoiatri ed una commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, e che quest'ultima risulta essere collegio autonomo per funzioni inerenti gli aspetti etici, deontologici e disciplinari, dovendo intervenire per obbligo istituzionale nei casi di scorretto comportamento degli iscritti al medesimo albo con potere sanzionatorio, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

che gli iscritti all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri votano separatamente per il proprio collegio di appartenenza, essendo le due assemblee elettorali disgiunte, come stabilito dalla commissione centrale arti e professioni sanitarie, mentre entrambe concorrono congiuntamente all'elezione del collegio dei revisori dei conti, essendo eleggibili a questo istituto tutti gli iscritti all'ordine professionale;

che, conseguentemente, un iscritto ad uno solo dei due albi non può esprimere il proprio voto per l'elezione dei componenti la commissione dell'albo al quale non appartiene, configurandosi, nella fattispecie, come soggetto non legittimato ad intervenire nel merito delle questioni relative all'assemblea elettorale ad esso estranea;

che il consiglio direttivo dell'ordine dei medici e degli odontoiatri è composto dalle due componenti, medica e odontoiatrica, legittimate dal voto delle rispettive assemblee elettorali, e come tale necessita per la propria attività istituzionale della compartecipazione in essere di medici ed odontoiatri, pena l'illegittimità e la nullità delle proprie deliberazioni (ad esempio iscrizioni e cancellazioni);

che già in data 29 marzo 1996 con sentenza n. 200/96 la commissione centrale arti e professioni sanitarie ha accolto il ricorso avverso il risultato delle elezioni svoltesi presso l'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma in data 11, 12, 13 dicembre 1993, proposto da alcuni iscritti all'albo dei medici, in relazione ad irregolarità formali e sostanziali nella procedura di votazione, e che in virtù di tale decisione il Ministro della sanità ha ravvisato la necessità del commissariamento dell'ente;

che in data 29, 30 novembre, 1° dicembre 1996 la commissione straordinaria ha indetto, in seconda convocazione, le elezioni per il rin-



novo delle cariche dell'ordine provinciale dei medici e odontoiatri di Roma;

che nei confronti delle stesse elezioni e del relativo risultato sono stati promossi due ricorsi nelle forme previste dalla legge, presso la commissione centrale arti e professioni sanitarie, da parte di alcuni iscritti all'albo dei medici;

considerato:

che in data 9 maggio 1997 la commissione centrale arti e professioni sanitarie ha discusso i predetti ricorsi, disponendo l'annullamento della sola assemblea elettorale degli iscritti all'albo degli odontoiatri;

che tale annullamento contrasta con le condizioni in fatto e in diritto suesposte,

si chiede di sapere:

se non sia necessario verificare la fondatezza delle decisioni prese dalla commissione centrale arti e professioni sanitarie, in relazione all'operato dei commissari incaricati dal Ministro di gestire le elezioni per il rinnovo delle cariche delle commissioni e del consiglio direttivo dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma;

se non sia opportuno che il Ministro verifichi il comportamento tenuto dall'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma, in propria difesa, contro i ricorsi;

se non sia il caso di porre in essere ogni iniziativa al fine di scongiurare il totale *empasse* gestionale dell'istituzione ordinistica citata, data l'impossibilità di operare legittimamente da parte del consiglio direttivo dell'ordine dei medici ed odontoiatri di Roma, il quale, venendo a mancare la componente odontoiatrica, realizzerebbe, nella fattispecie, un collegio imperfetto;

se non sia il caso di valutare l'eventualità di ulteriori impugnative verso quest'ultimo ente, in relazione alla carenza di legittimità a deliberare anche riguardo semplici iscrizioni e cancellazioni dagli albi, e di rivedere, alla luce di queste considerazioni, gli atti di impugnativa e di difesa sulle questioni sollevate;

come sia possibile che soggetti carenti per interesse legittimo, perchè non iscritti all'albo degli odontoiatri e quindi non ammessi al voto per l'elezione dei membri della commissione odontoiatri, possano determinare, con un proprio ricorso, la nullità della relativa assemblea elettorale;

quali provvedimenti s'intenda adottare relativamente al caso in questione, valutando innanzitutto che nell'ambito del consiglio direttivo dell'ordine professionale, ai fini della composizione e della legittimità dello stesso, non può non prevalere il principio di pariteticità di rilevanza tra le due componenti, ovvero i medici e gli odontoiatri, ed inoltre valutando sempre l'impossibilità di convocare l'assemblea elettorale per l'elezione della commissione per l'albo degli odontoiatri, visto che tale compito è prerogativa esclusiva del presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri (legge n. 423 del 1993 articolo 1, comma 13).

(4-06158)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine ai quesiti formulati nell'atto parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.

Con decisione n. 200 del 29 marzo 1996, depositata il 16 maggio successivo, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie accoglieva il ricorso proposto avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma.

A seguito della predetta decisione, il Ministro della sanità nominava una Commissione straordinaria per la gestione degli affari correnti e l'indizione delle nuove elezioni, tenutesi in data 29, 30 novembre e 1° dicembre 1996.

Avverso le nuove elezioni, venivano presentati due distinti ricorsi, accolti in parte dalla Commissione centrale, che con decisione n. 136 del 1997 annullava l'elezione per il rinnovo della Commissione odontoiatri, ritenendo valide, invece, le elezioni relative alla Commissione medica ed al collegio dei revisori.

Premesso che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è organo di giurisdizione speciale, con competenza a giudicare, tra l'altro, dei ricorsi avverso le operazioni elettorali per l'elezione degli organi degli Ordini e Collegi professionali dell'area sanitaria, si rileva come non rientri fra le prerogative del Ministro della sanità verificare la fondatezza delle decisioni della Commissione predetta, dinanzi alla quale, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il predetto Ministro ha sostituito il prefetto quale contraddittore necessario.

Nel caso di specie, in particolare, non si sono ravvisati motivi per impugnare la decisione di che trattasi. Risulta, peraltro, che nemmeno l'Ordine o i soggetti direttamente interessati hanno ritenuto di ricorrere alla Suprema corte di cassazione.

Non si ritiene, inoltre, di dover valutare il comportamento tenuto dall'Ordine in propria difesa, ove si consideri che il Presidente dell'Ordine si è costituito in giudizio, affidando la difesa ad un legale di fiducia, e che mancano elementi che possono far ipotizzare illeciti amministrativi od anche solamente deontologici e, conseguentemente, giustificare un sindacato dell'operato dell'Ordine.

Con riferimento al paventato *impasse* del Consiglio, si fa presente che a norma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, per la validità della seduta del Consiglio è richiesta la maggioranza semplice dei componenti. Non ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi di scioglimento del Consiglio direttivo contemplata dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. Si informa, tuttavia, che nei giorni 20, 21 e 22 settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Commissione odontoiatri. È stato, quindi, eliminato ogni possibile ostacolo alla piena operatività del Consiglio. Non esisteva, in proposito, alcun ostacolo alla convocazione dell'assemblea elettorale, dato che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423,

richiamata nell'interrogazione, ha mantenuto la convocazione delle assemblee elettorali fra le attribuzioni del Presidente dell'Ordine.

La questione della legittimità a ricorrere contro l'elezione della Commissione odontoiatri da parte di soggetti i quali, pur appartenenti al medesimo ordine professionale non sono iscritti all'Albo degli odontoiatri, è stata risolta dalla Commissione centrale nella sua piena autonomia di organo giurisdizionale in senso contrario alla tesi prospettata dall'interrogante. Tenuto conto, al riguardo, che l'elezione della Commissione odontoiatri comporterebbe per gli odontoiatri l'impossibilità di impugnare le elezioni relative ai componenti della Commissione medica, cioè della componente maggioritaria del Consiglio stesso, non si ravvisano nella pronuncia della Commissione centrale elementi di incoerenza rispetto al quadro normativo.

Infine, riguardo all'auspicio che la composizione dei consigli direttivi sia informata al principio della pariteticità fra le due componenti, si rileva che l'impianto voluto dalla legge n. 409 del 1985 rispecchia il rapporto numerico fra gli iscritti ai due Albi professionali. In ogni caso, la questione potrebbe essere affrontata nella discussione sul disegno di legge governativo concernente la riforma degli Ordini dei medici chirurghi e dei odontoiatri o superata con l'approvazione della proposta di legge concernente la costituzione degli Ordini degli odontoiatri.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(11 dicembre 1997)

---

FASSONE, MIGONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che secondo quanto accertato in provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenza 29 marzo 1996 del tribunale di Torino e 1° ottobre 1996 della Corte d'appello di Torino) il notaio Remo Bassetti, a partire dal febbraio del 1994, si rese promotore di varie serate culturali che si svolgevano presso il suo studio in Torino, al di fuori dell'orario di lavoro, al fine dichiarato di «ricquistare i professionisti al sociale», contrastando il diffuso «agnosticismo culturale», e mirando al recupero di un'idea di cultura e di solidarietà. Gli inviti a tali serate venivano spediti utilizzando buste sulle quali era specificata la qualifica professionale dell'organizzatore;

che a distanza di tempo (25 febbraio 1995) il consiglio notarile di Torino, ai cui membri gli inviti erano stati sempre spediti, indirizzava al dottor Bassetti una lettera nella quale lo invitava ad evitare di spendere la propria qualifica professionale nella anzidetta attività di organizzazione delle serate;

che ad una ferma risposta del notaio Bassetti il consiglio notarile faceva seguire altra nota (in data 20 aprile 1995) nella quale ravvisava «una valenza promozionale in certe modalità applicative della sua iniziativa» ed aggiungeva che egli «fin dall'ingresso nel distretto, non ave-

va mancato di mettersi in evidenza, anche segnalandosi a banche ed agenzie immobiliari»;

che il notaio Bassetti contestava l'accusa di concorrenza sleale, e proponeva querela nei confronti dei componenti del consiglio; in merito a tale querela il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino disponeva l'archiviazione (8 gennaio 1996);

che il consiglio notarile promuoveva procedimento disciplinare nei confronti del notaio Bassetti; l'incolpazione concerneva, peraltro, non già i «comportamenti promozionali» asseritamente sconvenienti, ma le reazioni irriguardose avute dal notaio avverso le note del consiglio notarile; tale procedimento si concludeva con la citata sentenza del 29 marzo 1996 del tribunale di Torino, la quale assolveva il notaio dagli addebiti a lui mossi;

che in esito a tale pronuncia il direttore generale della divisione generale degli affari civili e libere professioni di codesto Ministero, con nota in data 6 giugno 1996 si rivolgeva al procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino nei seguenti termini: «In relazione all'appello interposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del 29 marzo 1996, pronunciata contro il notaio in oggetto specificato, si prega volerne far fissare celermente la trattazione, attesa la gravità dei fatti e il breve termine di prescrizione (*rectius* di decadenza) di 4 anni e di cui all'articolo 146/1 e 2 l. not.»;

che il giudizio di appello, celebrato in effetti con eccezionale sollecitudine, si concludeva con la ricordata sentenza 1° ottobre 1996, che respingeva l'appello del pubblico ministero, e confermava la decisione assolutoria;

che in data 16 dicembre 1996 la direzione generale anzidetta indirizzava al procuratore della Repubblica di Torino, e per conoscenza al consiglio notarile di Torino, una nota del seguente tenore: «Ai sensi dell'articolo 127 legge notarile, si prega voler accertare se il notaio Remo Bassetti, nel recente periodo (dal gennaio 1996) abbia o meno posto in essere: comportamenti di cui alla motivazione della sentenza n. 2 del 1996, ad avviso dello scrivente non conformi al disposto di cui agli articoli 147 legge notarile e 14 del r.d.l. 1666/37. Si vorrà riferire in merito, assumendo, ricorrendone i presupposti, le iniziative di legge»;

considerato:

che l'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913 n. 189 (legge notarile) stabilisce che «Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sopra tutti i notari, i consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che crede opportune; la stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello ed ai procuratori della Repubblica, nei limiti delle rispettive giurisdizioni»;

che l'articolo 249 del regolamento precisa i contenuti dell'«alta vigilanza» e delle «visite ed ispezioni», prevedendo che i titolari delle dette potestà «possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti consigli, archivi o uffici»;

che è quindi evidente – come affermato dai commentatori della legge notarile – che il potere di vigilanza è finalizzato «al miglior fun-

zionamento del servizio notarile», e che l'ispezione ordinaria ha «un contenuto prettamente formale», attinente «sia alla disciplina formale degli atti, sia al loro contenuto sostanziale», esulando invece i profili deontologici, che restano affidati alla tutela dei consigli;

che l'articolo 147 della legge notarile, a sua volta, stabilisce che «il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione»;

che nel caso in esame la «vigilanza» esercitata dal competente ufficio del Ministero si è dapprima espressa nel sollecitare una tempestiva fissazione del giudizio di appello «attesa la gravità dei fatti» (ritenuti invece del tutto leciti dal tribunale) e atteso «il breve termine di decadenza» (che vale per tutti gli illeciti); e poi si è manifestata nel richiedere se il notaio Bassetti abbia «posto in essere comportamenti di cui alla sentenza n. 2/96», ritenendoli «non conformi al disposto degli articoli 147 della legge notarile e 14 del r.d.l. 1666/37»;

che al riguardo si deve osservare che la sentenza richiamata non si è occupata di comportamenti attinenti all'articolo 147 della legge notarile ma di atteggiamenti polemici nei confronti del consiglio; che i comportamenti di cui all'articolo 147 esulano dal potere-dovere di vigilanza e di intervento; e che la nota sembra del tutto indifferente al fatto che «i comportamenti di cui alla sentenza n. 2/96» sono stati ritenuti legittimi da due autorità giudiziarie;

che l'intera vicenda rivela pertanto un'attenzione che si ha motivo di definire eccezionale verso condotte legittime, consistenti nell'organizzare serate culturali. La nuova richiesta di informative, dopo un giudizio favorevole, autorizza ad ipotizzare l'apertura di nuovi procedimenti disciplinari teoricamente senza fine, cui non può porre rimedio neppure l'assoluzione decretata in sede giudiziaria. Il tutto lascia intravedere uno zelo quanto meno discutibile, atteso l'oggetto al quale è applicato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le iniziative e le sollecitazioni del suo competente ufficio, nel caso in questione, costituiscano un uso improprio della potestà attribuitagli dalla legge, e quali provvedimenti intenda adottare onde non mantenere ulteriormente sotto accusa iniziative culturali che non giustificano interventi censori o sanzionatori.

(4-05109)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si osserva quanto segue.

I primi rilievi formulati dal Consiglio notarile di Torino sull'operato del notaio Bassetti coglievano taluni possibili profili di «richiamo di clientela» nelle modalità grafiche delle ripetute iniziative culturali orga-

nizzate dal professionista nei locali del proprio studio professionale, ravvisandosi una «valenza promozionale in certe modalità applicative della sua iniziativa».

Detti rilievi non si sono, tuttavia, sostanziati in una specifica incolpazione di contenuto disciplinare, avendo il Consiglio ritenuto, nell'esecuzione della propria attività di sorveglianza sugli iscritti, di rivolgere al notaio esclusivamente un invito ad astenersi da comportamenti che, se reiterati nel tempo, avrebbero potuto dar luogo ad un'azione disciplinare.

L'utilizzo di uno studio notarile (in cui pur sono custoditi atti segreti) per finalità estranee all'esercizio dell'attività professionale e la divulgazione di inviti, su carta intestata, alla partecipazione a «serate culturali» (ancorchè estesi a colleghi notai), costituiscono, in effetti, iniziative tali da suscitare perplessità sul piano deontologico e, comunque, non appaiono propriamente conformi al corretto esercizio dell'attività notarile.

Giova, altresì, richiamare le norme di deontologia notarile elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo quanto previsto dalla legge 27 giugno 1991, n. 220, segnatamente quelle concernenti la «pubblicità» sotto la voce a.3. «Della Concorrenza», che delineano specifiche fattispecie di inosservanza del divieto di pubblicità, alla stregua delle quali sono valutabili dal Consiglio stesso le condotte irregolari dei notai.

E proprio con riguardo ai comportamenti del notaio Bassetti, rientranti in un'ipotesi di illecita concorrenza (ipotesi che – lo si ripete – non si è mai sostanziata in una specifica incolpazione, con l'esercizio dell'azione disciplinare) l'Ufficio Notariato del Ministero ha ritenuto di sollecitare accertamenti presso gli organi competenti.

Ed invero, da questi comportamenti che, peraltro, non hanno costituito tema di decisione nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello del 4 ottobre 1996 (vertente su distinte incolpazioni afferenti ai rapporti tra il notaio ed il Consiglio notarile di Torino), il notaio Bassetti non risulta aver mai desistito, manifestando al contrario, allo stesso Consiglio, nel corso di una audizione del 19 marzo 1997, il proprio intendimento di dare ulteriore impulso alle sue iniziative culturali con le stesse modalità con le quali le ha condotte sinora.

Il riferimento nella nota in data 12 dicembre 1996, inviata dall'Ufficio Notariato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, «ai comportamenti di cui alla motivazione della sentenza n. 2/96» della Corte di Appello, attiene ai fatti, che pur non rientranti nel *thema decidendi*, in quella sede, erano pur sempre esposti nelle premesse al contesto motivazionale.

Su quei fatti e per quei comportamenti l'Ufficio ha ritenuto di reiterare l'esigenza di doverosi accertamenti, a tutela e garanzia della qualità e correttezza del servizio che il notariato svolge per la collettività.

E ciò anche in attuazione del disposto dell'articolo 127 della legge sul notariato che al Ministro di grazia e giustizia attribuisce l'alta vigilanza sui notai, i consiglieri e gli archivi notarili.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(5 dicembre 1997)

GASPERINI, LAGO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente senatore Gasperini è difensore fiduciario del signor Luca Peroni, imputato come in atti, il cui procedimento è pendente avanti la corte di assise di Venezia;

che la moglie del Peroni in data 14 giugno 1997 informava lo scrivente senatore Gasperini di essersi recata presso la casa circondariale di Venezia, ove si sarebbe dovuto trovare ristretto il marito, apprendendo dagli agenti di custodia che lo stesso era stato trasferito altrove, senza ottenere ulteriori delucidazioni;

che, informato di ciò, lo scrivente senatore Gasperini immediatamente contattò reiteratamente, per telefono, la casa circondariale di Venezia, chiedendo del direttore per avere delucidazioni in merito, ottenendo risposte del seguente tenore: «Il direttore non c'è»; «Il direttore è occupato»; «Il direttore è impegnato in altra linea telefonica»;

che chieste le generalità dell'ignoto interlocutore, questi dichiarava di non essere tenuto a fornirle, limitandosi a dire di essere «un addetto all'ufficio matricola»;

che, pertanto, lo scrivente senatore Gasperini fu indotto ad interpellare addirittura il dottor Michele Coiro, direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale, in brevissimo termine, riferì allo scrivente senatore Gasperini che il detenuto era stato trasferito presso la casa circondariale di Ferrara,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni del suddetto trasferimento;

se sussistano disposizioni atte ad impedire di fornire informazioni ai familiari di un detenuto in ordine alla località del suo trasferimento;

se sussistano disposizioni dirette a mantenere l'anonimato del pubblico impiegato richiesto di declinare le proprie generalità;

se sussistano disposizioni atte ad impedire di fornire al difensore e ad un membro del Parlamento comunicazioni in ordine al trasferimento di un detenuto;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in ordine ai fatti sopra menzionati.

(4-06425)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In data 14 giugno 1997 il detenuto Luca Peroni è stato trasferito dalla Casa Circondariale di Venezia alla Casa Circondariale di Ferrara, sede di assegnazione definitiva, su disposizione del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche in considerazione della peculiarità dei reati contestatigli.

Per quanto concerne l'onere di comunicare alle persone interessate l'avvenuto trasferimento del detenuto, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 29 dell'Ordinamento Penitenziario «i detenuti e gli internati sono

posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in istituto o dell'avvenuto trasferimento».

Le modalità attuative di tale diritto sono previste dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

Tali norme rimettono al detenuto la libertà di scegliere se comunicare o meno al congiunto o ad altra persona dallo stesso indicata l'avvenuto ingresso in istituto penitenziario o il trasferimento ad altra sede. Il legislatore, infatti, ha voluto tutelare l'esigenza di riservatezza del soggetto in stato di detenzione che, se appare manifesta nell'ipotesi di ingresso in istituto penitenziario, non può ritenersi esclusa nel caso di trasferimento del detenuto ad altra sede.

Per quanto riguarda l'episodio segnalato dall'interrogante, da informazioni acquisite dalla direzione dell'istituto di Venezia si è appreso che il giorno 14 giugno 1997, non appena eseguita la traduzione dei detenuti, il personale dell'istituto ha fornito informazioni in merito al trasferimento di quelli appartenenti al «Gruppo Serenissima Armata» all'avvocato Tebaldi, difensore del detenuto Barison Antonio, e al senatore Dolazza.

Risulta, inoltre, che mentre l'ispettore comandante dell'istituto veneziano era impegnato a ragguagliare telefonicamente detto senatore, anche il senatore Gasperini ebbe a inoltrare la stessa richiesta di informazioni.

L'ispettore comandante, nell'occasione, pregò il personale dipendente di riferire al parlamentare interrogante che avrebbe conferito con lui non appena terminata la conversazione con l'altro parlamentare.

Ciò, peraltro, non si è, poi, verificato perchè il senatore Gasperini non avrebbe atteso, nè telefonato o lasciato all'addetto dell'Ufficio matricola, un recapito telefonico dove poter essere immediatamente rintracciato.

Non risulta che l'episodio, probabilmente frutto di un disguido, abbia avuto un seguito disciplinare, nè, d'altro canto, il Ministro ha facoltà di surrogarsi al personale dirigente del Dipartimento Penitenziario nel promuovere i procedimenti in materia.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(5 dicembre 1997)

---

GUERZONI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In considerazione del fatto che in base agli articoli 79 e 66 del decreto legislativo n. 507 del 1993 per le aree scoperte dalle imprese finisce il periodo di non tassabilità e con il 1° gennaio 1997 le stesse saranno soggette a tassazione da parte dei comuni per la loro metà;

tenuto conto che la vigente normativa di tassazione sui rifiuti è in via di riordino,



si chiede di sapere, anche con riguardo al particolare momento di difficoltà in cui versa l'economia produttiva e per non ingenerare un'altra fase di incertezza e confusione nelle attività finanziarie delle autonomie locali, se non si ritenga opportuno un ulteriore rinvio dell'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legislativo n. 507 del 1993.

(4-03898)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, dopo aver premesso che ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le aree scoperte sono soggette a tassazione per la loro metà a decorrere dal 1° gennaio 1997, chiede di sapere se non si ritenga opportuno un ulteriore rinvio dell'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legislativo n. 507 del 1993.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993 istitutivo del tributo in questione (come modificato per effetto dell'articolo 3, comma 68, lettera *f*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549) prevede la tassazione delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite nel limite del 50 per cento della loro superficie.

L'originaria decorrenza della tassazione, prevista al 1° gennaio 1997 (in base al disposto dell'articolo 79, comma 3, del citato decreto legislativo), è stata rinviata al 1998 con il disposto di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 24 gennaio 1997, n. 5, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599.

Pertanto, nel 1997 restano sottoposte a tassazione per intero le superfici operative, come nel passato, mentre restano intassabili le superfici scoperte accessorie e pertinenziali, così come auspicato dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(5 dicembre 1997)

---

LAURO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 28 dicembre 1995 con decreto n. 584 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha emanato il regolamento con il quale venivano istituiti i nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano le frequenze del GMDSS che sono:

- a) certificato generale di operatore (GOC);
- b) certificato limitato di operatore;

che detti certificati vengono conseguiti mediante superamento di esame;

che al decreto sono allegati i programmi di esame e in esso sono fissati i titoli necessari ai candidati per accedere agli esami stessi;

che la commissione esaminatrice è quella prevista dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 150, ed è composta da otto persone con possibilità di aumento (esaminatori per le lingue straniere);

che tutti gli operatori del settore hanno seguito con molta attenzione l'applicazione della nuova tecnica di comunicazione e la normativa internazionale, alla quale il nostro paese deve adeguarsi, ha dettato precise norme in merito fissando anche delle scadenze;

che detta normativa stabilisce che entro il 1999 tutti gli ufficiali di coperta in comando di guardia dovranno essere in possesso del certificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 584 del 1995; i certificati si ottengono con il superamento di esami, conseguentemente sono sorti in Italia e all'estero numerosi centri: a Roma (Telecom e Telemar), a Genova (MSTC), a Pavia (APT) ed uno è in via di realizzazione a Sorrento presso l'istituto tecnico nautico «Nino Bixio»; all'estero ve ne sono in Inghilterra, Scozia, Spagna e Croazia; i certificati rilasciati da paesi della CEE sono validi in tutti i paesi membri;

che dal confronto tra i corsi che si fanno in Italia e quelli che si fanno all'estero (in Italia 10 giorni, in Spagna 5 giorni, in Inghilterra 8 giorni) si evince una marcata differenza nella durata;

che all'estero è norma sostenere gli esami alla fine del corso stesso e nelle stesse sedi dove si sono tenute lezioni dinanzi ad una commissione composta da tre persone di cui due docenti del corso stesso;

che in Italia la commissione esaminatrice è composta da otto persone e si riunisce con periodicità diversa da quella dei corsi;

che i candidati ammessi agli esami, pur superando la parte teorica, incontrano, in alta percentuale, grosse difficoltà nella parte pratica, nonostante che nel programma di preparazione agli esami il tempo dedicato alla familiarizzazione con gli apparati sia la metà del totale;

che è arduo comprendere come all'estero in soli cinque giorni di corso sia possibile svolgere il programma previsto con l'acquisizione della dimestichezza necessaria per l'utilizzo degli apparati con bassissime percentuali di bocciati;

che con la legge n. 343 del 1995 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha stanziato i fondi per il rimborso delle spese incontrate dai marittimi per il conseguimento di certificazioni tra cui il GMDSS sempre che sia stato superato l'esame e conseguito il certificato;

che alla luce di quanto esposto risulta che gli ufficiali che si sottopongono agli esami in Italia sono penalizzati rispetto a quelli che si recano all'estero in quanto per loro è alta la possibilità di essere bocciati e perdere conseguentemente il beneficio del rimborso;

che è motivo di perplessità il vedere che andando all'estero aumenta la possibilità di superare gli esami, di acquisire il certificato e di godere del beneficio del rimborso a tutto vantaggio dei centri esteri che organizzano i corsi;

che, tenuto conto della elevata richiesta emergente degli operatori del settore (aziende armatoriali, marittimi), si lamenta una

notevole inadeguatezza delle soluzioni attualmente in atto per la fase di esame;

che, in particolare allo stato attuale, il numero di sedute di esame è fortemente insufficiente ed esse sono realizzate esclusivamente a Roma presso il Ministero delle poste, senza peraltro poter disporre di un calendario degli esami almeno per il medio termine,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra esposto, chiede di sapere se quanto sopra risponda a verità ed in tal caso quali interventi e passi necessari si intenda adottare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi:

aumento delle sedute di esame in numero adeguato alle attuali richieste del settore, prevedendo una idonea programmazione;

istituzione delle commissioni di esame periferiche (in particolare sarebbe indispensabile una commissione operante nell'area napoletana ed una in quella genovese);

possibilità di sostenere gli esami presso la sede che ospita i corsi di preparazione e di sostenerli al termine del corso.

(4-04765)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. - In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame si comunica che con determinazione direttoriale è stata costituita, per la sessione 1997-1998, la commissione esaminatrice per gli esami per il conseguimento dei certificati, generale e limitato, di operatore GMDSS di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584.

Allo scopo di rendere più spediti i lavori è previsto che la commissione operi con due sottocommissioni le quali hanno già iniziato i propri lavori.

Data la sua composizione, disciplinata dall'articolo 347 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non è possibile costituire commissioni a livello periferico e, conseguentemente, non si può far sostenere gli esami presso la sede che ospita i corsi di preparazione.

Si conferma, infine, che, qualora sia stato conseguito il certificato generale o il certificato limitato di operatore, in base alla legislazione del paese che ha rilasciato il certificato stesso, le spese per la partecipazione ai corsi di preparazione all'esame, anche se effettuati all'estero, possono essere rimborsate sia alle imprese armatoriali, che abbiano avviato propri marittimi alla frequenza dei corsi stessi (decreto-legge n. 297 del 1995, convertito dalla legge n. 343 del 1995), che ai singoli (decreto-legge n. 535 del 1996, convertito dalla legge n. 647 del 1996).

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(28 novembre 1997)

LORETO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che nel pomeriggio del 7 luglio 1997 un altro incendio di proporzioni preoccupanti ha colpito la pineta costiera nei pressi della stazione ferroviaria di Castellaneta Marina;

che, nonostante l'impegno e la passione profusi non solo in questa occasione dai dipendenti della stazione del Corpo forestale, è emerso con palmare evidenza che il loro numero è assolutamente insufficiente;

considerato che lungo la costa occidentale della provincia di Taranto esiste una pineta costiera di oltre 1.000 ettari, con diverse riserve naturali biogenetiche ed insediamenti turistici che durante il periodo estivo sono abitati da oltre 100.000 turisti residenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative siano state intraprese allo scopo di fronteggiare il pericolo di incendi nella pineta costiera, nelle riserve naturali biogenetiche e negli insediamenti turistici che insistono lungo il litorale della zona occidentale della provincia di Taranto;

se non si ritenga urgente e necessario procedere con immediatezza ad un congruo incremento dell'organico della locale stazione del Corpo forestale dello Stato.

(4-07093)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si premette che il Corpo forestale dello Stato è da anni costretto a fronteggiare una grave carenza di personale, ulteriormente aggravatasi in tempi recenti a causa di numerosi collocamenti a riposo su domanda. Tale situazione determina serie difficoltà, per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, in tutte le regioni in cui è presente il Corpo stesso.

Per quanto riguarda in particolare il Comando stazione di Castellaneta, si precisa che l'attuale dotazione di personale del Comando stesso è pari a quattro elementi: un ispettore capo, un assistente e due agenti, uno dei quali assegnato nel luglio scorso con le ultime immissioni in servizio.

Tale dotazione risulta superiore al numero medio di addetti riscontrabile nelle stazioni forestali presenti sul territorio nazionale, che si aggira intorno ai tre elementi.

Le necessità di personale della stazione in argomento, prospettate dall'onorevole interrogante, saranno comunque tenute in debita considerazione all'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 1.600 posti di allievo agente forestale, il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 91-IV serie speciale, del 21 novembre 1997.

Quanto infine alle iniziative per fronteggiare il pericolo di incendi, si rammenta che le competenze previste dalla legge n. 47 del 1975, che reca norme per la difesa dei boschi dagli incendi, sono state trasferite

alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ad eccezione dell'organizzazione e gestione del servizio aereo di spegnimento.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(10 dicembre 1997)

---

MACERATINI, DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Rosario Caccamo, titolare di «Porta Portese TV», ha dovuto proporre denuncia penale nei confronti dei vertici dell'amministrazione delle poste per il grave ritardo con il quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta provvedendo, meglio sarebbe dire non sta provvedendo, alle legittime istanze del predetto dottor Caccamo miranti ad ottenere l'assegnazione del canale televisivo n. 33 UHF, già utilizzato dalla emittente GBR, dichiarata fallita, e il cui canale pertanto era tornato *ope legis* nella piena e libera disponibilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

che, senza prescindere da tutta un'altra serie di aspetti della vicenda che evidenziano la deliberata volontà del Ministero delle poste di non venire incontro alle legittime richieste della emittente «Porta Portese TV», va rilevato che in buona sostanza il Ministero omette un dovere d'ufficio e si sottrae al puntuale rispetto delle leggi vigenti in materia, con grave pregiudizio per i diritti della emittente «Porta Portese TV» e con il legale ed immotivato ostruzionismo rispetto alle legittime istanze della emittente interessata,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'origine, la natura e le motivazioni dell'atteggiamento ingiustamente negativo assunto dai vertici burocratici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

quali provvedimenti si intenda urgentemente assumere per evitare che la condotta sopra descritta – la cui rilevanza penale è attualmente al vaglio della magistratura – produttiva di ulteriori ed ingenti danni e cosa si intenda fare per riportare legalità ed imparzialità di trattamento in un settore così delicato e riguardante i diritti fondamentali del cittadino in materia di comunicazione, così palesemente violati dal muro burocratico di cui si è detto.

(4-02988)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, in occasione del fallimento in data 22 febbraio 1996 della società Roma Cine TV, titolare dell'emittente GBR, è stato emanato un decreto di estinzione della concessione a suo tempo assentita alla predetta società.

Conseguentemente, numerose emittenti televisive dei Lazio e dei bacini limitrofi, tra cui la società Porta Portese TV, hanno avanzato richiesta di assegnazione delle frequenze resesi disponibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 422 del 1993. L'articolo in questione prevede i casi in cui le frequenze televisive che si rendono disponibili possono essere assegnate per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica.

In data 18 marzo 1996, i competenti uffici ministeriali hanno invitato l'ufficio circoscrizionale del Lazio e quelli limitrofi ad esaminare le varie richieste di compatibilizzazione ed a prospettare le situazioni interferenziali che sarebbero state risolte con l'assegnazione dei canali precedentemente in uso a GBR.

Per disporre di una disciplina organica in materia si è ritenuto opportuno fissare prioritariamente dei criteri di carattere generale a cui uniformare l'applicazione del citato disposto di legge.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 che disciplina il procedimento amministrativo nella parte in cui stabilisce che la concessione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi. È stato così costituito, con provvedimento a firma del Segretario generale, un gruppo di lavoro con il compito di individuare i criteri per la riassegnazione delle frequenze lasciate libere dall'emittente GBR; il gruppo ha concluso i lavori nel mese di ottobre con la predisposizione di una relazione sulla base della quale è stato redatto il testo regolamentare che è stato trasmesso al Consiglio superiore tecnico di questo Ministero e al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei previsti pareri.

I citati organi consultivi, rispettivamente, in data 8 maggio 1997 e 30 giugno 1997, hanno espresso, subordinatamente ad alcune osservazioni, parere favorevole in merito al citato provvedimento.

Com'è noto, la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, ha previsto che, entro il 31 gennaio 1998, venga emanato un nuovo piano di assegnazione delle frequenze che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello specifico mercato.

La medesima legge ha stabilito altresì che la citata Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in attesa dell'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze, provveda ad assegnare, anche in via provvisoria, le frequenze libere, ai destinatari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.

Alla luce della introdotta normativa, questo Ministero sta procedendo ad un riesame dell'emanando testo regolamentare concernente la determinazione dei criteri per l'attribuzione delle frequenze destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva resesi disponibili, onde verificare la

rispondenza di quanto in esso previsto con le disposizioni recate dalla citata legge n. 249 del 1997.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

MANFREDI, CARCARINO, GIOVANELLI, PELLICINI, MARRI, COLLA, RIZZI, TAROLLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 21 maggio il Governo, nel quadro dei criteri che il consiglio dell'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni adotta per la determinazione dei relativi canoni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), n. 5), del disegno di legge n. 1021, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 11, si è impegnato a riconoscere alle organizzazioni di volontariato di protezione civile la concessione gratuita delle frequenze radio;

che con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha rideterminato i canoni per l'utilizzo di frequenze radio in concessione alle stesse organizzazioni, per adeguarli alle variazioni dell'indice Istat; in particolare, a titolo di esempio, l'associazione di volontariato FVRS (Federazione volontari radio soccorso) si è vista aumentare il canone da lire 5.334,900 a lire 13.890.000, oltre al dovuto pagamento della cauzionale pari a lire 8.555.000;

considerato:

che l'importo così rideterminato è insostenibile per le associazioni, le quali svolgono la propria attività senza fini di lucro;

che la comunicazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inerente la rivalutazione del canone, è stata inviata alle associazioni nel maggio 1997, rendendo così vana la facoltà di rinuncia alla concessione, che andava esercitata tassativamente entro il 12 aprile 1997,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esaminare la possibilità di concedere da subito, alle associazioni di volontariato di protezione civile, l'esenzione dal pagamento dei canoni di concessione per le frequenze radio, tenuto conto dell'impegno assunto in Parlamento.

(4-06529)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997, è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

Occorre peraltro rammentare che la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, ha previsto che, entro il 31 gennaio 1998, venga emanato un nuovo piano di assegnazione delle frequenze che, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge medesima, dovrà indicare le frequenze destinate al servizio di protezione civile, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino.

In occasione della definizione del citato piano di assegnazione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce l'interrogazione.

Si significa, infine, che nella seduta del 16 luglio 1997 della Camera dei deputati l'ordine del giorno n. 9/3755/29 - inizialmente accolto come raccomandazione - è stato respinto.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

MANFROI, WILDE, LAGO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il sindacato datoriale INTERSIND ha diramato disposizioni alle aziende associate perchè le stesse non effettuino le trattenute in delega ai sindacati da loro non riconosciuti, tra cui il SAL-Sin.Pa;

che tale requisito del «riconoscimento» da parte dell'impresa risulta del tutto arbitrario soprattutto nei confronti di questo sindacato che, oltre a contare un numero rilevante di iscritti, è presente nella rappresentanza sindacale unitaria aziendale;

che la legislazione vigente non prescrive quote minime di rappresentanza per l'effettuazione delle trattenute sindacali in delega e che pertanto un rifiuto ad ottemperare in tal senso da parte del datore si configura come palese violazione delle norme costituzionali relative alla libertà sindacale nonchè ai trattati e convenzioni in-



ternazionali liberamente sottoscritti dallo Stato italiano e alle disposizioni dell'Unione europea;

che altre aziende pubbliche e private manifestano analoga ritrosia ad effettuare le trattenute sindacali in favore del sindacato Sin-Pa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se a giudizio dei Ministri in indirizzo tale comportamento possa essere considerato legittimo;

se non si ritenga di diramare disposizioni chiarificatrici per richiamare gli imprenditori pubblici e privati al rispetto scrupoloso delle norme relative alla libertà sindacale e, in particolare, al trattamento paritetico di tutte le organizzazioni sindacali in materia di trattenute in delega.

(4-07358)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, si fa presente che a seguito dell'approvazione del *referendum* dell'11 giugno 1995 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970, laddove si prevedeva, in favore del sindacato, il «diritto di percepire tramite ritenuta sul salario» la quota associativa dovuta dal proprio iscritto, dietro apposita delega rilasciata da quest'ultimo.

Per effetto di tale abrogazione, è venuto meno, per il datore di lavoro, l'obbligo della trattenuta, cui lo stesso era tenuto in presenza di determinati presupposti (preventiva delega scritta dell'associato e richiesta presentata dal medesimo direttamente o per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza).

Da quanto sopra si evince, quindi, che la linea di condotta, proposta dall'Intersind ai propri associati, sarebbe censurabile solamente se contraddicesse a specifici obblighi contrattuali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(26 novembre 1997)

---

MANIERI, ERROI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere se sia a conoscenza dell'avvenuto affondamento, a seicento metri dalla riva, nelle acque di Mancaversa, sulla costa Jonica, di un mercantile battente bandiera del Belize (piccolo paese dell'America Latina) – la «Lira» – che trasportava 13.000 litri di gasolio e 1.000 litri di olio lubrificante e che desta gravi preoccupazioni per il pericolo del disastro ecologico che deriverebbe dalla fuoriuscita delle sostanze trasportate.

Considerate la quantità e la natura delle sostanze trasportate e la relativa accessibilità del natante, che è affondato su un fondale di 11 metri, e considerato altresì che la profondità dell'acqua che lo separa dalla superficie non supera i 4 metri, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti le competenti amministrazioni pubbliche, e segnata-

mente il Ministero dell'ambiente, intendano adottare per scongiurare il pericolo di inquinamento attuale e fondato, nonostante le rassicuranti prese di posizione della Capitaneria di porto di fronte alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Taviano (Lecce) e dalla popolazione locale.  
(4-07880)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto si rappresenta che l'Ispettorato Centrale Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente, contestualmente all'avvenimento del sinistro occorso alla M/c LIRA, di bandiera del Belize, provvide ad invitare il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli (competente per ambito giurisdizionale marittimo) a diffidare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 979 del 1982, i responsabili individuati (comandante, proprietario-armatore ed assicuratori della nave) per la messa in sicurezza del relitto allo scopo di scongiurare le potenziali cause di pericolo di inquinamento, ovvero di provvedere alla sua intera rimozione.

Formalizzato detto atto di diffida e disattesi i termini indicati (48 ore dalla data di notifica del provvedimento), il richiamato Compartimento Marittimo dispose l'intervento di ufficio con rivalsa di spese che gli assicuratori della nave hanno già fatto sapere di volersi accollare, dandone garanzia con apposita fideiussione.

Interpellata per le vie brevi la Capitaneria di Porto di Gallipoli circa l'attuale stato della vicenda, la stessa ha fatto conoscere che esiste un preventivo tecnico-economico predisposto dal Genio Civile per le opere marittime concernente appunto la bonifica e la successiva rimozione del relitto e che saranno predisposte, a breve, le necessarie operazioni d'intervento.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(20 novembre 1997)

---

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso: che «La Stampa» ha pubblicato la notizia che, previa concessione degli opportuni permessi da parte della provincia di Torino, una parte dei rifiuti dell'ACNA potrebbero essere smaltiti dalla Servizi industriali di Orbassano;

che dinanzi a questa notizia la città di Beinasco è insorta;

che questo sarebbe l'ennesimo attacco ad una situazione ambientale che nel comune di Beinasco ha già raggiunto livelli difficilmente sostenibili;

che ancora una volta le decisioni sembrano essere prese solo sulla base di valutazioni meramente tecniche;

che il consiglio comunale di Beinasco, riunito in seduta straordinaria, ha ritenuto necessario chiedere ai parlamentari piemontesi e in primo luogo al Ministro dell'ambiente che la problematica ambientale del territorio di Beinasco e della zona circostante sia valutata in tutta la sua globalità;

che il territorio di Beinasco è già sede di discarica che, come è noto, è fonte di annessi problemi burocratici, giudiziari e soprattutto ambientali;

che il territorio di Beinasco è quello che subisce i rischi più elevati dell'attività della Servizi industriali e dello scalo merci ferroviario con i vagoni pieni di amianto siti nel comune di Orbassano ma confinati e vicinissimi a Beinasco,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per rivedere la collocazione della Servizi industriali di Orbassano e dei vagoni di amianto fuori da una zona decisamente popolata.

(4-08217)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze assunte dall'esame della documentazione relativa alle discariche di Beinasco e di Volvera (Torino), si è potuto rilevare che si evidenziano emissioni odorigene diffuse il cui regime giuridico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Le normative statali vigenti che dettano le linee guida non prevedono limiti specifici per l'emissione di odori; tuttavia esiste la possibilità di abbattere le emissioni mediante il convogliamento dei gas prodotti dalla fermentazione (biogas) ed il loro riutilizzo termico per la produzione di energia. Questi tipi di interventi sono previsti dalle normative di smaltimento dei rifiuti che prevedono altresì che siano le Regioni a stabilire l'obbligo del coinvolgimento. Ai sensi della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale relativa allo smaltimento dei rifiuti e del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è previsto l'obbligo di captazione e riutilizzo dei biogas.

Dalle risultanze in atti si evince che la discarica in parola è dotata di torce per la combustione del biogas, anche se ne viene denunciato il non costante utilizzo.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(21 novembre 1997)

---

MARRI, TURINI, MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'ospedale pediatrico «Anna Meyer», con sede a Firenze, è stato fondato nel 1884;

che l'ospedale è dotato di tutti i centri specializzati per la cura delle malattie neonatali e infantili;

che da notizie diffuse si è appreso del paventato trasferimento della sede dell'ospedale dal centro di Firenze, dove è attualmente ubicato, alla zona nordovest della città, Careggi;

che a Firenze si è costituito il Comitato «Perchè il Meyer viva» per la salvaguardia dell'ospedale «Anna Meyer»;

che scopo essenziale del Comitato è quello di garantire la tutela e la valorizzazione delle preziose, insostituibili risorse umane, delle attrezzature, di tutte le attività, per consentire al «Meyer» di mantenere la sua funzionalità anche nella eventuale fase transitoria del proposto trasferimento;

che la decisione del trasferimento è stata riproposta in violenta contraddizione con le decisioni ufficiali di soli sei mesi fa, che sancivano il mantenimento del «Meyer» nella sede attuale e ne approvavano i progetti di ristrutturazione, potenziamento e sviluppo;

che è stato inoltre rilevato che nelle aziende fiorentine, sanitarie e ospedaliere, non è stata raggiunta, ad oggi, nessuna intesa sulle prospettive di realizzazione degli obiettivi che lo stesso piano regionale affida all'ospedale «Meyer»;

che un eventuale trasferimento comporterebbe un rallentamento – se non addirittura un arresto – dell'attività per l'adeguamento tecnologico ed organizzativo essenziale a conservare gli attuali livelli di prestazione nell'interesse dei pazienti e delle loro famiglie,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi, gli interessi ed i reali obiettivi del trasferimento dell'ospedalino «Meyer»;

se esistano effettivamente le condizioni finanziarie, urbanistiche e ambientali perchè il proposto trasferimento non preluda al deperimento della struttura;

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di evitare il paventato trasferimento dell'ospedale.

(4-04838)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Sul problema posto, di specifica competenza regionale, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base alle valutazioni in materia espresse dalla regione Toscana, attraverso quel commissariato del Governo.

L'ospedale «A. Meyer» ad indirizzo pediatrico di Firenze è stato a suo tempo individuato quale presidio ospedaliero «di rilievo nazionale e di alta specializzazione».

In tal senso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1993 esso è stato costituito in «azienda ospedaliera».

Nell'ambito del «Piano ospedaliero» regionale attuativo 1996 tale azienda ha posto in luce l'esigenza di potenziare le proprie risorse strutturali e strumentali per poter meglio assolvere il proprio ruolo sanitario. Va detto, tuttavia, che già dai preliminari contatti intercorsi con l'Am-

ministrazione comunale fiorentina erano emerse nei confronti del presidio possibilità di ampliamento assai limitate, per la «saturazione» ormai raggiunta dell'area a disposizione.

In questo senso – ha fatto rilevare le Regione – si è dovuto tener conto delle nuove possibilità offerte dal programma di razionalizzazione dell'azienda ospedaliera di Careggi, orientato a concentrare tutte le attività entro il perimetro del suo «polo sanitario», e della conseguente disponibilità, così sopravvenuta, del presidio ospedaliero di «Villa Ognissanti».

Una volta valutati positivamente gli indubbi vantaggi offerti da tale nuova localizzazione sotto il profilo dell'accessibilità, della prospettiva di acquisire quei maggiori spazi funzionali e di servizio da sempre auspicati, oltre che di una conveniente possibilità di coordinamento con tutte le specialità del «polo sanitario» di Careggi, i diversi soggetti pubblici interessati – regione Toscana, azienda ospedaliera Meyer, azienda ospedaliera Careggi e comune di Firenze – hanno ritenuto di pronunciarsi favorevolmente sul programma di trasferimento dell'ospedale «A. Meyer» presso la sede dell'ex presidio «Villa Ognissanti», concordando in tal senso un «preliminare d'intesa» il 28 aprile 1997.

Quest'ultimo accordo prevede e definisce le esigenze di ampliamento volumetrico del presidio ospedaliero; la predisposizione, ovviamente pregiudiziale e indispensabile, di un piano finanziario e, infine, la necessità di concretizzare le intese raggiunte in un accordo di programma», che, ai sensi della legge regionale n. 76 del 1996, individui opportunamente tempi, risorse finanziarie e procedure per l'attuazione dell'intervento.

Com'è ovvio, il trasferimento dell'azienda ospedaliera «A. Meyer» nella sua nuova sede potrà avvenire soltanto dopo il completamento dei lavori così programmati, mentre fino a quella data l'ospedale pediatrico erogherà regolarmente la propria assistenza specializzata con la piena potenzialità dei propri servizi sanitari.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

---

MEDURI, VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

quali concrete e immediate iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di assumere al fine di consentire la immediata ripresa delle udienze civili sospese con decreto del presidente del tribunale di Reggio Calabria per la mancanza di assistenti giudiziari, tempestivamente segnalata, peraltro, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Reggio Calabria, senza nessun esito neppure di riscontro, con irreversibile ulteriore disgregazione del già tormentato tessuto sociale della città;

se sia a conoscenza che il tribunale di Reggio Calabria si occupa solo ed esclusivamente della trattazione di processi contro la criminalità organizzata, rinviando sistematicamente tutte le udienze penali che riguardano processi per reati, determinando così, in concreto, una sorta di discrezionalità di fatto dell'azione penale, che provoca effetti devastanti per tutti coloro che attendono giustizia ed ancor più per la intera collettività, frustrata e perplessa davanti a uno spettacolo così clamoroso ed inquietante di inefficienza.

(4-06768)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'esigenza di potenziamento dell'organico degli assistenti giudiziari nel tribunale di Reggio Calabria è stata riconosciuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1997, che ha aumentato il numero degli assistenti da 23 a 26.

Attualmente risultano vacanti 3 posti presso il tribunale: due di essi sono stati pubblicati con interpello del 14 giugno 1997, mentre per l'altro è stato richiesto in data 31 luglio 1997 il comando del signor Praticò Francesco, dipendente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Si fa presente, infine, che con provvedimento della Direzione generale del 20 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997, sono stati banditi concorsi circoscrizionali per la copertura di 500 posti di assistente giudiziario, 51 dei quali a beneficio dei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(9 dicembre 1997)

---

MIGNONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'area industriale di esce, nel materano, un'azienda del gruppo Breda, la Ferrosud, produceva materiale rotabile, tra cui vagoni per le Ferrovie dello Stato, con l'impiego di amianto, bandito ormai in tutto il mondo perchè responsabile dell'asbestosi, malattia respiratoria grave che si può clinicamente manifestare anche dopo molti anni di incubazione e che può portare a morte coloro che ne rimangono colpiti;

che notizie di stampa riferiscono di morti sospette per asbestosi tra gli addetti a questi lavori nocivi; l'ultima sarebbe avvenuta il 5 maggio 1997;

che, da parte dei familiari superstiti, vengono inoltrate istanze di riconoscimento del danno subito dai loro congiunti per tutto il periodo di esposizione all'amianto – e non per una parte sola – analogamente a

quanto avverrebbe per i lavoratori di un'azienda toscana che, esposti ad un contatto discontinuo con l'amianto, essendo stati addetti al solo suo trasporto, si vedrebbero riconosciuti integralmente i benefici previdenziali,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per il rispetto di criteri uniformi nei confronti di uguali categorie di lavoratori, esposti inconsapevolmente per lunghi anni a sostanze che hanno minato la loro salute.

(4-06061)

(28 maggio 1997)

MIGNONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che in riferimento alla interrogazione 4-06061 presentata dallo scrivente il 28 maggio 1997 si ritiene utile fornire un ulteriore elemento: da documentazione INAIL risulterebbe che presso la Ferro Sud di Matera si è proceduto a lavori di coibentazione e spruzzatura di materiale rotabile impiegando elementi contenenti amianto nonostante leggi in vigore ne vietassero l'uso fin dal 1993, si chiede di sapere se quanto sopra risponda a verità e se negli stabilimenti italiani sia definitivamente cessata la esposizione di lavoratori alle fibre di amianto.

(4-06250)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. (\*) – In relazione alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

Gli accertamenti tecnici della Direzione provinciale del lavoro di Matera e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno permesso di ricostruire la situazione ambientale dello stabilimento Breda Costruzioni Ferroviarie di Matera (stabilimento Ferrosud) nei seguenti termini.

Le attività lavorative comportanti dispersione di fibre di amianto erano costituite da:

spruzzatura di una miscela di amianto sulle pareti, sul fondo e all'interno dell'imperiale delle casse per la realizzazione dell'isolamento termoacustico. Tale tecnologia è stata seguita dall'inizio del 1970 alla fine del 1979 per le commesse delle Ferrovie dello Stato, e dall'inizio del 1971 al marzo 1980, e poi dal settembre 1981 al giugno 1983 per le commesse delle ferrovie in concessione e delle ferrovie straniere;

preparazione e utilizzazione di cartoni di amianto, nonché utilizzazione di nastri, corde e trecce di amianto adoperati sia come guarnizioni che come materiale isolante per tubi o altre parti a temperature elevate. Tali lavorazioni sono state svolte fino a tutto il 1982 per le commesse delle Ferrovie dello Stato e fino a tutto

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

il 1983 per le commesse delle ferrovie in concessione e delle ferrovie straniere.

A partire dall'inizio del 1984 non risultano più documentati significativi periodi di utilizzazione dell'amianto, salvo che nei quattro mesi gennaio-aprile 1987 in relazione ad una particolare commessa che ha comportato l'effettuazione di operazioni su materiale rotabile, sospese non appena si è accertata la presenza di amianto nell'isolamento termoacustico del sottocassa.

Si può escludere che le operazioni di conservazione in magazzino di guarnizioni, nastri, trecce, corde o cartoni di amianto possano aver comportato dispersioni di fibre tali da generare condizioni di pericolo.

Si aggiunge infine che, su segnalazione delle organizzazioni sindacali circa l'esistenza, presso alcuni ambienti di lavoro, di materiali in amianto a loro dire in grado di disperdere tuttora fibre, si è provveduto ad effettuare mirate indagini strumentali che hanno escluso la presenza di effettivo rischio.

Così riassunta la situazione ambientale della Ferrosud, si illustrano ora i criteri con i quali sono stati individuati i dipendenti in passato esposti al rischio.

Si premette che le sopradescritte lavorazioni di spruzzatura della miscela di amianto per l'isolamento termoacustico erano effettuate da una ditta esterna (ditta SIRI) dentro un capannone ove venivano svolte, dai dipendenti della Ferrosud, le attività di carpenteria e di allestimento, compresa la verniciatura delle casse; nello stesso ambiente si trovavano il magazzino e la dispensa. Tutto ciò fino al marzo 1980, in quanto successivamente fu costruito apposito locale dentro il quale le suddette lavorazioni di spruzzatura furono «confinare», con conseguente cessazione del rischio per il personale della Ferrosud.

In relazione a ciò, è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto, dall'inizio del 1970 al marzo 1980, oltre al quattro mesi gennaio-aprile 1987, ai dipendenti Ferrosud che svolgevano mansioni di carpenteria, allestimento e di verniciatura, nonché agli addetti, al magazzino e alla dispensa, e agli impiegati tecnici che accedevano frequentemente al capannone per ragioni professionali.

Quanto alle altre lavorazioni rischiose, e cioè trattamento di cartoni di amianto e posa in opera di materiali isolanti, si è riconosciuta l'esposizione dall'inizio del 1970 a tutto il 1983:

agli addetti al reparto falegnameria, ove i cartoni venivano trattati;

agli allestitori, in quanto direttamente adibiti alla posa in opera degli isolanti, trattandosi di attività che, non determinando dispersione generalizzata di fibre, non comporta rischio ambientale.

Sulla base dei sopradescritti criteri tecnici, le 648 domande di certificazione INAIL presentate da dipendenti della Ferrosud sono state evase nei seguenti termini:

esposizione all'amianto riconosciuta per più di dieci anni: 309;



esposizione all'amianto riconosciuta per meno di dieci anni: 299;  
esposizione negata: 40.

Si informa, infine, che sono state recentemente costituite rendite per asbestosi a favore di due dipendenti della Ferrosud; invece, il caso mortale cui fa riferimento l'interrogazione, e che riguarda non una asbestosi ma una neoplasia polmonare, è stato definito negativamente essendo stata esclusa, sotto il profilo medico-legale, l'origine professionale.

È utile, infine, far presente che, al fine di stabilire linee guida amministrative e tecniche sulla materia (attuative, tra l'altro, dell'articolo 13 della legge n. 271 del 1993), è stato istituito presso questa Amministrazione un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e delle parti sociali.

Le risultanze cui si è pervenuti in tale sede, con l'accordo di tutti i componenti, sono state recepite e diramate con apposite circolari dell'INAIL e dell'INPS che dispongono una specifica procedura per l'istruttoria dei casi oggetto di richiesta dei benefici previdenziali di cui alla richiamata legge n. 257 del 1992 e successive modifiche.

I punti più significativi riguardanti i criteri tecnici di valutazione prevedono che il riconoscimento dell'esposizione all'amianto venga rilasciato per quei lavoratori che:

a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazione per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nel settore edili ed industriali):

b) abbiano svolto attività, diverse da quelle sopra riportate, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che tale esposizione sia stata caratterizzata da valori di concentrazione media ponderata, nell'arco dell'anno lavorativo, significativi, cioè valori o stime dei valori stessi superiori a 0,1 fibre/cc.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(26 novembre 1997)

---

MONTAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Per sapere:

se risponda al vero la notizia, comparsa su un organo di stampa («La Repubblica» del 26 novembre 1996), secondo la quale il gruppo Fininvest (Mediaset), avvalendosi della cosiddetta «legge Tremonti» (Governo Berlusconi), avrebbe realizzato un risparmio fiscale di 200 miliardi circa, e ciò non perchè abbia effettuato nuovi investimenti e incrementato l'occupazione – secondo le finalità dichiarate di tale legge – ma semplicemente con l'espedito di un

acquisto da altra società del gruppo (Fininvest) di un magazzino di film valutato 2.000 miliardi;

se questa operazione, ove confermata, non rappresenti un eclatante esempio di elusione fiscale e non riproponga l'irrisolta questione del conflitto di interessi relativamente a chi ha responsabilità di Governo e, in quella veste, emana provvedimenti che procurano enormi vantaggi alla proprie aziende.

(4-03346)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti abbia intrapreso questa amministrazione a seguito della notizia, apparsa su alcuni quotidiani, secondo la quale il gruppo Fininvest avrebbe realizzato un risparmio fiscale di circa 200 miliardi avvalendosi della cosiddetta «legge Tremonti».

Come è noto, il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 (cosiddetta legge Tremonti), nel prevedere la detassazione del reddito reinvestito, ha permesso a talune imprese di escludere dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati, nel territorio dello Stato, consistenti nella realizzazione di nuovi impianti e nell'ampliamento, ammodernamento e riattivazione degli impianti esistenti ovvero nell'acquisto di beni strumentali nuovi.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha riferito che i competenti uffici periferici hanno eseguito, ai sensi dell'articolo 62-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, una verifica parziale nei confronti della Mediaset spa, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici fiscali previsti.

Allo stato attuale, tale verifica non risulta ancora conclusa e gli elementi istruttori già acquisiti sono al vaglio del Dipartimento delle entrate.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(29 novembre 1997)

---

MONTELEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che nei circa venti comuni della Val d'Agri e del Senese, in provincia di Potenza, si concentra il maggior tasso di disoccupazione in Basilicata;

che non sono stati tuttora assicurati, per l'importo di complessivi 22 miliardi, finanziamenti regionali, statali ed europei già previsti negli anni scorsi per la realizzazione di due strade a scorrimento veloce, la Fridica e la Serrapontina, e della galleria di trasporto dell'acqua dal fiume Sarmento al Sinni;

che a tutt'oggi la ricostruzione nell'area colpita dalla frana del 1986 rimane incompleta poichè non sono stati reperiti i rimanenti sei miliardi;

che lo sviluppo di quest'area passa necessariamente attraverso tali interventi di infrastrutturazione primaria, per porre fine al perdurante isolamento in cui oggi versano purtroppo parte della Val d'Agri ed il Senese e liberare le notevoli potenzialità turistiche dell'area,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato ancora assicurato il completamento delle predette opere di viabilità, del comparto idrico e della ricostruzione dopo la frana del 1986 nel territorio di Senise;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per sbloccare i relativi fondi.

(4-06084)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade ha fatto presente che la viabilità evidenziata nell'atto ispettivo non rientra tra le competenze dell'Ente stesso.

Per quanto concerne la questione relativa al comparto idrico, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ha riferito di avere espletato l'istruttoria di rito sul progetto unificato per il completamento della traversa sul fiume Sarmento e della Galleria di derivazione delle acque di questo nell'invaso di Monte Cotugno, dell'importo di lire 60 miliardi.

Detto progetto è stato inviato dall'Ente attuatore - Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania - al predetto istituto che, con apposita relazione, ha trasmesso l'elaborato all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che in una delle prossime sedute darà il prescritto parere.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(3 dicembre 1997)

MULAS. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la strada tra Olbia e Tempio Pausania ha una funzione di collegamento di vitale importanza per la Gallura, in quanto nelle due città sono dislocati la maggior parte degli uffici di interesse amministrativo;

che sarebbe quindi auspicabile che l'amministrazione tenga in grande considerazione il fatto di mantenere detta strada nel migliore dei modi, per facilitarne la viabilità;

che detta strada, nel tratto tra Olbia e Monte Pinu, è interessata da lavori di manutenzione, sicuramente indispensabili, ma che si prolungano oramai da troppo tempo;

che nei pressi dell'interruzione, inoltre, la segnaletica è scarsa, mal posizionata e difficile da interpretare, con gravi disagi per gli automobilisti;

che, con grande risonanza dei mezzi di comunicazione, nel febbraio del 1996 alcuni funzionari dell'ex ANAS annunciavano la data dell'espletamento della gara d'appalto per la realizzazione di almeno una parte della nuova strada Olbia-Tempio Pausania;

che è passato molto tempo dall'annuncio di tale iniziativa e ancora non si conoscono i tempi reali di inizio dell'opera,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei disagi che la popolazione deve sopportare per l'interruzione di detta strada;

se ritengano opportuno intervenire presso gli enti preposti per completare quanto prima i lavori di tale indispensabile arteria, e presso l'ANAS per l'inizio dei lavori per la nuova strada Olbia-Tempio Pausania;

quale sia il piano generale degli interventi relativamente alla viabilità ed ai collegamenti stradali in Gallura.

(4-06385)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha riferito che sulla strada statale n. 127, nel tratto Tempio-Olbia, non è presente alcuna interruzione e limitazione di traffico.

Detta strada si trova in buone condizioni di manutenzione sia come fondo stradale, sia come segnaletica, sebbene presenti un andamento plano-altimetrico molto tormentato.

L'interruzione cui viene fatto cenno nell'interrogazione si riferisce probabilmente alla strada provinciale Monte Pino-Olbia, percorso preferito in genere dall'utenza in quanto presenta un tracciato più favorevole sia dal punto di vista plano-altimetrico sia da quello del risparmio dei tempi di percorrenza.

Relativamente alla realizzazione del nuovo tratto di strada Tempio-Olbia, l'ANAS ha riferito che nel mese di aprile 1997 presso il proprio Ufficio contratti è pervenuto l'atto dispositivo per la pubblicazione del bando di gara relativo all'assegnazione dell'appalto per la messa in opera dei progetti Lotto 1 e Lotto 5 della strada statale n. 127, rispettivamente di 7,1 chilometri e 9,3 chilometri.

La pubblicazione del bando è prevista entro il corrente mese.

Per quanto concerne il ritardo nell'eseguire le gare, l'ANAS ha fatto presente che per poter rispettare le scadenze imposte sia dalla Comunità europea sia dai singoli Enti locali ha dovuto dare assoluta priorità all'assegnazione degli appalti relativi alla realizzazione delle opere parzialmente finanziate dai suddetti organismi.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(3 dicembre 1997)

MUNDI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:  
che in Capitanata si ottengono circa due terzi della produzione nazionale di pomodori da industria;  
che da oltre un decennio il pomodoro costituisce una delle maggiori fonti di reddito dei produttori agricoli locali;  
che alle gravi avversità metereologiche di aprile-maggio scorsi si è aggiunta una epidemia di virosi del pomodoro che ha colpito la provincia di Foggia con perdite stimate intorno al 50 per cento;  
che i tecnici dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma e dell'Istituto sperimentale delle colture orticole di Pontecagnano hanno compiuto, su disposizioni di codesto Ministero, un sopralluogo in Capitanata il 18 luglio rendendosi conto personalmente della gravità della situazione,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative si intenda adottare per tutelare i redditi degli agricoltori che, loro malgrado, hanno avuto la produzione compromessa dall'epidemia della virosi;  
quali iniziative si intenda intraprendere al fine di prevenire negli anni futuri il manifestarsi di epidemie di virosi del pomodoro da industria.

(4-07228)

(24 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'eccezionale infestazione virale che ha colpito le colture di pomodori nella provincia di Foggia, si rappresenta quanto segue.

Il sopralluogo effettuato in Capitanata il 17 e 18 luglio scorsi da parte dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale e dell'Istituto sperimentale per le colture ortive ha evidenziato l'allarmante stato sanitario delle colture di pomodori, ove in alcuni casi la perdita è stata totale, anche in conseguenza del fatto che, una volta danneggiata la produzione, i campi sono stati abbandonati favorendo il progredire di infestazioni secondarie ad opera di insetti ed altri patogeni.

L'epidemia è da ascrivere principalmente ai seguenti due virus: il virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV), trasmesso da tisanotteri, e il virus del mosaico del cetriolo (CMV), trasmesso dagli afidi. Tali virus sono stati riscontrati molto spesso in infezioni miste che hanno contribuito a rendere più distruttivo il quadro sintomatologico.

L'esplosione delle infezioni virali riscontrata in Puglia è da attribuirsi al particolare andamento climatico, che ha favorito un abnorme aumento delle popolazioni di afidi e tripidi vettori dei suddetti virus; i tecnici locali hanno infatti lamentato la presenza di sciame di insetti nella seconda quindicina di maggio, in corrispondenza di un anomalo andamento termico associato ad elevata umidità.

Al fine di migliorare le situazioni fitosanitarie future, si evidenzia l'opportunità di intensificare le seguenti iniziative:

controllare l'attività vivaistica per garantire piantine esenti da virus e prive dei loro vettori, che altrimenti potrebbero costituire pericolosi focolai di infezione;

stimolare l'utilizzazione, da parte delle aziende produttrici, di materiale certificato proveniente da vivai controllati ed incoraggiare l'adozione di pratiche agronomiche (pacciamatura, rotazioni, eccetera) tendenti a ridurre il ruolo dei vettori nella diffusione;

costituire una rete di monitoraggio dei vettori e delle condizioni meteorologiche per ottenere modelli previsionali di intervento per la lotta ai vettori;

incentivare l'attività di ricerca al fine di selezionare germoplasma resistente.

Quanto alla situazione ormai verificatasi, trattandosi di un attacco virale del tutto eccezionale che non è stato possibile combattere adeguatamente, essendosi mostrati inefficaci i mezzi di difesa disponibili, e che ha inciso pesantemente sui bilanci delle aziende agricole colpite, sono state avviate iniziative per pervenire alla concessione di aiuti a favore delle aziende stesse.

Dal momento che non è possibile attivare il Fondo di solidarietà nazionale, che non prevede aiuti per i danni prodotti da organismi nocivi, è stata avanzata una specifica richiesta all'Unione europea per un'azione comune di intervento nelle aree colpite.

Si attendono pertanto le decisioni che saranno assunte a livello comunitario per i successivi adempimenti o le eventuali ulteriori iniziative necessarie per fronteggiare la situazione.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(10 dicembre 1997)

---

OCCHIPINTI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Bronte (Catania), con i suoi 20.000 abitanti, possiede un solo ufficio postale, ubicato in pieno centro abitato, il che, oltre a presentare inadeguatezze strutturali, lo rende privo di parcheggi, con notevoli disagi per i cittadini;

che l'ufficio postale di Bronte deve garantire una media di 30.000 conti correnti mensili, oltre 3000 operazioni tra pagamento di pensioni e i vari servizi di banco-posta;

che le attrezzature risultano insufficienti, il sistema dei *computer* è, ad esempio, privo del gruppo di continuità e ciò provoca spesso che sbalzi di tensione elettrica generino il fermo degli stessi con conseguenze gravi per tutti i cittadini, in particolare per gli anziani che sono costretti a lunghe ed interminabili attese in piedi, vista la mancanza di sedie;

che l'ufficio postale, nelle date del 9 giugno 1991, 17 gennaio 1992 e 13 settembre 1995, ha subito tre rapine e che ancora oggi, dopo diverse richieste, l'ufficio rimane privo di vigilanza;

che la locale stazione dei carabinieri non può assicurare una vigilanza adeguata essendo anch'essa a corto di personale (5 soli carabinieri) per un territorio che è, per estensione, il secondo della provincia di Catania;

che l'ufficio postale non è accessibile ai portatori di *handicap* in quanto non si sono ancora abbattute le barriere architettoniche;

che è previsto, in un prossimo futuro, un incremento dei servizi di bancomat, titoli, BOT, CCT, eccetera;

che i cittadini sono costretti a subire gravissimi disservizi provocati anche dalle croniche carenze di organico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere in tempi brevi per dare una soluzione definitiva ai gravi problemi del servizio postale di Bronte rispondendo così positivamente alle attese di migliaia di cittadini;

se non si ritenga opportuno intervenire con un adeguato servizio di vigilanza viste le precedenti rapine;

il motivo per il quale, nonostante le ripetute richieste del direttore dell'ufficio, a tutt'oggi non si sia ancora provveduto alla sistemazione di un gruppo di continuità e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

quali siano le concrete prospettive per la realizzazione di un nuovo e adeguato sportello decentrato.

(4-05153)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che il personale assegnato all'agenzia di base di Bronte, costituito da 11 unità dell'area operativa, risponde alle esigenze del servizio.

Il predetto ufficio, che è stato oggetto, dal 1991 al 1995, di tre rapine nonché di un tentativo di rapina lo scorso mese di maggio, è sottoposto a vigilanza da parte dei carabinieri in servizio presso la locale stazione.

La competente filiale di Catania, nel precisare che è stata avviata la procedura per lo svolgimento della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, ha riferito di aver disposto l'esperimento di una indagine conoscitiva tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti ritenuti idonei a giustificare l'apertura di ulteriori punti di servizio, quali la consistenza demografica della zona, l'eventuale presenza di attività economiche, la distanza dall'ufficio vicinore, la prevedibile entità del traffico postale.

Se tali indagini daranno esito positivo è intendimento dell'ente procedere all'attivazione di una agenzia postale alla periferia di Bronte, atteso anche che il comune interessato si è dichiarato disponibile a cedere in uso dei locali in cui ubicare l'ufficio medesimo.

Nel frattempo il direttore dell'agenzia di coordinamento competente per territorio è stato sensibilizzato affinché ponga in essere qualsiasi iniziativa idonea a migliorare l'efficienza del servizio offerto alla locale clientela.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(13 dicembre 1997)

PASTORE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che si è verificato domenica scorsa, 13 aprile 1997, il coinvolgimento di soggetti definiti «notai» in operazioni relative a giochi a premio nel corso di una trasmissione della Rai (Domenica in), operazioni che, in base a notizie di stampa, si sarebbero svolte irregolarmente, con conseguenze anche di natura penale;

che già in precedenza si erano verificate irregolarità, di diversa natura, durante le procedure seguite per l'estrazione dei premi collegati alla Lotteria Italia, da parte di una commissione della quale alcuno dei componenti è stato qualificato come «notaio»;

che tali funzioni, ove mai fossero svolte da notai, non rientrano certamente tra quelle notarili, come individuate dall'attuale legislazione e, considerato il contesto in cui si svolgono e le possibili conseguenze negative per l'immagine del notariato, contrastano con i principi di deontologia professionale vigenti nell'ordinamento notarile;

che peraltro risulta allo scrivente, anche sulla base di comunicazioni fatte dal Consiglio nazionale del notariato, che in effetti in queste trasmissioni televisive, come pure in analoghe, il titolo di notaio viene attribuito, sulla base di una lunga consuetudine «televisiva», a funzionari provenienti dal Ministero delle finanze, che svolgono le attività di controllo previste dalla legge per lo svolgimento di giochi a premio, si chiede di conoscere:

se risponda al vero che in tali trasmissioni televisive vengano impiegati funzionari ministeriali cui viene attribuito impropriamente il titolo di «notaio»;

se, in tale ipotesi, non si ritenga opportuno promuovere una qualche azione inibitoria in ordine all'uso improprio di tale titolo che, nel suo contenuto, sottende una complessa figura di pubblico ufficiale e libero professionista, figura che può essere gravemente compromessa dallo svolgimento di attività certamente non professionale, soprattutto se contrassegnata da «incidenti» quali quelli sopra segnalati;

se, ove mai ricorra la presenza di notai, sia in queste che in altre analoghe vicende, non si possano individuare responsabilità disciplinari, quanto meno di natura deontologica e come tali sanzionate per legge.

(4-05364)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano i seguenti elementi di risposta, forniti, in prevalenza, dal Ministero delle finanze.

In relazione alle manifestazioni pubblicitarie a premi, la tutela della fede pubblica è affidata, in via preliminare, alla valutazione della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 58 del regio decreto-legge n. 1933/38 (legge sul lotto pubblico), cui è demandato l'esame del piano tecnico ove sono indicate le modalità di partecipazione alla manifestazione, nonchè i criteri ed il meccanismo di assegnazione dei premi; successivamente, ai sensi dell'articolo 57 del citato regio decreto-legge



n. 1933, alla presenza attiva del funzionario delegato al controllo che, nelle vesti di pubblico ufficiale, sovrintende al regolare svolgimento della manifestazione stessa.

Quanto alla vicenda richiamata dall'interrogante, il piano tecnico del concorso prevedeva che, in una prima fase, i telespettatori della trasmissione «Domenica In» potessero chiamare da tutta Italia lo studio televisivo per rispondere ad alcuni quiz e, in una seconda fase, che la stessa RAI, messasi in contatto telefonico con degli utenti individuati mediante sorteggio, proponesse loro dei quiz la cui soluzione avrebbe consentito la vincita di un premio.

L'Amministrazione finanziaria, verificate la correttezza e la trasparenza delle modalità di svolgimento del concorso, secondo quanto indicato dal piano tecnico, si è indotta a rilasciare la prescritta autorizzazione.

Per ciò che concerne le irregolarità denunciate, la predetta Amministrazione ha riferito di aver effettuato un'inchiesta al fine di accertare le eventuali responsabilità di funzionari coinvolti, all'esito della quale adotterà gli opportuni provvedimenti.

È stato, inoltre, rappresentato che a cura del competente Dipartimento delle entrate sono state emanate: con circolare del 7 marzo 1997 n. 69/E, disposizioni sugli adempimenti posti a carico dei funzionari addetti al controllo dello svolgimento delle manifestazioni a premio; con circolare del 14 luglio 1997, n. 202/E, istruzioni in merito ai criteri che le Direzioni regionali delle entrate dovranno adottare nell'attribuzione degli incarichi di vigilanza.

È stato, infine, evidenziato che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998, prevede disposizioni relative ad una diversa disciplina delle manifestazioni a premio.

Ciò posto, in riferimento all'opportunità di promuovere una azione inibitoria in ordine all'uso improprio del titolo di notaio attribuito «per lunga consuetudine televisiva» a funzionari delegati al controllo, il Ministero delle finanze ha escluso di dover procedere all'adozione di alcun provvedimento, in quanto il titolo di notaio non viene mai assunto da funzionari di quel Dicastero che svolgono i propri compiti di controllo nell'ambito degli spettacoli radio-televisivi. L'eventuale utilizzo, in dette trasmissioni, del titolo di notaio è, piuttosto, dovuto al comportamento dei presentatori televisivi che si esprimono con linguaggio atecnico.

Per quanto concerne, invece, l'azione di vigilanza esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), si rileva come la stessa riguardi esclusivamente i notai in esercizio, secondo la disposizione formulata dall'articolo 1 della stessa legge notarile.

Pertanto, l'eventuale abusivo utilizzo di detta qualifica o l'uso provvisorio che se ne possa fare in relazione ad attività estranee alla funzione notarile possono costituire oggetto di valutazione uni-

camente da parte delle Procure della Repubblica competenti, al fine di verificare la sussistenza di profili di rilevanza penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(10 dicembre 1997)

---

PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ha previsto all'articolo 3, commi 209 e 210, la possibilità di regolarizzare i versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ed anche dei contributi per il Servizio sanitario nazionale a favore dei contribuenti «in proprio», escludendo così i contribuenti che operano come sostituti d'imposta;

che una tale esclusione viene a penalizzare senza motivo una vasta fascia di operatori economici che si trovano ad essere discriminati rispetto ai contribuenti «privati» sulla base di una valutazione del tutto oscura e priva di giustificazione se si pensa, soprattutto, al principio dell'equità contributiva;

che il Ministero delle finanze con la circolare n. 110 del 15 aprile 1997 ha emanato una interpretazione applicativa delle norme in questione che ha confermato l'esclusione dei sostituti d'imposta utilizzando una motivazione sistematica discutibile: infatti il Ministero, dal confronto letterale fra le norme del nuovo condono IRPEF e le norme di un precedente provvedimento (l'articolo 62-bis della legge n. 413 del 31 dicembre 1991 che estende la facoltà di regolarizzare anche ai sostituti d'imposta), deduce dalla circostanza che il legislatore del 1996 non ha ammesso le stesse categorie al beneficio in oggetto la chiara volontà normativa di escludere la categoria dei sostituti; in realtà da tale confronto si deduce al contrario che il legislatore del 1996 ha commesso un mero errore di fatto, dimenticandosi di inserire le esatte categorie di beneficiari del provvedimento, visto che non esiste alcun motivo nè sistematico nè di merito per la suddetta esclusione;

che al di là delle sole argomentazioni di diritto il provvedimento appare sostanzialmente ingiusto ed immotivato e produrrà, se mantenuto, un grave ammanco per le casse dell'erario, oltre che un danno per aziende che operano professionalmente nel settore,

si chiede di conoscere l'orientamento dell'Esecutivo in merito alla modifica delle norme relative alla regolarizzazione in tema di versamenti delle imposte sui redditi o almeno riguardo alla rettifica della circolare del Ministero delle finanze n. 110 del 15 aprile 1997.

(4-06644)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante nel premettere che l'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, ha offerto ai contribuenti la possibilità di definire in maniera agevolata i ritardati o mancati versamenti delle imposte, lamenta l'esclusione da tali benefici dei sostituti di imposta, confermata anche dalla circolare n. 110/E del 15 aprile 1997.

Al riguardo si osserva che con la predetta circolare il Dipartimento delle entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti circa l'applicazione dei predetti benefici, precisando che la possibilità prevista dal citato articolo 3, commi 209 e 210, riguarda «dal punto di vista soggettivo unicamente i contribuenti tenuti al pagamento delle imposte in proprio», con l'esclusione, quindi, dalla sanatoria dei soggetti che agiscono in qualità di sostituti di imposta.

Tale interpretazione è giustificata non solo dal tenore delle suindicate disposizioni normative, che non fanno riferimento ai sostituti di imposta, ma soprattutto dalla natura agevolativa delle norme di che trattasi, che, in quanto tali, non consentono, se non espressamente previsto dal legislatore, nè l'interpretazione estensiva nè il ricorso al procedimento analogico.

Tuttavia, in sede di esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», sono stati approvati specifici emendamenti ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della suindicata legge n. 662, volti tra l'altro ad estendere il beneficio di che trattasi anche ai sostituti d'imposta, nonché a riaprire i termini per la sanatoria degli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e delle altre imposte, con scadenza al 28 febbraio 1998.

Si ritiene, pertanto, che, il problema sollevato nella interrogazione abbia trovato adeguata soluzione.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(29 novembre 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* – Premesso:

che il professor Carlo Segala di Varese gestisce una struttura di accoglienza per i cani randagi che circolano sul territorio varesino, spesso segnalati dalle autorità dei comuni limitrofi che sono privi di adeguate strutture di accoglimento, previste peraltro sia dalla legge n. 281 del 1991, sia dalla legge della regione Lombardia n. 30 del 1987, sia dal regolamento di polizia veterinaria n. 320 del 1954;

che il professor Segala è stato raggiunto da un provvedimento della procura di Busto Arsizio, pare a seguito della segnalazione del sindaco di Golasecca che denunciava la fatiscenza della struttura di accoglienza dei cani, nonché l'insorgenza di malattie infettive;

considerato:

che le normative vigenti in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo regolano l'assunzione di obblighi in materia di costruzione, di ristrutturazione dei canili, di mantenimento dei cani da parte dei comuni, nonché l'obbligo e le competenze dei servizi veterinari di cura e profilassi per gli animali vaganti;

che il recente decreto del Ministero della sanità del 14 ottobre 1996 detta precise norme in materia di affidamento dei cani randagi;

che ai comuni è stata attribuita la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative al benessere degli animali;

che il professor Segala, in qualità di consigliere politico del Parlamento mondiale e osservatore alle Nazioni Unite, è persona degna di stima e dotata delle caratteristiche indispensabili per fornire adeguata protezione agli animali da lui accolti;

che le seguenti associazioni di categoria: Enpa, Oipa, Movimento Una e Gaia si sono rivolte alla procura di Busto Arsizio per manifestare solidarietà e sostegno al professor Segala che ha intenzione di impegnarsi di fronte al magistrato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) proseguire il risanamento della struttura, in parte migliorata dai volontari dell'Enpa di Varese;

b) recintare l'area preposta per garantire l'adeguata custodia degli animali;

c) consentire l'accesso dei medici veterinari e delle associazioni protezionistiche per le cure ed il controllo degli animali affetti da ecto ed endoparassitosi verificatesi per l'elevato numero degli animali presenti nella struttura;

d) registrare gli animali presenti nella struttura;

e) sterilizzare i cani ospitanti per ottenere la riduzione delle presenze degli animali che attualmente sono circa 60 rispetto ai 200 accolti precedentemente;

f) contattare il competente Corpo forestale dello Stato per decidere la destinazione di nove cinghiali, due volpi e quattro leoni che pare gli siano stati affidati dalle autorità giudiziarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire affinché gli animali in parola possano restare nell'attuale struttura sotto la custodia del professor Segala;

se si intenda revocare eventuali provvedimenti adottati a discapito degli animali o, in caso di sequestro, nominare un custode giudiziale che si impegni a garantire la protezione degli animali, affidandone la custodia a persone o associazioni che non rientrino fra quelle che violano le leggi di tutela degli animali, trasportandoli all'estero per la vendita.

(4-04544)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. - Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, su delega della

Presidenza del Consiglio dei ministri, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella regione Lombardia.

Stando a quanto riferito, al riguardo, dal competente Servizio veterinario della azienda USL n. 2 di Gallarate, si è appreso che, a seguito di varie denunce per maltrattamento di animali a carico del signor Segala, su richiesta della procura di Busto Arsizio il competente servizio ha verificato le condizioni in cui erano mantenuti gli animali di proprietà del suddetto, e la sussistenza di violazioni.

Il Servizio veterinario ha evidenziato una situazione di carenza igienica e strutturale dell'ambiente e una situazione sovrapponibile all'allevamento, e quindi, come tale, classificabile come industria insalubre di prima classe e, pertanto, ha proposto uno spostamento dell'inse-diamento su un terreno agricolo adiacente e sempre di proprietà del signor Segala, oppure, in alternativa, la cessione degli animali in questione ad enti o a privati aventi i requisiti necessari al possesso o alla detenzione degli stessi, in altra zona da individuarsi.

Risulta, poi, che la procura della Repubblica di Busto Arsizio abbia ordinato il sequestro preventivo dell'area in questione ed abbia affidato in custodia giudiziale all'Associazione A.I.D.A. i cani ed alla S.A.M. i leoni e le volpi.

Sembra, comunque, che allo stato attuale tutti gli animali sequestrati (27 cani, 4 leoni e 2 volpi) siano affidati in custodia giudiziale all'Associazione ente nazionale per la protezione animale di Varese, nella persona del suo presidente provinciale, signora Silvana Tibiletti.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

---

PIERONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che ne «Il Messaggero» del 23 luglio 1997 le pagine di cronaca di San Benedetto del Tronto hanno riportato il caso di un pensionato, Alessandro Scaramucci, che si è recato con l'impegnativa del medico curante in un ufficio della ASL/12 delle Marche per prenotare una TAC ed ha ottenuto un appuntamento per l'esame dopo sei mesi;

che il pensionato è un paziente a rischio e quindi dei tempi di attesa così lunghi non sono consigliabili;

che sempre da notizie stampa risulta che l'ufficio dell'ASL/12 non consideri la diversa gravità dei casi e di conseguenza i pazienti o sono costretti a rispettare le lunghissime file di attesa mettendo a rischio il proprio stato di salute o sono costretti a rivolgersi ad un privato,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla questione sopra esposta e se non si intenda sollecitare gli organi competenti a riesaminare i meccanismi di assegnazione degli appuntamenti per esami così importanti.

(4-07246)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Gli elementi di valutazione acquisiti dalla competente regione Marche sull'increscioso episodio segnalato nell'atto parlamentare consentono ora, almeno, di assicurare che frattanto il caso del pensionato signor Alessandro Scaramucci di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è stato risolto: egli, infatti, ha potuto fruire della specifica prestazione diagnostico-specialistica prescrittagli dal suo medico di base in data 25 ottobre 1997.

Tale prestazione, peraltro, non consisteva in una tomografia assiale computerizzata, bensì in un'ecografia della tiroide.

È risultato, purtroppo, vero che in un primo tempo il signor Scaramucci, all'atto della sua richiesta iniziale agli uffici dell'azienda unità sanitaria locale, s'era visto fissare – per l'esecuzione della prestazione occorrentegli – una data ad oltre sei mesi dalla prenotazione e ciò in stridente contrasto con le indicazioni ministeriali di principio in materia di prestazioni ambulatoriali.

Al riguardo, vale la pena di ricordare che non a caso la riduzione delle cosiddette «liste di attesa» è stata inserita fra gli obiettivi prioritari del «Piano sanitario nazionale 1994-1996», il cui paragrafo B, punto 3, individua, ad esempio, i valori di riferimento dei «tempi di attesa» della diagnostica per immagini in cinque giorni dalla richiesta.

Nel caso di specie è emerso che l'azienda unità sanitaria n. 12 delle Marche di San Benedetto del Tronto si trova da tempo in difficoltà in questo settore diagnostico per l'eccessiva prescrizione di esami radiologici e questo, soprattutto per gli accertamenti ecografici, determina talvolta «liste di attesa» con tempi abbastanza lunghi: di norma fino a 50 giorni.

Tuttavia, v'è la possibilità di far eseguire in tempi brevi, uno o due giorni, gli esami definiti «urgenti», mentre la Direzione aziendale sta cercando di abbreviare i «tempi di attesa» di quelli correnti, con assunzioni straordinarie delle necessarie unità di personale tecnico-sanitario, fino al sopravvenire della nuova «pianta organica» che permetterà l'espletamento dei concorsi per i posti resisi vacanti a seguito di pensionamenti.

Anche nel caso del signor Scaramucci, quindi, sarebbe stato possibile far eseguire in tempi brevi la prescritta ecografia della tiroide, ove la relativa richiesta fosse stata accompagnata dalla dichiarazione di urgenza.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(10 dicembre 1997)

---

PIERONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in previsione delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997 i rappresentanti della Federazione dei Verdi del comune di Spoltore (Pescara) si recavano sabato 18 ottobre 1997 presso l'ufficio del se-

gretario comunale del succitato comune per depositare la lista dei candidati Verdi al consiglio comunale;

che mentre i rappresentanti di lista si accingevano al deposito della stessa, con qualche minuto di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il segretario comunale, davanti a numerosi testimoni, lasciava il suo ufficio dicendo che i tempi erano ormai scaduti e che non intendeva procedere all'accettazione della lista;

che le istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature, impartite dal Ministero dell'interno agli uffici comunali, sono chiarissime in proposito, tant'è che il paragrafo 11 della pubblicazione ministeriale n. 5 recita testualmente: «È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purchè indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione»;

che l'atteggiamento inspiegabile del pubblico funzionario crea un danno gravissimo ai Verdi, esclusi così dalla competizione elettorale, e cancella, di fatto, i più elementari diritti di rappresentanza di una forza politica,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti testè rappresentati;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti del segretario comunale del comune di Spoltore;

quali provvedimenti intenda porre in atto, nell'immediato, per assicurare un corretto svolgimento delle elezioni e il diritto dei Verdi alla competizione elettorale.

(4-08144)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. - Quanto affermato dall'onorevole interrogante ha trovato riscontro negli accertamenti effettuati. La lista presentata dalla Federazione dei Verdi, in vista delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Spoltore, non è stata, infatti, accettata dal segretario comunale perchè presentata oltre le ore dodici di sabato 18 ottobre 1997.

Per affermazione dello stesso funzionario, le operazioni sarebbero state chiuse allo scadere di tale termine, con rifiuto, nonostante le rimostranze degli interessati, di accettazione di ogni documentazione.

Tale comportamento non appare certamente conforme alle istruzioni diramate da questo Ministero con le consuete, apposite pubblicazioni, nelle quali, sulla scorta di decisioni giurisprudenziali, viene espressamente affermato che il segretario comunale non può esimersi dall'accettare, anche se fuori termine, la lista, in quanto allo stesso è affidato soltanto il compito di rilasciare ricevuta degli atti stesso è affidato soltanto il compito di rilasciare ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e di rimmetterli immediatamente alla competente commissione circondariale.

Poichè in materia elettorale non è consentita l'adozione di alcun provvedimento di natura giustiziale, l'unico rimedio esperibile nella circostanza è costituito da un tempestivo ricorso agli organi di giustizia amministrativa.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(10 dicembre 1997)

PREIONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che il dottor Aldo Provera ha inviato alla società TELECOM – sede di Novara – la seguente lettera di protesta:

«Al Signor Sindaco di Domodossola  
e p.c. Alla Soc. Telecom - Novara  
Alla prefettura del V.C.O. Verbania  
Alla Questura del V.C.O.  
Al Signor avv. Marco Preioni Senatore  
Loro Indirizzi

Il sottoscritto Aldo provera espone quanto segue:

In via Amendola n. 2 di Domodossola esiste uno sportello fruibile dal marciapiede per il pagamento delle bollette del telefono. In certi periodi ciò provoca code di decine di metri e di persone che impediscono il passaggio pedonale, costringendo i passanti a scendere in centro strada. Infatti ai bordi del marciapiede sono sempre automezzi legittimamente in sosta.

Il servizio che la Telecom riserva ai suoi utenti è tale che nessuna ditta privata nè istituzione pubblica si permetterebbe di imitarlo. In pratica, con pioggia, vento o sole cocente, il povero utente è costretto a lunghe code su un marciapiede ove anche i passanti vogliono esercitare i loro diritti. Quando poi passa un carrozino con bambini, la manovra per fendere la folla o per scendere in centro strada, scavalcando le automobili in sosta, è disagevolissima. Chiedo:

1) se la Telecom corrisponde al comune un canone per l'occupazione del marciapiede;

2) se è legittimo e compatibile con i regolamenti comunali che la Telecom sia autorizzata a tenere sulla pubblica strada i suoi uffici cassa;

3) se è giusto e ancora sopportabile che la Telecom non tenga un ufficio per il pubblico a Domodossola, considerate le distanze e il numero di utenti;

4) se è decente che la Telecom tenga solo presso dei bar-osterie il deposito degli elenchi telefonici per il pubblico;

5) se le autorità elencate in indirizzo non ritengano necessario segnalare quanto sopra lamentato a chi è preposto al controllo degli esercenti servizi esercitati in condizione di monopolio.



Quanto sopra chiedo, forse ingenuamente, nel convincimento che il cittadino conti ancora qualche cosa e che da teleutente non sia già da ritenere trasformato in telesuddito. Sono documentabilmente certo di interpretare lo stato di umiliante disagio di moltissimi (se non di tutti) i residenti in Ossola.

Per dare un'idea di come influisce sulla qualità del servizio la mancanza di un ufficio a Domodossola, descrivo di seguito l'episodio che in questi giorni, come molti altri utenti, subisco.

atto primo

Nel settembre, essendo per qualche settimana assente da casa, la Telecom ha telefonato, trovando mio figlio. Questi, sentito che due miei apparecchi dovevano essere sostituiti, credendo (come gli è stato detto dalla Telecom) fossero non più ben funzionanti, ha dato per me una risposta di assenso. Invece gli apparecchi erano ancora perfettamente funzionanti e, comunque, si sarebbe potuto e dovuto aspettare il mio ritorno.

atto secondo

La Telecom, probabilmente perchè - non avendo uffici in Domodossola - fa svolgere il lavoro da corrieri, per approfittare del corriere in trasferta, ha fatto sostituire gli apparecchi in mia assenza. Il corriere ha pure consegnato una nota di addebito per la consegna. Il corriere dichiara di essere solo un corriere e di non essere autorizzato a discutere di niente.

atto terzo

Constatato al mio ritorno che un apparecchio non è accettabile, vuoi per il colore, vuoi per la dimensione (è più grande di quello che avevo precedentemente e non ci stà dove devo collocarlo) telefono alla Telecom. Mi sento dire che devo fare una raccomandata e portare l'apparecchio a Novara. Fatte le mie rimostranze in quanto dovrei percorrere più di 180 chilometri, in via di favore ottengo assicurazione che l'apparecchio sarà ritirato a cura della Telecom.

atto quarto

Il 25 ottobre telefono alla Telecom e sollecito il prelievo dell'apparecchio. Mi si risponde che la pratica sarà esaminata.

atto quinto

Il 28 ottobre la Telecom mi telefona chiedendomi di portare l'apparecchio al negozio loro referente in Domodossola. Di farmi fare ricevuta, di fotocopiarla e di spedirla alla Telecom, con la fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale il 2 ottobre disdicevo il noleggio.

atto sesto

Porto al negozio indicatomi l'apparecchio e mi si nega la ricevuta per carenza di istruzioni.

atto settimo

Telefono alla Telecom informando che il negozio non mi fa la ricevuta. Mi si chiede di fare un pacco postale. Rispondo che ci vogliono tempo e soldi e che non intendo sprecarne più. Mi si assicura che prima o poi a cura della Telecom sarà ritirato l'apparecchio, ma che pagherò il noleggio fino alla consegna.

Oggi 31 ottobre sono quì, so che pagherò il noleggio di un apparecchio sigillato disdettato il 2 ottobre (con spesa di lire 4.150, per la raccomandata). È giusto? È serio?

Domodossola 31 ottobre 1996

Provera»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia invitare la Telecom a svolgere il servizio pubblico con più rispetto per le esigenze dei cittadini.

(4-02724)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della citata società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la citata concessionaria la quale ha significato che, al pari dei maggiori gestori di telecomunicazioni a livello internazionale, ha da tempo attivato gli sportelli telefonici («187», «188» e «191») che consentono di offrire al cliente un servizio di assistenza puntuale ed efficiente; essi consentono infatti di ricevere gratuitamente ed in tempo reale ogni necessaria informazione.

I problemi più complessi, che non possono essere adeguatamente risolti attraverso il canale telefonico o epistolare, continuano ad essere trattati presso gli uffici Telecom territorialmente competenti.

Al fine di agevolare il pagamento delle bollette telefoniche la Telecom ha installato apposite apparecchiature di riscossione automatica («bancobol») che, a Domodossola, sono ubicate sia all'interno dell'edificio di via Amendola n. 2, con orario 8-19 di tutti i giorni feriali, sia all'esterno dello stesso edificio, con orario 0-24 di tutti i giorni compresi i festivi.

Tale apparecchio è «fruibile dal marciapiede» come un comune sportello «bancomat» in funzione presso le agenzie degli istituti di credito; per tale servizio la Telecom non è tenuta a corrispondere al comune alcun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Oltre a tale mezzo di pagamento è possibile utilizzare – come sempre – gli sportelli degli uffici postali o delle banche oltre alla domiciliazione bancaria.

La Telecom ha precisato che gli elenchi telefonici relativi all'intero territorio nazionale sono disponibili presso i principali posti telefonici pubblici della zona interessata (Domodossola, Verbania e Stresa), mentre presso i restanti circa 300 posti telefonici pubblici esistenti nella provincia di Verbania sono disponibili gli elenchi degli abbonati relativi alla regione Piemonte; il servizio «12», al quale si può accedere gratuitamente da qualunque cabina stradale, consente, peraltro, di ricevere qualsiasi informazione relativa all'elenco abbonati.

Quanto al posto telefonico sito in via Binda 82 di Domodossola, la concessionaria ha precisato che esso risulta avere un angolo dedicato esclusivamente alla telefonia, con regolare licenza commerciale e con identica dignità e decoro degli altri esercizi esistenti in città.

Per quanto concerne, infine, il reclamo presentato dal cliente, dottor Aldo Provera, di Domodossola, la Telecom ha comunicato che, a seguito del disagio verificatosi nel cambio dell'apparecchio telefonico, l'utente è stato immediatamente contattato dagli uffici competenti, che hanno provveduto alla sostituzione dell'apparecchio con un altro di suo gradimento.

Al cliente in questione sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti e, a conclusione della pratica, la filiale Telecom di Novara ha inviato al medesimo una lettera di scuse per quanto involontariamente accaduto, ribadendo i chiarimenti già forniti verbalmente.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'Associazione nazionale magistrati, ritenendo ingiustificato l'intervento degli ordini degli avvocati che stanno cancellando dall'albo gli iscritti che svolgono funzioni di vicepretore e di viceprocuratore onorario, ha invitato Governo e Parlamento a intervenire con regolamentazione legislativa sulla questione dei magistrati onorari;

che, pur prescindendo da un giudizio di merito sui provvedimenti degli ordini degli avvocati, non può non destare perplessità il diverso trattamento riservato agli avvocati-vicepretori o viceprocuratori onorari rispetto a quello riservato agli avvocati-giudici tributari, ai quali, invece, viene consentito il cumulo della professione forense con l'esercizio di funzioni giurisdizionali,

si chiede di sapere se il Governo abbia già esaminato o se intenda esaminare la questione in relazione soltanto ai vicepretori e ai viceprocuratori onorari o in relazione a tutti i magistrati onorari, compresi quindi anche i giudici tributari.

(4-06047)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla disciplina delle incompatibilità dei magistrati onorari, oggetto della presente interrogazione, si comunica che sono allo studio di questo Ministero diversi provvedimenti.

Si rileva, in primo luogo, che l'entrata in vigore della normativa sull'istituzione del Giudice Unico determinerà la soppressione delle Preture Circondariali, con la conseguenza che, negli schemi dei decreti legislativi che verranno inviati al Parlamento entro la fine del corrente mese di novembre, risulterà anche regolamentata la posizione dei vicepretori onorari alla luce delle nuove disposizioni.

Si fa presente, inoltre, che il Consiglio Superiore della Magistratura ha varato, in data 7 giugno 1997, la circolare n. 10202 sul tema e che la

materia è, in certa misura, tuttora oggetto di dibattito nell'ambito del Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Ordinamento forense, istituito con decreto ministeriale 13 marzo 1997 sotto la presidenza del prof. Avv. Antonio Mirone, Sottosegretario di Stato.

Va anche evidenziato che, in ordine alla tematica *de qua*, sono attualmente sottoposte all'esame della Camera dei deputati le proposte di legge Parrelli (n. 3274) e Manzione (n. 3700).

Infine, con riguardo al differente trattamento dei giudici tributari, sul piano delle incompatibilità, rispetto agli appartenenti alle altre magistrature onorarie, il competente Ministero delle finanze ha osservato che, alla luce della normativa vigente, le funzioni di giudice tributario non sono incompatibili con la professione di avvocato, in quanto l'art. 8, lettera *i*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, vieta agli iscritti negli albi professionali di essere nominati componenti delle Commissioni tributarie nel solo caso in cui esercitino, in qualsiasi forma, l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario: il diverso trattamento rispetto agli altri magistrati onorari appare, cioè, giustificato dalla specialità della materia trattata dai giudici tributari, specialità che esclude ogni incompatibilità con altre attività professionali non relative alla suddetta assistenza e rappresentanza dei contribuenti, a differenza di quanto avviene per i vice pretori e vice procuratori onorari i quali, viceversa, giudicano o agiscono nelle liti in cui patrocinano sempre gli avvocati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(10 dicembre 1997)

---

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Ai sensi dell'articolo 145 del Regolamento del Senato, si chiede di avere informazioni circa le vicende giudiziarie del signor Alfredo Macrì, comandante dei vigili urbani di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) e sui precedenti penali di cui si fa cenno nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del 29 giugno 1997:

«Immotivata la sospensione decisa dal sindaco

Stresa, Tar reintegra il comandante Macrì

Riprenderà servizio domani il comandante della Polizia municipale, Alfredo Macrì Del Giudice. Una sentenza del Tar piemontese, infatti, ha ritenuto immotivato il procedimento disciplinare a suo carico disposto nell'aprile scorso dall'ex sindaco stresiano Giancarlo Soldani.

La decisione dell'allora primo cittadino di sospendere in forma cautelativa il comandante dei Vigili urbani, in attesa delle decisioni della Commissione disciplinare, seguiva di alcuni giorni la definitiva pronuncia con cui la Cassazione condannava Macrì ad otto mesi di reclusione. Il reato di cui il comandante veniva riconosciuto colpevole era favoreggiamento personale.

Soldani allora aveva ribadito «l'assoluta necessità dell'amministrazione pubblica stesiana di salvaguardare la propria immagine anche a fronte di precedenti vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto il comandante della Polizia municipale».

L'imputazione che è valsa a Macrì la condanna in Cassazione non riguardava le sue funzioni di pubblico ufficiale nell'ambito comunale ma i rapporti privati intrattenuti nel 1993 con l'allora senatore del psi Cornelio Masciadri, indagato nell'ambito della maxi inchiesta sulla Tangentopoli delle discariche nel Novarese condotta dalla Procura della Repubblica di Verbania.

Alfredo Macrì Del Giudice venne indagato a sua volta e poi condannato dal Tribunale di Verbania. La sentenza fu confermata in appello nell'ottobre 1995 e successivamente in Cassazione.

I fatti al centro del processo di primo grado risalgono all'estate 1993 quando Alfredo Macrì, per aiutare Masciadri che si trovava agli arresti domiciliari in seguito all'inchiesta sulla «Delta Veicoli», gli aveva fatto incontrare l'allora sindaco di Verbania, Bartolomeo Zani, con cui avrebbe concordato la tesi difensiva da sostenere dinanzi al magistrato».

(4-06757)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Autorità Giudiziaria competente ha comunicato che:

con sentenza in data 25 marzo 1994 il Tribunale di Verbania ha condannato Macrì Del Giudice Alfredo alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale), consistito nell'aver aiutato Masciadri Cornelio e Zani Bartolomeo ad eludere le investigazioni che l'Autorità Giudiziaria stava conducendo in ordine al reato di corruzione di pubblico ufficiale (fatto commesso nei mesi di giugno-luglio 1993);

la Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 31 ottobre 1995, confermava la condanna inflitta in primo grado al Macrì Del Giudice;

la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 settembre 1996, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato, così determinando l'irrevocabilità della condanna a suo carico.

Risultano, pertanto, confermate le notizie di stampa cui l'interrogante fa riferimento.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(1° dicembre 1997)

RONCONI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che attualmente la produzione e la commercializzazione del postume forestale sono regolate dalla legge n. 269 del 22 maggio 1973 e

dalla successiva normativa di settore, anche se tale legge è disattesa nella stragrande maggioranza dei casi;

che la stessa legge, peraltro, risente largamente degli indirizzi forestali del periodo in cui fu approvata; infatti disciplina numerose specie conifere mentre limita la regolamentazione delle latifoglie a sole 7 specie, oltre ai pioppi ed agli eucalipti;

che sarebbe necessario integrare tale previsione aggiungendo all'elenco delle specie considerate le latifoglie dei generi Acer, Tilia e Fraxinus, insieme a noci, ciliegi, castagni, ontano nero e robinia;

che l'inserimento di tali specie nella disciplina della legge n. 269 del 1973 ed una corretta applicazione di quanto previsto al primo comma dell'articolo 2, circa l'individuazione dei vivai autorizzati alla produzione ed alla vendita del postime forestale, potrebbero evitare che anche le strutture prive delle necessarie competenze tecniche, previste dalla legge, commercializzino piante destinate al rimboschimento;

che è altrettanto importante una puntuale applicazione dell'articolo 4 della legge n. 269 del 1973 laddove si precisa che chiunque esegua rimboschimenti con postime diverso da quello geneticamente controllato, non possa beneficiare di agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo previste;

che tutto ciò è reso necessario dal fatto che oggi stiamo assistendo ad una applicazione del regolamento CEE 2080 del 1992 il quale ha innescato numerose speculazioni di vario genere. Fra queste è macroscopica quella relativa alla massiccia importazione di postime dall'estero (Belgio, Olanda, Inghilterra e numerosi paesi dell'Est europeo) a prezzi molto competitivi, ma con caratteristiche genetiche adattate ad ecosistemi completamente diversi da quelli del bacino del Mediterraneo;

che in molti casi si è anche assistito all'importazione di sementi dall'Est europeo con coltivazione del postime forestale in Italia come il ciliegio prodotto con seme derivato dagli scarti di lavorazione della frutta di importazione per la preparazione di confetture,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno provvedere con urgenza all'integrazione della legge n. 269 del 22 maggio 1973 aggiungendo all'elenco delle specie considerate le latifoglie dei generi Acer, Tilia e Fraxinus, insieme a noci, ciliegi, castagni, ontano nero e robinia;

se non si reputi necessario promuovere un accordo tra lo Stato e le regioni per ridurre i rimborsi che i competenti uffici delle regioni riconoscono agli operatori del regolamento CEE 2080 del 1992 dietro presentazione di semplice fattura per la fornitura di postime forestale al fine di evitare facili speculazioni da parte di produttori privati e di intermediari senza vivaio e senza scrupoli.

(4-06150)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. - La legge n. 269 del 1973, che disciplina la produzione e il commercio di sementi e piante da rimboschimento delle specie forestali indicate nell'allegato A, prevede, all'articolo 1, che il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste possa, con proprio decreto e su proposta della Commissione nazionale tecnico-consultiva, estendere le disposizioni della legge stessa ad altre specie.

Tale opzione è oggi effettivamente di grande attualità in quanto, negli ultimi anni, le specie più impiegate nel rimboschimento di terreni ex agricoli non sono comprese nel suddetto allegato A e sfuggono pertanto, in Italia, al controllo della provenienza del relativo materiale di propagazione (semi, piante, talee, ecc.).

La Commissione nazionale tecnico-consultiva, che è stata rinnovata con decreto ministeriale 4 giugno 1997, affronterà l'argomento dell'ampliamento dell'allegato A nel prossimo mese di dicembre.

Quanto ai premi erogabili ai sensi del regolamento CEE n. 2080 del 1992, si precisa che i massimali dei premi stessi sono fissati a norma del regolamento CEE n. 231 del 1996.

Entro tali massimali le Regioni, in piena autonomia, determinano l'ammontare dei premi da corrispondere ai beneficiari, su cui il Ministero non ha alcun potere di intervento.

*Il Ministro per le politiche agricole*  
PINTO

(10 dicembre 1997)

---

*RUSSO SPENA. Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del commercio con l'estero. - Premesso:*

che l'apertura al mercato dei paesi dell'ex Unione Sovietica rappresenta un terreno di investimento per le industrie italiane;

che la situazione nella quale si trovano ad operare le imprese italiane si presenta estremamente complessa e pericolosa anche a causa della criminalità organizzata che si infila e cerca di trarre profitto dai traffici commerciali;

che da più parti giungono voci della presenza sul territorio russo, in particolare a Mosca, della mafia italiana, che agirebbe in quel paese tramite attività commerciali e investimenti, con il fine del riciclaggio del denaro proveniente da attività illegali;

che questa situazione, da un lato, può scoraggiare l'imprenditoria italiana che ha finora mantenuto rapporti commerciali con quei paesi e, dall'altro, invece facilita l'ingresso di operatori che agiscono in situazioni poco chiare,

si chiede di sapere:

se da parte del Ministero del commercio estero venga esercitato un controllo sulle aziende che avviano rapporti commerciali con la Russia e sulle attività da esse svolte;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover comunque avviare indagini nell'ambito delle rispettive competenze, sulle attività delle imprese italiane in Russia al fine di individuare l'eventuale presenza di organizzazioni della criminalità organizzata italiane e di eventuali connivenze con la mafia russa.

(4-05192)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza dei Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si precisa quanto segue.

Sulla base degli elementi pervenuti da parte del Ministero dell'interno non risultano riscontri di attività illecite da parte di operatori economici italiani, operanti sul territorio russo.

Inoltre, il Servizio per la Sicurezza Democratica (SISde), interpellato dal predetto Ministero, ha rivolto specifica attenzione alla infiltrazione della cosiddetta «mafia russa» in diverse aree del territorio italiano. Da tali indagini non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata italiana. È tuttora in corso una specifica attività d'*intelligence*.

Per quanto concerne, invece, la specifica competenza di questa Amministrazione, la Direzione generale interpellata ha precisato che, in regime di libertà degli scambi, non viene esercitato alcun controllo sulle aziende italiane che operano con l'estero.

Il problema della infiltrazione della criminalità organizzata nei rapporti commerciali e finanziari con la Federazione russa è stato discusso nel corso di vari negoziati bilaterali, cui hanno partecipato diverse Amministrazioni nazionali, fin dal 1994. In particolare, il 29 luglio 1996 è stato firmato a Roma un «Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione ed in materia di lotta al riciclaggio».

In base a detto Accordo questa Amministrazione non risulta fra gli organi preposti a svolgere le predette funzioni di controllo, in quanto in materia di controllo valutario e di operazioni di *import-export* le Autorità preposte sono il Ministero del tesoro, l'U.I.C., la Guardia di Finanza ed il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, mentre in materia di controllo antiriciclaggio sono il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, l'U.I.C. e la Guardia di Finanza.

*Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*

CABRAS

(4 dicembre 1997)

---

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 9 giugno 1997 il dottor Giuseppe Falcone, vice direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, «al fine di migliorare la funzionalità del capannone destinato ad autofficina» della casa di reclusione di Rebibbia, ha disposto che esso cessasse di far parte del complesso penitenziario di Rebibbia penale per far parte della struttura del magazzino vestiario e casermaggio del Corpo di polizia penitenziaria;

che la carrozzeria e l'officina meccanica di Rebibbia penale hanno fino ad ora dato lavoro a circa 25 detenuti, che ne sarebbero



privati dall'attribuzione al magazzino vestiario, e quindi al Corpo di polizia penitenziaria, del capannone nel quale esse sono collocate;

che le officine di Rebibbia, nate trent'anni or sono, si sono qualificate negli anni come un luogo importante di formazione professionale dei detenuti che vi sono potuti accedere con mansioni lavorative;

che recentemente, peraltro, le citate officine sono state ammoderate con una spesa di circa 4 miliardi, contabilizzata e destinata alla formazione professionale e al lavoro dei detenuti,

si chiede di sapere:

quali motivazioni abbiano spinto l'amministrazione penitenziaria, e il dottor Falcone in particolare, a trasferire il capannone delle officine meccaniche di Rebibbia penale alle dipendenze del magazzino vestiario della polizia penitenziaria;

quali provvedimenti si intenda assumere per ripristinare al più presto, nella casa di reclusione di Rebibbia, le lavorazioni e la domanda lavorativa preesistente alla decisione dell'amministrazione penitenziaria;

quali iniziative si intenda adottare per stimolare, al contrario, una maggiore domanda di lavoro rivolta alla popolazione detenuta.

(4-06819)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le officine carrozzeria e meccanica della Casa di Reclusione di Rebibbia, nel momento in cui hanno subito il cambio di destinazione, erano inattive da circa due anni a causa della non conformità dei locali alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il predetto cambiamento di destinazione era stato ritenuto in quel momento opportuno al fine di garantire che gli automezzi a disposizione del Gruppo operativo mobile fossero mantenuti in stato di perfetta efficienza e ne fosse garantito l'immediato impiego e la più attenta e riservata custodia.

Si fa, peraltro, presente che in data 14 ottobre 1997 il direttore generale ha effettuato un sopralluogo presso la casa di reclusione ed il magazzino vestiario di Rebibbia dando disposizioni al dirigente responsabile del settore dell'edilizia penitenziaria di formulare un'ipotesi di organica utilizzazione dell'area di Rebibbia nell'ambito della quale collocare diversamente le attuali officine per restituirle al precedente uso.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(11 dicembre 1997)

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 21 dicembre 1996 ha emanato un regolamento recante norme per la semplifi-

cazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi per cessioni di beni e servizi (per i quali non è obbligatoria la fattura, se non richiesta dal cliente);

che tale regolamento prevede che lo scontrino fiscale possa essere utilizzato dalle imprese e dai lavoratori autonomi come documento valido per la deduzione delle spese ai fini delle imposte sui redditi;

che lo scontrino fiscale utilizzato in tal senso prevede però la specificazione degli elementi attinenti la transazione commerciale e l'indicazione del nome e del codice fiscale del cliente;

che l'inserimento del nome e del codice fiscale nei registratori di cassa non è previsto su quelli attualmente in uso se non con operazioni manuali;

che tale operazione richiede tempi lunghi sia di adeguamento che alla cassa con costi elevati per adattare i registratori di cassa;

che tutto ciò provoca problemi di congestione e accalcamento al momento del pagamento,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per ovviare ai problemi non risolti di questo nuovo procedimento.

(4-04326)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è stato emanato un regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ha rilevato che i registratori di cassa, attualmente in uso, non sono dotati della funzione di stampa per indicare gli elementi attinenti la transazione commerciale, nonchè il nome ed il codice fiscale del cliente.

Atteso che tale regolamento prevede l'utilizzazione dello scontrino fiscale come documento valido per la deduzione delle spese ai fini delle imposte dei redditi, e poichè le operazioni di adeguamento dei suddetti registratori di cassa richiederebbero tempi lunghi e costi elevati, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti questo Dicastero intenda adottare per risolvere tali difficoltà applicative.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, prevede che «ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente...».

Ciò posto, si rileva che lo scopo perseguito dal legislatore nella predetta disposizione è quello di ampliare il numero dei documenti da poter utilizzare ai fini della deduzione delle spese, aggiungendo

lo scontrino fiscale (integrato con gli elementi necessari) a quelli già in uso.

Inoltre, si fa presente che il rilascio di tale forma di documentazione costituisce per gli operatori economici interessati una facoltà e non un obbligo, per cui gli stessi potranno adattare, a tal fine, i misuratori fiscali in uso a costi non elevati (che risultano aggirarsi mediamente sulle lire 200.000) ed in tempi non eccessivamente lunghi (in media due mesi), senza dover richiedere il preventivo provvedimento di approvazione da parte di questo Dicastero, attesa la scarsa rilevanza fiscale della suddetta modifica.

Restano comunque valide, in alternativa, le altre forme di documentazione già consentite dall'Amministrazione finanziaria per comprovare le spese effettivamente sostenute ai fini della deducibilità.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(3 dicembre 1997)

---

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la Società italiana autori ed editori (SIAE) svolge in regime di convenzione con il Ministero delle finanze, fino al 31 dicembre 1997, attività di accertamento, liquidazione e riscossione di imposta sugli spettacoli, IVA e tributi connessi;

che la risoluzione n. 71/E del Ministero delle finanze del 21 aprile 1997 precisa le modalità con le quali la SIAE deve accertare l'IVA dovuta da associazioni senza fini di lucro e pro loco che non svolgono attività di spettacolo;

che la risoluzione di cui sopra ritiene applicabile la legge n. 398 del 1991, equiparando il trattamento delle associazioni senza fine di lucro e pro loco a quello delle associazioni sportive dilettantistiche che godono di un regime semplificato di applicazione di IVA, IRPEG e ILOR;

che i compiti della SIAE vengono delimitati e circoscritti dalla risoluzione stessa ad atti di verifica di compatibilità, constatazione dei pagamenti, riscossione dell'IVA, segnalazione di irregolarità e trasmissione di elenchi dati, escludendo l'attribuzione alla SIAE di poteri di accertamento autoritativo di evasione propri esclusivamente di nuclei di polizia tributaria e uffici IVA,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'interpretazione dei poteri SIAE data dalla risoluzione citata si riferisca anche alle attività di accertamento, esecuzione e liquidazione imposte sugli spettacoli e i tributi connessi di cui alla convenzione dell'11 aprile 1988, creando un sistema uniforme di regole e comportamenti per gli agenti della SIAE;

se l'accertamento di tali imposte sia ancora in parte soggetto alla vecchia disciplina, vanificando l'interpretazione autentica fatta propria dal Ministero con la risoluzione citata;

in tal caso quali iniziative si intenda adottare per chiarire l'ambito dei poteri della SIAE relativamente alle associazioni senza fine di lucro e pro loco di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 6, in presenza di attività che possano implicare accertamenti della SIAE per una pluralità di tributi connessi.

(4-05528)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che con risoluzione n. 71/E dei 21 aprile 1997 l'amministrazione finanziaria ha coordinato le varie disposizioni riguardanti i poteri di accertamento della Società italiana autori ed editori (SIAE) con particolare riferimento all'accertamento IVA dovuta da società senza fine di lucro e *pro loco* che non svolgono attività di spettacolo, chiede di conoscere le iniziative che questa amministrazione intenda adottare per chiarire i compiti della SIAE relativamente alla disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 6, che prevede che alle associazioni senza fine di lucro e alle *pro loco*, in quanto compatibile, si applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha osservato che l'estensione alle associazioni senza fine di lucro ed alle *pro loco* (svolgenti o meno attività di spettacolo) del regime semplificato di applicazione IVA, IRPEG e ILOR, originariamente riconosciuto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, alle associazioni sportive dilettantesche, rappresenta un effetto direttamente, e manifestamente, discendente da una norma di legge (l'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, come introdotto dalla legge di conversione del 6 febbraio 1992, n. 66), e non dalla risoluzione n. 71/E del 21 aprile 1997, in via interpretativa.

Circa l'annotazione dei proventi conseguiti da tali soggetti (che abbiano optato per il suddetto regime fiscale semplificato) nell'esercizio di attività commerciali e la riscossione dell'IVA complessivamente dovuta dai medesimi, l'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 398 del 1991 ha richiamato la distinta e la dichiarazione di incasso previste in materia di imposta sugli spettacoli dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640 (articoli 8 e 13), nonchè le modalità di riscossione dell'IVA normalmente praticate dalla SIAE per le attività spettacolistiche, le quali, come è noto, comportano un assoggettamento ad imposta sugli spettacoli e ad IVA, previa detrazione dei due terzi della medesima ai sensi dell'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ciò posto, ed essendo, in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle finanze approvata con decreto ministeriale dell'11 aprile

1988, già stabiliti i compiti della SIAE in presenza di attività spettacolistiche, oggetto specifico della risoluzione richiamata dall'onorevole interrogante non potevano essere che i compiti (espressamente descritti) da espletarsi in materia di IVA per le ipotesi di attività diverse, le quali, benchè non ricadenti in convenzione, hanno tuttavia formato oggetto di implicita considerazione e di richiamo normativo da parte dei citati provvedimenti legislativi (legge n. 398 del 1991 e decreto-legge n. 417 del 1992).

Per quanto sopra detto, la citata risoluzione non rappresenta, neanche in linea astratta, una sorta di «rivisitazione» dei compiti che la SIAE svolge in regime di convenzione con il Ministero delle finanze sino al 31 dicembre 1997 in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed IVA connessa, essendosi il Dipartimento delle entrate limitato a rilevare la *voluntas legis* emergente dai provvedimenti sopra richiamati per raccorderla, poi, al sistema delle altre fonti normative regolanti anche il settore IVA.

In tale contesto sono stati quindi precisati i compiti della SIAE allorché le predette associazioni non svolgono attività di spettacolo, compiti che vanno ad integrarsi con quelli già affidatili per convenzione in relazione alle attività spettacolistiche ricomprese nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

È opportuno segnalare, infine, che il disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede una specifica delega al Governo al fine di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

In tale ambito saranno, tra l'altro, rivisti i criteri relativi alla determinazione della base imponibile di detta imposta al fine di evitare duplicazioni con l'IVA nonché le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima.

Nell'ottica di razionalizzazione perseguita dal legislatore, inoltre, si prevede la proroga di un anno della convenzione già stipulata con la SIAE e la cooperazione di detta società con gli uffici IVA per effettuare più incisivi e penetranti controlli nei vari settori fiscali.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(29 novembre 1997)

---

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli sprechi delle pubbliche amministrazioni si disperdono in tanti rivoli;

che in questo contesto vanno segnalate le spese notevoli che le regioni e gli enti locali sostengono per pubblicizzare i propri numeri telefonici negli elenchi SIP (ora Telecom); si tratta di pagine pubblicitarie

intere, spesso due e in alcuni casi tre che alle tariffe SEAT (società concessionaria divisione STET) ammontano a ingenti cifre;

che per ogni numero telefonico la SIP provvede al suo inserimento gratuito negli elenchi degli abbonati; non è chiaro pertanto il motivo di acquistare pagine intere per darne rilievo;

che a seguito di una ricerca di tutti gli elenchi italiani si può notare che ci sono centinaia di pagine intere pubblicitarie per un costo stimabile in svariati miliardi,

si chiede di sapere se e come si intenda intervenire per arginare il costante flusso di sprechi, come quello modestamente indicato dall'interrogante, nelle regioni, negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni italiane e per introdurre il concetto di responsabilità (anche in solido) della gestione da parte degli amministratori.

(4-03085)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che gli spazi pubblicitari all'interno degli elenchi telefonici servono a richiamare l'attenzione degli utenti sulla molteplicità dei servizi svolti dagli enti locali e facilitano la ricerca e l'accesso ai servizi stessi.

Occorre peraltro sottolineare che non è previsto alcun tipo di intervento governativo sull'impiego delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni locali le quali sono sottoposte, esclusivamente, al giudizio dei rispettivi consessi elettivi.

Soltanto nei casi in cui vengono accertati comportamenti degli amministratori dai quali derivino responsabilità contabili o penali vengono disposti i dovuti accertamenti che rientrano, rispettivamente, nella competenza della Corte dei conti e dell'Autorità giudiziaria.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(28 novembre 1997)

SERENA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che non vengono più stampati i volumi contenenti i codici di avviamento postale;

che i codici sono necessari per la selezione che i Centri meccanografici postali effettuano tramite i lettori ottici;

che i plichi privi del codice di avviamento postale vengono scartati dal lettore ottico e, successivamente, selezionati dagli addetti al servizio manuale;

che la selezione manuale comporta ritardi nelle spedizioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché venga ripristinata la pubblicazione di

uno strumento utile tanto all'utente quanto alla funzionalità dei centri del servizio postale.

(4-07362)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che è stata pubblicata ed è disponibile al pubblico dal 1° ottobre 1997 la nuova edizione del codice di avviamento postale comprendente l'identificazione delle province di recente istituzione, tra cui la provincia di Biella.

Per completezza di informazione l'ente ha fatto presente che la nuova edizione del codice di avviamento postale è disponibile anche su supporto informatico.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(28 novembre 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che sia la TIM che la OMNITEL hanno messo in commercio schede telefoniche prepagate per i telefoni cellulari;

che questo tipo di scheda non prevede invio di bolletta e pagamento di canone;

che al nuovo prodotto è stata e viene fatta continua pubblicità;

che in realtà le predette schede sono introvabili e vengono vendute solo se contestualmente si acquista un apparecchio telefonico cellulare,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per risolvere la suesposta questione e per permettere, quindi, agli utenti di acquistare le carte telefoniche prepagate per i telefoni cellulari.

(4-07330)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo le concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel Pronto Italia (OPI) – interessate in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – hanno comunicato quanto segue.

La concessionaria TIM ha riferito che il servizio prepagato TIM card ha avuto un successo molto superiore alle più ottimistiche previsioni, creando notevoli problemi in fase di commercializzazione in quanto si è verificata una domanda del prodotto ben superiore all'offerta dello stesso.

Ciò si è verificato malgrado le analisi effettuate dalla TIM al momento del lancio del prodotto per verificare le potenzialità del futuro

mercato sulla base degli ordinativi raccolti dalla rete di distribuzione pari, nel mese di ottobre dello scorso anno, a 503.000 unità.

Sulla base della previsione suddetta, nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre e il 31 dicembre 1996, sono state consegnate ai distributori un congruo numero di carte prepagate, di circa il 12 per cento superiore rispetto a quanto la rete di vendita aveva stimato come fabbisogno necessario.

A questo elevato numero di TIM *card* fornite alla rete distributiva vanno aggiunte le circa 200.000 carte *ready to go* (convertibili in TIM *card*), che nello stesso periodo (ottobre-dicembre 1996) erano reperibili sul mercato.

Pertanto, ha continuato la concessionaria TIM, il nuovo servizio è stato lanciato rifornendo i rivenditori con circa 763.000 pezzi, ritenuti più che sufficienti a soddisfare le richieste dei potenziali clienti.

La risposta, estremamente positiva e assolutamente imprevedibile del mercato, ha colto di sorpresa la stessa TIM che, pertanto, dal mese di novembre 1996, ha sospeso ogni forma di pubblicità del prodotto; in particolare sono stati annullati gli spazi promozionali prenotati a novembre sulle radio RAI, sulle radio commerciali e sulla televisione.

Da ottobre 1996, data del lancio commerciale della TIM *card*, al 30 maggio 1997 sono state distribuite circa 1.500.000 TIM *card* e Timmy.

La difficoltà di corrispondere adeguatamente alla domanda è imputabile a ragioni di ordine tecnico; ogni carta, infatti, è identificata con un numero telefonico presso le centrali di rete, HLR (Home Location Register), ciascuna delle quali dispone di un numero limitato di posizioni. Per incrementare il numero di TIM *card* da immettere sul mercato, la TIM, già da diversi mesi, aveva inoltrato delle ordinazioni ai fornitori di centrali HLR. Senonchè, a causa dell'esiguo numero dei fornitori a livello mondiale e dell'alto tasso di richieste di tali centrali da parte dei gestori stranieri e nazionali - dovuta alla forte domanda di servizi GSM - la prima centrale è stata consegnata a fine aprile. Ciò ha consentito di immettere sul mercato, nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto 1997, un milione circa di carte.

Per quanto concerne la denuncia riguardante il comportamento anomalo tenuto dai rivenditori che offrono la TIM *card* solo contestualmente all'acquisto di un apparato radiomobile, o che offrono la stessa ad un prezzo superiore a quello imposto di vendita, la ripetuta concessionaria ha precisato di aver sempre condannato tali atteggiamenti assumendo al riguardo una posizione molto rigida.

Ed, invero, sin dal lancio della TIM *card* la società aveva precisato a tutti i rivenditori - attraverso una circolare interna su «il profilo di servizio e commerciale della TIM *card*» - che la vendita delle singole carte non doveva essere abbinata a quella di un apparato radiomobile; per corrispondere ad una richiesta in tal senso, veniva infatti introdotto un apposito prodotto denominato «Timmy» costituito da un apparato radiomobile e una TIM *card*, che rappresenta l'unico caso in cui era prevista, e lo è tuttora, la vendita di una TIM *card* abbinata all'apparato radiomobile.



Anche successivamente, ha concluso la concessionaria, i rivenditori dei centri dislocati su tutto il territorio nazionale sono stati invitati ad astenersi dal porre in essere indebiti comportamenti nei confronti della clientela, peraltro gravemente pregiudizievoli per l'immagine dell'azienda, riservandosi, in caso contrario, tutte le necessarie azioni di responsabilità a carico dei trasgressori.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha riferito che dal mese di febbraio 1997, data in cui è stato attivato il servizio GSM con Sim ricaricabili, al 25 ottobre 1997 sono state vendute circa 1 milione di carte.

Solo il 30 per cento delle Sim ricaricabili vendute (ha precisato la OPI) sono state incluse in una particolare offerta comprensiva anche dell'acquisto di un apparecchio telefonico.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(13 dicembre 1997)

---

SPECCHIA, CURTO, LISI, CUSIMANO, CAMPUS, COZZOLINO, DEMASI, MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, per effetto del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, le cause d'appello in materia tributaria sono state trasferite dalle commissioni provinciali di secondo grado alla commissione unica regionale;

che ciò ha comportato disagi e aggravii di spese per i contribuenti e ritardi, se non addirittura in alcuni casi una vera e propria paralisi, nella trattazione del contenzioso tributario;

che in particolare per quanto riguarda la Puglia le cause d'appello, prima di competenza delle commissioni provinciali di secondo grado, trasferite alla commissione unica regionale sono ben 10.800, il 40 per cento delle quali riguarda le province di Brindisi, Lecce e Taranto; rilevato:

che da più parti è stata ipotizzata la possibilità di istituire sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali presso le città sedi di corti di appello e di TAR e non capoluoghi di regione;

che non vi sarebbero aggravii di risorse finanziarie in quanto soltanto Lecce, Brescia, Catania, Salerno e Sassari sono sedi di corti di appello e di TAR e non anche capoluoghi di regione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.  
(4-03860)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno rappresentato la necessità e l'urgenza di modificare la disciplina recata dalla riforma del processo tributario del 1992 al fine di

prevedere che le commissioni tributarie regionali abbiano sede anche nelle città capoluogo di provincia, già sedi di Corte di appello. Ad avviso degli onorevoli interroganti ciò costituirebbe un valido strumento per la soluzione dei molteplici e rilevanti problemi organizzativi e di gestione del contenzioso tributario venutisi a configurare, in seno a numerose commissioni tributarie regionali, a seguito della soppressione delle preesistenti commissioni tributarie di secondo grado.

In particolare, gli onorevoli interroganti auspicano l'istituzione nella città di Lecce di una sede di Commissione tributaria di appello, attesa l'ingente mole di lavoro che dalle commissioni di secondo grado, già operanti nella regione Puglia, è confluita nella commissione tributaria regionale di Bari, creando in seno a quest'ultima una situazione di grave difficoltà, che ostacola il sollecito e regolare svolgersi della giustizia tributaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la Commissione tributaria regionale di Bari, insediata, al pari di tutte le altre, in data 1° aprile 1996, con decreto del Ministro delle finanze del 26 gennaio 1996, si rileva che detto organo giurisdizionale ha iniziato ad operare, pure con alcune difficoltà dovute alle ordinanze di sospensione dei provvedimenti di nomina dei giudici tributari, emanate a seguito di impugnazione dei predetti provvedimenti di nomina.

Tuttavia al fine di individuare ed esaminare i problemi che ritardano od ostacolano il funzionamento della predetta commissione, il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha comunicato che una propria delegazione, composta dallo stesso Presidente, dottor Michele Cantillo, e dal consigliere Giovanni Fagnoli, si è recata presso la Commissione tributaria regionale della Puglia.

In tale occasione, è stata accertata la assoluta inadeguatezza dei locali attualmente occupati dalla predetta Commissione regionale e sono state adottate le opportune iniziative volte ad acquisire locali idonei all'uso ed ubicati in zona centrale.

Il medesimo Consiglio, inoltre, ha deliberato l'urgente copertura del posto di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bari, ed a tal fine è stato emanato un apposito decreto del Ministro delle finanze (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1997, n. 238) concernente le modalità e i termini di presentazione della relativa domanda.

Si ritiene, pertanto, che quanto prima potranno essere rimossi gli ostacoli e gli inconvenienti che non hanno consentito il regolare funzionamento del predetto organo di giustizia tributaria.

Per quanto concerne i problemi venutisi a creare in molte altre regioni a seguito della soppressione delle commissioni tributarie di secondo grado, si osserva che successivamente all'attivazione dei nuovi organi di giustizia tributaria era stata prevista (articolo 69, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) la possibilità dell'istituzione di sezioni distaccate delle nuove Commissioni tributarie esclusivamente, però, per ragioni logistiche, cioè per l'impossibilità di

reperire i locali occorrenti nei capoluoghi regionali o provinciali e comunque con durata fino al 31 dicembre 1996.

Atteso, tuttavia il perdurare delle gravi difficoltà operative di numerose Commissioni tributarie, la questione segnalata ha formato oggetto di approfondito esame da parte di una apposita Commissione di studio, istituita presso il Ministero delle Finanze, presieduta dal Sottosegretario di Stato onorevole Marongiu.

Si assicura, pertanto, che, nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema del contenzioso tributario, mediante la presentazione di un apposito disegno di legge che il Governo intende proporre al più presto in Parlamento, sarà in particolar modo valutata la possibilità di istituire, in città non capoluoghi di Regione, sezioni staccate delle attuali commissioni regionali, ivi compresa quella di Bari.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(5 dicembre 1997)

---

TABLADINI, WILDE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -  
Premesso:

che, da notizie di stampa, si apprende che presso il tribunale di Brescia erano stati sottratti più di cinquemila fascicoli da parte di un cancelliere;

che tra questi cinquemila fascicoli vi sarebbero numerose denunce che attesterebbero la Tangentopoli bresciana con il coinvolgimento di numerosi partiti politici;

che appare estremamente riduttivo ritenere che la responsabilità fosse solo del cancelliere, signor Filippi, cui vengono ora addebitate tutte le responsabilità;

che comunque appare incredibile che detto cancelliere sia completamente libero di muoversi, con notevoli possibilità di inquinamento delle prove, a fronte di un reato di estrema gravità;

che gli oltre cinquemila fascicoli sottratti rappresenterebbero di fatto la prova che Brescia non era «isola felice» come la parte politica che gli interroganti rappresentano andava predicando dai banchi del consiglio comunale fin dal 1991;

che questo atteggiamento, così blando, nei confronti di detto cancelliere pare essere la ricompensa di un suo silenzio e di una sua assunzione piena di responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per mettere in luce il marcio che solo questo fatto incredibile indicherebbe esistere;

se non ritenga che sia ora che i cittadini bresciani sappiano fino a che punto la giustizia può essere manipolata rendendo i cittadini diversi di fronte alla legge.

(4-06932)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Nei confronti del signor Bruno Filippi, già direttore di cancelleria nella Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, è stato avviato, con atto di contestazione in data 7 aprile 1997 dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria di questo Ministero, procedimento disciplinare in relazione alla vicenda segnalata dagli interroganti.

Con provvedimento dell'11 aprile 1997, è stato disposto il trasferimento d'ufficio del Filippi alla Corte di appello di Venezia.

Alla luce di ulteriori segnalazioni provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di quella città – dove risultano pendenti, a carico dei Filippi, 18 procedimenti, tutti riuniti sotto il n. 764/97 N.R. – è stato avviato, con atto del 20 maggio 1997, nuovo procedimento disciplinare, che si è provveduto a riunire al precedente.

I due procedimenti riuniti sono stati sospesi sino a sentenza penale definitiva.

Un terzo procedimento risulta avviato, con atto del 31 luglio 1997, in relazione alla condotta posta in essere dal Filippi al fine di procrastinare la presa di possesso della sede di destinazione (Corte d'appello di Venezia), a seguito del disposto trasferimento d'ufficio.

Ancora su segnalazione dell'Autorità giudiziaria bresciana, infine, con atto dell'11 agosto 1997 è stato avviato un quarto procedimento disciplinare a carico del citato funzionario, procedimento non sospeso in considerazione dell'irrelevanza penale dei fatti illeciti segnalati.

Si precisa che l'Autorità giudiziaria procedente ha contestato al Filippi di aver sottratto o, comunque, occultato 67 fascicoli concernenti altrettanti procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione.

Non trova riscontro, quindi, l'esorbitante cifra di «cinquemila» fascicoli sottratti, indicata dagli interroganti.

Premesso quanto sopra, non si ritiene che, da parte dell'amministrazione, si sia tenuto un atteggiamento «blando» nei confronti del predetto funzionario, visto che, a distanza di soli due mesi dalla prima informativa della Procura generale di Brescia, si è provveduto a disporre il trasferimento d'ufficio e ad avviare una serie di procedimenti disciplinari a suo carico.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(1° dicembre 1997)

---

VEGAS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che lo scrivente ha presentato in data 29 aprile 1997 l'interrogazione 4-05469 per denunciare le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versa il nuovo carcere di Viterbo, denominato Mammagialla;

che in data 29 settembre 1997 il Ministro in indirizzo ha risposto alla suddetta interrogazione confermando che, fin dall'apertura, presso l'istituto in argomento si sono verificati notevoli disagi dovuti all'inadeguatezza del depuratore e all'impossibilità dello smaltimento dei liquami, ma che, all'atto della consegna, non si poteva presumere l'esistenza di tali anomalie,

l'interrogante chiede di conoscere:

chi abbia eseguito il collaudo statico della struttura e le prove di funzionalità degli impianti e per quale motivo non si sia accorto delle anomalie esistenti;

quali provvedimenti si ritenga opportuno assumere nei confronti di chi abbia realizzato l'immobile in difformità alle norme vigenti in materia e di chi abbia eseguito il collaudo;

quali misure urgenti si intenda adottare al fine di rendere la struttura carceraria in questione un luogo in grado di ospitare i detenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate ad esseri umani.

(4-07826)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiama integralmente gli elementi già forniti il 29 settembre 1997 in risposta ad analoga interrogazione presentata dal medesimo senatore Vegas - 4-05469 - sulla Casa Circondariale di Viterbo.

Si conferma, in particolare, in questa sede, che è il Ministero dei lavori pubblici l'amministrazione competente a curare, per legge, la progettazione e l'affidamento dell'opera, la gestione e tutte le attività connesse alla realizzazione delle strutture carcerarie, ivi comprese, quindi, le operazioni di collaudo e le eventuali verifiche della correttezza delle stesse.

Si ribadisce, inoltre, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha per tempo rappresentato al predetto Dicastero i vari inconvenienti rilevati nell'istituto di Viterbo, invitandolo ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'eliminazione delle disfunzioni riscontrate.

Si confermano, infine, le notizie fornite sugli interventi in atto (allacciamento dell'istituto alla rete idrica e collegamento della rete fognaria dell'istituto a quella comunale), facendo presente che il Provveditorato alle opere pubbliche è stato sollecitato da questa amministrazione affinché i lavori vengano eseguiti in tempi rapidi e con assoluta priorità.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(1° dicembre 1997)

VIVIANI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che le residenze sanitarie assistite sono destinate a coprire reali e spesso drammatiche esigenze di assistenza che in precedenza sono state

soddisfatte da altre strutture ed in particolare da case di riposo per anziani non autosufficienti;

che la progressiva riduzione dei posti letto ospedalieri e della durata media della degenza ospedaliera (in seguito all'attivazione di nuove tecniche e procedure nonché l'esclusione dei ricoveri impropri), hanno reso più acuto il bisogno di strutture territoriali per far fronte a trattamenti non intensivi e protratti nel tempo;

che l'assenza di tali strutture impedisce o rallenta il processo di deospedalizzazione del sistema sanitario pubblico;

che la città di Verona, con una quota di popolazione anziana residente molto elevata, ha assoluto bisogno di poter disporre di residenze sanitarie assistite per far fronte ad una crescente domanda di prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale per pazienti prevalentemente non autosufficienti, consentendo altresì ai familiari di poterli raggiungere e seguire facilmente per ridurre il loro possibile isolamento;

che la giunta regionale del Veneto, con delibera del 10 maggio 1994, n. 2034, ha determinato gli *standard* organizzativi, gestionali e strutturali delle residenze sanitarie assistite per anziani e persone non autosufficienti di cui alla legge regionale n. 28/1991, articolo 4 e alla legge regionale n. 39/1993, articolo 6, comma 4;

che nonostante precise richieste avanzate dalla USL n. 20 e dall'amministrazione comunale di Verona al competente assessorato regionale ai servizi sociali finora non è stata autorizzata l'attivazione di alcuna residenza sanitaria assistita nel comune capoluogo a differenza di quanto è avvenuto in alcuni comuni della provincia per i quali l'autorizzazione è stata concessa,

si chiede di sapere se si intenda esercitare attivamente le proprie funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti della regione Veneto al fine di superare tale grave carenza.

(4-04786)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Veneto.

Al riguardo, stando a quanto riferito dalla competente Giunta regionale, risulta sia in fase di ultimazione un complesso lavoro di programmazione degli interventi residenziali per anziani non autosufficienti riguardante l'intera area territoriale della Regione. Tale lavoro considererebbe i posti-letto per anziani non autosufficienti (assimilabili nel Veneto a quelli di R.S.A., attualmente esistenti, operanti e finanziati), i nuovi posti-letto in futuro disponibili con l'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed i nuovi posti-letto che si renderanno disponibili all'interno delle strutture attualmente operanti.

Peraltro, al momento, nell'intera Regione non sarebbe stata ancora autorizzata l'attivazione di nessuna R.S.A., se non di quelle finalizzate al superamento degli ex ospedali psichiatrici e delle case di salute oppu-

re alle dimissioni ospedaliere. Al termine di tale lavoro di programmazione e dopo l'attivazione dei piani di zona da parte delle singole Aziende USL, la Regione dovrebbe poter procedere con l'attivazione delle R.S.A.

In ogni modo, al momento attuale, sembra che la dotazione dei posti-letto per anziani non autosufficienti della provincia di Verona sia sufficientemente adeguata rispetto al fabbisogno del territorio.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(11 dicembre 1997)

---

VIVIANI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che, a metà degli anni Ottanta, tra il comune di Verona e la Fitet (Federazione italiana tennis tavolo) si addivenne ad una intesa per la costruzione di un impianto specializzato per il tennistavolo al fine di realizzare manifestazioni nazionali ed internazionali di tale disciplina, molto diffusa nella zona;

che, sulla base di un progetto elaborato dalla Fitet, il suddetto impianto è stato realizzato riutilizzando uno stabile costruito come sala stampa in occasione dei Mondiali '90;

che il comune di Verona ha speso circa 3 miliardi per la costruzione originaria mentre la Fitet, che aveva promesso di contribuire con 400 milioni, ha poi concretamente conferito solo 80 milioni;

che successivamente la Fitet non solo ha rifiutato di versare la quota residua della somma pattuita e promessa ma, nel gennaio 1994, ha citato in giudizio il comune di Verona per la restituzione di quanto già versato a titolo delle spese di progettazione;

che il comune di Verona, in via benevola, è addivenuto alla determinazione di rimborsare la suddetta somma di 80 milioni, senza però gli interessi di mora, chiesti dalla Fitet;

che, dal momento della citazione in giudizio del comune di Verona, la Fitet ha «cancellato» l'impianto di Verona da ogni manifestazione sportiva patrocinata dalla Federazione, con evidenti conseguenze negative sullo sviluppo di tale disciplina sportiva e provocando il progressivo degrado di un impianto tra i maggiori d'Italia nel settore,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso il CONI affinché solleciti la Fitet ad addivenire ad una equilibrata intesa con il comune di Verona, volta al ritiro della citazione giudiziaria e al ripristino della normalità dei rapporti con lo stesso, atti a consentire la ripresa dell'utilizzo dell'impianto e dello sviluppo di questa importante disciplina sportiva tra i giovani.

(4-06167)

(30 maggio 1997)

RISPOSTA. - Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI.

Secondo quanto si è potuto apprendere, il contenzioso tra la FITeT e il Comune di Verona trae origine dall'inosservanza da parte del Comune di Verona di una convenzione del 14 novembre 1986, in forza della quale la FITeT si obbligava a versare una quota, in misura del 50 per cento del costo finale del manufatto e comunque fino a un massimo di 400 milioni, al compimento dell'opera riguardante un impianto sportivo coperto per il tennistavolo, in località Borgo Milano, da compiersi entro due anni dalla ratifica dell'accordo da parte dei preposti organi dell'amministrazione.

Nell'impegno finanziario a carico della FITeT erano compresi gli oneri relativi alla progettazione dell'impianto, che la Federazione stessa aveva provveduto a corrispondere con un impegno finanziario di circa lire 87.000.000.

Nonostante l'impegno contrattualmente assunto, il Comune di Verona non avrebbe provveduto, nei tempi pattuiti alla realizzazione dell'impianto, ultimato dopo lunghissimo tempo, facendo così venire meno l'interesse della Federazione per quella struttura.

Decorso di gran lunga il termine pattuito senza che i lavori avessero avuto luogo, la FITeT iniziava una fitta serie di corrispondenza per il recupero di quanto versato.

Il Comune di Verona non provvedeva alla restituzione di quanto richiesto e la FITeT, di conseguenza, incaricava un legale per il recupero di quanto già versato. Lo stesso legale, prima di adire il tribunale, intratteneva con il Comune di Verona una serie di comunicazioni verbali e scritte, che, però, non risultavano utili al buon fine della controversia.

Prima del giudizio, con nota del 26 gennaio 1993, a firma del sindaco, il Comune di Verona dava la propria disponibilità a versare quanto richiesto, previa esibizione delle fatture quietanzate dai professionisti incaricati della progettazione dell'impianto.

Nonostante fossero stati esibiti tali riscontri, il Comune non restituiva quanto già riconosciuto e la FITeT destinava i fondi a disposizione alla realizzazione di altre strutture ubicate in Terni, Messina e Cagliari.

Risulta, comunque, che la FITeT e l'amministrazione comunale di Verona, animati da reciproca disponibilità, anche in seguito a numerosi incontri e contatti, sono in procinto di dare una equilibrata soluzione ai problemi determinati dal contenzioso in atto, onde ripristinare, nel reciproco interesse, normali e corretti rapporti di collaborazione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 dicembre 1997)

VIVIANI. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 28 ottobre 1996, secondo quanto prevede il decreto-legge n. 511 del 1996 è stata costituita tra lavoratori in lista di mobi-



lità (licenziati dalla medesima azienda: la Borromeo Serramenti srl di Villafranca di Verona) ed altri disoccupati, una piccola società cooperativa di servizi denominata «Ideal service» con sede in Villafranca di Verona, via Pomedello n. 5;

che il suddetto decreto-legge n. 511 è successivamente decaduto per mancanza di conversione nei termini costituzionali ma gli effetti giuridici da esso prodotti sono stati salvati dalla legge n. 608 del 1996;

che in forza della legge 608 il tribunale di Verona, in data 28 gennaio 1997, ha omologato la piccola società cooperativa «Ideal service» che conseguentemente ha assunto personalità giuridica e piena legittimità ad operare;

che la piccola società cooperativa «Ideal service» ha presentato regolare domanda per l'iscrizione sul bollettino ufficiale società cooperative presso l'ufficio provinciale del lavoro di Verona ottenendone un diniego con la motivazione che «si deve aspettare l'approvazione in Parlamento della nuova legge sulla piccola società cooperativa»;

che in seguito a tale diniego la suddetta piccola società cooperativa non ha potuto richiedere i finanziamenti previsti dalle leggi del settore e non ha potuto perfezionare l'iscrizione all'INPS dei soci lavoratori con grave nocumento sia all'attività aziendale che ai diritti dei soci lavoratori,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Verona affinché vengano rispettate le leggi in vigore e si consenta un regolare svolgimento dell'attività lavorativa alla suddetta piccola società cooperativa.

(4-07368)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nel documento parlamentare indicato in oggetto pone all'attenzione la problematica relativa alla mancata iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società cooperative della piccola società cooperativa «Ideal Service». La società si è costituita in data 28 ottobre 1996, ai sensi del decreto-legge n. 511 del 1° ottobre 1996, poi decaduto per mancanza di conversione nei termini di legge.

Il tribunale di Verona, in data 29 gennaio 1997, ha provveduto ad omologare la società in argomento.

In data 6 marzo 1997, la locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ha trasmesso alla direzione provinciale del lavoro di Verona gli atti relativi alla suddetta società al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società cooperative.

L'ufficio ha provveduto alla pubblicazione di che trattasi in data 22 agosto 1997.

Sullo svolgimento della vicenda appare necessario formulare alcune precisazioni.

Successivamente alla decadenza del decreto-legge n. 511 del 1986 è stata emanata la legge n. 608 del 28 novembre 1996, che ha provveduto, esclusivamente, a fare «salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti dai vari decreti-legge succedutisi nel tempo in materia».

Ciò premesso ed in considerazione del fatto che, in quell'arco temporale, presso il Parlamento era in discussione un disegno di legge volto anche a disciplinare il tipo di società di cui si discute, l'amministrazione ha ritenuto opportuno, in un periodo di carenza legislativa, astenersi momentaneamente dall'adottare un qualsivoglia provvedimento.

Infatti, con l'emanazione della legge n. 266 del 7 agosto 1997 la materia delle «piccole società cooperative» è stata nuovamente disciplinata (articolo 21).

Da ultimo, appare utile rammentare che tale legge, all'articolo 29, ha disposto che «a decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti, per i quali la legge prevede la pubblicazione ...o nel Bollettino Ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese...».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(26 novembre 1997)

---

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che presso la 6<sup>a</sup> sezione del tribunale penale di Roma (presidente Antonino Stipo) si sta svolgendo il processo in cui sono imputati, per il reato previsto dall'articolo 323, comma 2, del codice penale, l'ex presidente del CONI, avvocato Arrigo Gattai, il presidente del CONI, dottor Mario Pescante (nella sua precedente carica di segretario generale), il dottor Paolo Vaccari, dirigente superiore del CONI, responsabile del servizio personale, in relazione all'assunzione di 959 persone a tempo determinato, deliberata dalla giunta esecutiva del CONI nel periodo 1990-1992, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e transitate nei ruoli organici dell'ente pubblico a seguito della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

che è importante rilevare il caso di Francesco Salerno, dipendente del CONI, nato il 19 aprile 1970 ed assunto il 4 ottobre 1991, assegnato alla FIGC, fatto che non dovrebbe essere isolato, perchè altre persone al momento della delibera di assunzione della giunta esecutiva del CONI non avevano adempiuto agli obblighi di leva; conseguentemente alla delibera della giunta esecutiva l'assunzione a tempo determinato era confermata dopo un periodo di prova di tre mesi meramente formale, visto che risulterebbe che nessuna delle persone assunte abbia mai effettuato nella sua interezza il periodo di prova stabilito;

che altro caso è quello di Pierfrancesco Biscari, nato il 23 dicembre 1973, assunto il 21 gennaio 1992, assegnato alla gestione impianti sportivi presso lo stadio Stella polare di Ostia, che aveva appena compiuto 19 anni e frequentava l'ultimo anno di un istituto tecnico industriale di Roma; circostanza singolare, il signor Biscari ha ultimato gli studi nel 1994, dopo avere ripetuto per ben due

volte l'ultimo anno di studi, ed al momento della delibera di assunzione non aveva adempiuto agli obblighi di leva,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi responsabilità e danno erariale e, ove sussistano le condizioni in punto di fatto e di diritto, se non ritenga opportuno attivare gli organi preposti così da verificare la posizione delle persone di sesso maschile che, assunte dal CONI nel periodo 1990-1992, ai sensi della legge n. 554 del 1988, non avevano adempiuto agli obblighi di leva;

se Francesco Salerno risulti essere uno dei tanti parenti di personalità, consulenti o presidenti di federazione, amici degli amici o dei compagni assunti nel suindicato concorso;

come mai il Ministro in indirizzo non risponda alle numerose interrogazioni presentate dallo scrivente, se tale comportamento non potrebbe ravvisare copertura dei numerosi suindicati segnalati fatti o se gli stessi non siano da ritenersi gravi.

(4-06562)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il mancato assolvimento degli obblighi di leva può costituire motivo ostativo per l'eventuale assunzione nella pubblica amministrazione solo ove non sussistano particolari situazioni (persone esentate per legge dagli obblighi di cui sopra o che ne abbiano ottenuto l'esenzione o il rinvio).

I dipendenti del CONI assunti ai sensi della legge n. 554 del 1988 hanno effettuato il periodo di prova previsto dalla normativa in materia, come risulta dai relativi rapporti redatti per ciascun dipendente.

Indipendentemente dal proprio *curriculum* scolastico, tutti i dipendenti assunti dall'ente sono muniti del titolo di studio richiesto.

Il CONI fa presente, infine, di non aver mai effettuato indagini conoscitive per l'accertamento di vincoli di parentela tra i propri dipendenti.

Si fa presente, altresì, che per ciascuna interrogazione viene sollecitamente avviata la relativa istruttoria, con la richiesta dei necessari elementi informativi agli enti ed alle amministrazioni interessate, che, spesso, benchè puntualmente sollecitati, forniscono i dati conoscitivi di propria competenza con notevole ritardo, facendo venire meno, così, la possibilità di rispondere nei previsti tempi regolamentari.

Comunque, a tutt'oggi, è stata data risposta a numerose interrogazioni presentate dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(9 dicembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che, in data 12 luglio 1997, il Presidente della Repubblica, in occasione della sua visita a Fara San Martino in Abruzzo ad uno stabilimento alimentare, ha affermato: «sono un consumatore spietato della pasta De Cecco»;

considerato:

che naturalmente quanto affermato costituiva una battuta e non uno *spot* pubblicitario, ma che lo sarebbe diventato dal momento in cui la RAI più volte ha trasmesso tale intervento;

che sorgono quindi leciti dubbi sul comportamento della TV di Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi comportamenti della televisione di Stato non conformi alle leggi sull'informazione e cosa ne pensi l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, visto che tale battuta, ripetutamente riproposta dalla televisione di Stato e non, diventa facilmente *spot* pubblicitario a favore della suindicata ditta e contemporaneamente danneggia indirettamente le ditte concorrenti;

come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo, visto che la battuta non aveva nulla di politico, di strategico e tantomeno di indirizzo.

(4-07038)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il consiglio di amministrazione della concessionaria RAI opera nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale, nel rilevare che la notizia dell'apprezzamento espresso dal Presidente della Repubblica nel corso della visita a un pastificio di Fara San Martino è stata riportata da quasi tutti gli organi di stampa nazionali, ha fatto presente che il TG1 non ha trasmesso la frase del Capo dello Stato in alcuna edizione. Altri servizi giornalistici della stessa RAI hanno riferito la circostanza nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, inserendo la notizia in un contesto più ampio o addirittura critico in maniera tale da escludere, con tutta evidenza, intenti estranei a quelli meramente informativi.

Per completezza di informazione si fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel riferire che non sembrano sussistere in merito alla vicenda in questione elementi che lascino presumere la violazione del decreto legislativo n. 74 del 1992, ha precisato che la citata disciplina normativa prevede che l'Autorità si attivi soltanto su denuncia presentata dai soggetti a ciò legittimati e nelle forme espressamente previste.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(13 dicembre 1997)